

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001

Adozione ed aggiornamenti del Modello

Il presente Modello è stato adottato, per la prima volta, dal Consiglio di Amministrazione di Boston Consulting Group S.r.l. (di seguito anche "BCG" o "Società") nell'adunanza del 2 luglio 2012.

Il presente Modello è stato successivamente aggiornato con le seguenti delibere:

17 luglio 2020

Definizioni

Nel presente Modello, in aggiunta alle ulteriori espressioni definite di volta in volta nel testo e non riportate nel presente paragrafo, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:

Codice Etico: codice etico adottato da BCG, unitamente agli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o modificati;

Clienti: soggetti che hanno stipulato un contratto per la fornitura di servizi di consulenza da parte di BCG;

Collaboratori: soggetti che intrattengono con BCG rapporti di collaborazione contrattualmente regolati, di rappresentanza senza vincoli di dipendenza, ovvero altri rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, collaborazioni ex art. 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015, prestazione d'opera ai sensi dell'art. 2222 e ss. c.c., collaborazioni autonome occasionali) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall'art. 409 c.p.c.¹, nonché qualsiasi altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione apicale di BCG ai sensi del d.lgs. 231/2001;

Consulenti: consulenti esterni incaricati di assistere BCG nel compimento delle proprie attività, su base continuativa o occasionale;

Destinatari: soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Modello e, in particolare, i Dipendenti, i Responsabili, i Collaboratori e gli Esponenti Aziendali, nonché, nei casi ad essi specificamente riferiti nel presente Modello, i Consulenti e i Partners commerciali esterni;

Dipendenti: soggetti che intrattengono con BCG un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato, full time o part-time, di ogni inquadramento e livello (compresi i dirigenti), inclusi i lavoratori occasionali, nonché i lavoratori in distacco o somministrati (a termine o a tempo indeterminato);

Esponenti Aziendali: come di volta in volta in carica, il Presidente, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, i direttori generali (se esistenti) nonché i membri degli altri organi sociali di BCG eventualmente istituiti ai sensi dell'art. 2380 c.c. o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di BCG, ai sensi del d.lgs. 231/2001; a tal fine, si ricorda che, ai fini del Decreto, si considera soggetto in posizione apicale colui che riveste funzioni di rappresentanza della Società (ad es. il Presidente della Società), nonché di amministrazione o direzione della Società (ad esempio gli amministratori e i direttori generali) ovvero di un'unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;

Organismo o "Organismo di Vigilanza" o "Organismo di BCG": l'organismo di vigilanza di BCG dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo in conformità al d.lgs. 231/2001, istituito da BCG ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto e indicato nel Capitolo 3 della presente Parte Generale del Modello;

Modello: Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001 della Società, e in particolare il presente documento con i suoi allegati e le sue successive modifiche e integrazioni, unitamente a tutte le procedure, istruzioni, circolari, e altri documenti in esso richiamati;

¹ Art. 409 c.p.c. *Controversie individuali di lavoro*. - Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di un'impresa; 2) rapporti di mezzadria, colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione di opera coordinata e continuativa, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa; 4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica; 5) rapporti di lavoro di dipendenti di enti pubblici e altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Partners commerciali esterni: soggetti terzi che sono parti di rapporti contrattuali con BCG di medio-lungo periodo (vale a dire di durata pari o superiore a 18 mesi, tenuto conto anche di eventuali rinnovi contrattuali) quali, a titolo esemplificativo, fornitori (anche in forza di contratti di outsourcing), subappaltatori, sponsor o soggetti sponsorizzati o convenzionati, imprese partecipanti a eventuali associazioni temporanee di imprese con BCG, consorzi di ogni genere di cui sia parte BCG, società comuni in cui BCG sia in rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 c.c. (nonché i soci di BCG in tali società comuni) o altri soggetti espressamente individuati come partners commerciali da BCG in una o più operazioni. Per evitare dubbi, si chiarisce che i soggetti rientranti in una delle altre categorie di Destinatari (in particolare, quella di Clienti, Consulenti o Collaboratori) non rientrano, per ciò stesso, nella categoria dei Partners. In sede di attuazione del presente Modello e allo scopo di renderne più agevole l'applicazione, l'Organismo di Vigilanza, a mezzo di apposite comunicazioni circolari, ha la facoltà di identificare espressamente e in maggiore dettaglio i soggetti rientranti di volta in volta nella categoria dei Partners, anche mediante redazione di apposito elenco esemplificativo, tenendo conto delle attività in concreto esercitate dalla Società;

Responsabili: ciascun responsabile di dipartimento o unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale di BCG, in conformità all'organigramma di BCG come di volta in volta vigente.

Indice

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | ELEMENTI DEL MODELLO DI GOVERNANCE E DELL'ASSETTO ORGANIZZATIVO GENERALE DI THE BOSTON CONSULTING GROUP S.R.L. | 11 |
| 1.1 | THE BOSTON CONSULTING GROUP S.R.L. | 11 |
| 1.2 | GOVERNO SOCIETARIO | 11 |
| 1.3 | ASSETTO ORGANIZZATIVO, RUOLI E RESPONSABILITÀ | 11 |
| 1.4 | IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO | 14 |
| 2 | IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO | 15 |
| 2.1 | METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL MODELLO | 15 |
| 2.2 | ADOZIONE DEL MODELLO E SUA ATTUAZIONE | 17 |
| 2.3 | FINALITÀ E DESTINATARI | 17 |
| 2.4 | LA MAPPA DELLE ATTIVITÀ "SENSIBILI" DI BCG | 18 |
| 2.5 | LA STRUTTURA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI BCG | 19 |
| 2.6 | MODELLO E CODICE ETICO | 19 |
| 3 | L'ORGANISMO DI VIGILANZA | 20 |
| 3.1 | L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI THE BOSTON CONSULTING GROUP S.R.L. | 20 |
| 3.2 | I REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 20 |
| 3.3 | LE CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA | 21 |
| 3.4 | I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA | 22 |
| 3.5 | L'ATTIVITÀ DI REPORTING | 23 |
| 3.6 | OBBLIGHI DI INFORMATIVA NEI CONFRONTI DELL'OdV | 23 |
| 3.7 | WHISTLEBLOWING – TUTELA DEL DIPENDENTE E/O DEL COLLABORATORE CHE SEGNALE ILLECITI – ART. 6, COMMA 2-BIS DEL D.LGS. 231/2001 | 25 |
| 4 | FORMAZIONE E INFORMAZIONE | 26 |
| 4.1 | DISPOSIZIONI GENERALI | 26 |
| 4.2 | COMUNICAZIONE INIZIALE | 26 |
| 4.3 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | 26 |
| 4.4 | INFORMATIVA AI "TERZI DESTINATARI" | 27 |
| 5 | SISTEMA DISCIPLINARE | 28 |
| 5.1 | SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI | 28 |
| 5.2 | SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI | 30 |
| 5.3 | SANZIONI NEI CONFRONTI DI ALTRI SOGGETTI | 30 |
| 1 | APPENDICE I - LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS. 231/2001 | 32 |
| 1.1 | FATTISPECIE DI REATO | 32 |
| 1.2 | SANZIONI | 38 |
| 1.3 | I PRESUPPOSTI DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE | 39 |
| 1.4 | VICENDE MODIFICATIVE DELL'ENTE | 39 |
| 1.5 | REATI COMMESSI ALL'ESTERO | 41 |
| 1.6 | PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELL'ILLECITO | 41 |
| 1.7 | IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI | 41 |
| 1.8 | CARATTERISTICHE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. N. 81/2008 (COSIDDETTO "TESTO UNICO SULLA SICUREZZA") | 42 |

| | | |
|--|--|------------|
| 1.9 | CODICI DI COMPORTAMENTO PREDISPOSTI DALLE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE DEGLI ENTI | 44 |
| 1.10 | SINDACATO DI IDONEITÀ..... | 45 |
| PREMESSA | | 47 |
| PARTE SPECIALE A - I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, IL REATO DI CORRUZIONE FRA PRIVATI ED IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA | | 51 |
| 1.1 | I REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE RICHIAMATI DAGLI ARTICOLI 24 E 25 DEL D.LGS. 231/2001 | 53 |
| 1.2 | IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI RICHIAMATO DALL'ART. 25-TER, COMMA 1, LETT. S-BIS) DEL D.LGS. 231/2001..... | 59 |
| 1.3 | IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA RICHIAMATO DALL'ART. 25-DECIES DEL D.LGS.231/2001..... | 60 |
| 1.4 | LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | 61 |
| 1.5 | IL SISTEMA DEI CONTROLLI | 61 |
| 1.6 | FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 77 |
| 1.7 | SANZIONI | 77 |
| PARTE SPECIALE B - I REATI SOCIETARI, I REATI TRIBUTARI, I REATI DI AGGIOTAGGIO E LA DISCIPLINA DEL MARKET ABUSE..... | | 78 |
| 2.1 | I REATI SOCIETARI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-TER DEL D.LGS. 231/2001 | 79 |
| 2.2 | I REATI TRIBUTARI RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUINQUESDECIES DEL D.LGS. 231/2001 | 82 |
| 2.3 | IL REATO DI AGGIOTAGGIO RICHIAMATO DALL'ART. 25-TER DEL D.LGS. 231/2001 E I REATI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEXIES DEL D.LGS. 231/2001..... | 83 |
| 2.4 | GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 187-QUINQUES DEL D.LGS. 58/1998 | 84 |
| 2.5 | LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI SOCIETARI, AI REATI TRIBUTARI, AL REATO DI AGGIOTAGGIO E ALLA DISCIPLINA DEL "MARKET ABUSE" | 86 |
| 2.6 | IL SISTEMA DEI CONTROLLI | 86 |
| 2.7 | FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 92 |
| 2.8 | SANZIONI | 92 |
| PARTE SPECIALE C - I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA | | 93 |
| 3.1 | I REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA RICHIAMATI DALL'ART. 25-SEPTIES DEL D.LGS. 231/2001 | 94 |
| 3.2 | LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE GRAVI E GRAVISSIME COMMESSI CON VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO | 94 |
| 3.3 | IL SISTEMA DEI CONTROLLI | 95 |
| 3.4 | FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 99 |
| 3.5 | SANZIONI | 99 |
| PARTE SPECIALE D - I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO E I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | | 100 |
| 4.1 | I REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO RICHIAMATI DALL'ART. 25-OCTIES DEL D.LGS. 231/2001 | 101 |
| 4.2 | I DELITTI IN MATERIA DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 24-TER DEL D.LGS 231/2001..... | 101 |
| 4.3 | LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI DELITTI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ' AUTORICICLAGGIO E I DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA | 103 |
| 4.4 | IL SISTEMA DEI CONTROLLI | 103 |
| 4.5 | FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 105 |
| 4.6 | SANZIONI | 105 |
| PARTE SPECIALE E - I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE | | 106 |

| | | |
|---|--|------------|
| 5.1 | I REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI RICHIAMATI DALL'ART.24-BIS DEL D.LGS. 231/2001 | 107 |
| 5.2 | I REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE RICHIAMATI DALL'ARTICOLO 25-NOVIES DEL D.LGS. 231/2001 | 110 |
| 5.3 | LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI NONCHÉ AI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE | 112 |
| 5.4 | IL SISTEMA DEI CONTROLLI | 112 |
| 5.5 | FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 115 |
| 5.6 | SANZIONI | 115 |
| PARTE SPECIALE F - I REATI AMBIENTALI | | 116 |
| 6.1 | I REATI AMBIENTALI RICHIAMATI DALL'ART. 25-UNDECIES DEL D.LGS. 231/2001..... | 117 |
| 6.2 | LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI AMBIENTALI | 122 |
| 6.3 | IL SISTEMA DEI CONTROLLI | 122 |
| 6.4 | FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 124 |
| 6.5 | SANZIONI | 124 |
| PARTE SPECIALE G - I REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA | | 125 |
| 7.1 | DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE RICHIAMATI DALL'ART. 25-QUINQUIES DEL D.LGS. 231/2001..... | 126 |
| 7.2 | DELITTO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI STATI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE RICHIAMATO DALL'ART. 25-DUODECIES DEL D.LGS. 231/2001..... | 128 |
| 7.3 | I DELITTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 25-TERDECIES DEL D.LGS. 231/2001 | 129 |
| 7.4 | LE ATTIVITÀ INDIVIDUATE COME SENSIBILI AI FINI DEL D.LGS. 231/2001 CON RIFERIMENTO AI REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE, REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE E REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA..... | 130 |
| 7.5 | IL SISTEMA DEI CONTROLLI | 130 |
| 7.6 | FLUSSI INFORMATIVI ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA..... | 133 |
| 7.7 | SANZIONI | 133 |

PARTE GENERALE

Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231², recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” (di seguito, il “**D.Lgs. 231/2001**” o il “**Decreto**”), ha introdotto nel nostro sistema giuridico la responsabilità da reato anche per gli enti³.

Tale estensione di responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di alcuni illeciti penali il patrimonio degli enti e, quindi, gli interessi economici dei soci, i quali, sino all’entrata in vigore della legge in esame, non subivano conseguenze in caso di commissione di reati a vantaggio della società da parte di amministratori e/o dipendenti.

Infatti, il principio di personalità della responsabilità penale faceva sì che i soci rimanessero indenni da profili di responsabilità penale, essendo semplicemente tenuti, ove ne ricorressero i presupposti, al risarcimento dei danni e alla responsabilità civile ex articoli 196 e 197 c.p. in caso di insolvenza del reo.

L’innovazione normativa, quindi, comporta conseguenze di grande rilievo; dall’entrata in vigore della legge, infatti, la persona giuridica e i soci della stessa non potranno più considerarsi estranei ai reati commessi da amministratori e/o dipendenti, e avranno quindi tutto l’interesse a implementare un sistema di controllo e monitoraggio sugli stessi, tale da escludere o limitare la responsabilità penale della società⁴.

In particolare, ai sensi del Decreto l’ente può essere chiamato a rispondere nel caso di commissione, o tentata commissione, di un reato da parte di una o più persone fisiche qualificate, ove tale reato risulti commesso nell’interesse dell’ente o a suo vantaggio.

In particolare, il reato deve essere stato commesso da determinati soggetti che abbiano con l’ente un rapporto funzionale e, precisamente, da coloro che si trovino:

- in posizione apicale rispetto alla struttura dell’ente, cioè al vertice del medesimo; ovvero
- in posizione di sottoposti a tali soggetti.

² Tale decreto, emanato sulla base della legge delega n. 300/2000, mira ad adeguare la legislazione interna ad alcune Convenzioni internazionali cui l’Italia ha da tempo aderito, quali:

- la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee,
- la Convenzione, anch’essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione nella quale siano coinvolti i funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri,
- la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

³ Sotto il profilo dei soggetti cui la nuova normativa è applicabile, il Decreto individua i soggetti, con l’ampia definizione di “enti”, destinatari della normativa, come segue:

- gli enti forniti di personalità giuridica;
- le società;
- le associazioni, anche sfornite di personalità giuridica;

mentre espressamente esclude:

- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

⁴ Con riferimento alla natura della responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, la Relazione illustrativa al decreto sottolinea la “*nascita di un tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni dell’efficacia preventiva con quelle, ancor più ineludibili, della massima garanzia*”.

Poiché l'obiettivo della norma è non solo punire, ma anche prevenire la commissione di reati, il legislatore ha stabilito in alcune ipotesi una esimente generale, in altre una riduzione di pena, in caso di adozione di un idoneo sistema di prevenzione da parte dell'ente.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto prevede una forma specifica di esenzione da responsabilità qualora l'ente, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Si ha esclusione della responsabilità ove le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al momento della commissione del reato o illecito; tuttavia anche l'adozione e l'attuazione del "Modello" avvenute in un momento successivo alla commissione del reato o illecito svolgono comunque effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'ente (artt. 12 e 17 del Decreto).

Per maggiori dettagli sulla normativa di cui al Decreto si rinvia a quanto illustrato nell'Appendice I al presente documento.

1 Elementi del modello di governance e dell'assetto organizzativo generale di the Boston Consulting Group S.r.l.

1.1 The Boston Consulting Group S.r.l.

The Boston Consulting Group S.r.l. fornisce servizi di consulenza in materia di organizzazione aziendale, economica e finanziaria ed è parte di The Boston Consulting Group, leader mondiale nella consulenza strategica di business.

Con oltre 500 dipendenti e due sedi, Milano e Roma, BCG conta oggi, tra i propri clienti, numerose tra le maggiori aziende italiane e internazionali più importanti del panorama italiano di tutti i settori: beni di consumo e grande distribuzione, prodotti e servizi finanziari, automotive e industria, tecnologia e telecomunicazioni, energia e utilities, farmaceutico.

1.2 Governo societario

BCG ha adottato il sistema di governance tradizionale costituito da un Consiglio di Amministrazione e un Collegio Sindacale.

Attualmente la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 componenti ed è dotata di un Collegio Sindacale composto da 3 sindaci effettivi e 2 supplenti.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti necessari od opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che la legge riserva alla decisione dei soci.

La rappresentanza generale della Società spetta al Presidente ed agli amministratori delegati, se nominati, in via tra loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito all'atto di nomina.

1.3 Assetto organizzativo, ruoli e responsabilità

BCG è internamente strutturata su due macroaree:

- Consulting Team ("CT"),
- Business Services Team ("BST").

La macroarea Consulting Team è preposta alla progettazione, erogazione e miglioramento dei servizi di consulenza forniti ai Clienti e relativi alle seguenti aree di competenza specifiche ("practices"): Consumer Goods & Retail, Energy & Utilities, Industrial Goods & Automotive, Health Care, Financial Institutions, Insurance, Technology, Media & Telecom, Digital Accelerator System (DAS), Markdown, Marketing Sales and Pricing (MSPA), Operations (OPS), Principal Investors & Private Equity (PIPE), People & Organization Practice (POP), Revenue Management, Risk, e Turnaround (TURN).

La macroarea Consulting è basata su competenze di natura per lo più tecnica ed economica, con un'organizzazione di tipo piramidale in relazione al grado di seniority delle risorse.

Le risorse di seniority minore ("Consultant", "Senior Associate" e "Associate") sono tipicamente poco specializzate su aree di competenza specifiche ed hanno un ruolo di supporto prevalentemente di carattere analitico nello svolgimento degli studi per il Cliente.

Al contrario, le risorse di seniority maggiore per il Consulting Team sono:

- “Managing Director and Senior Partner”
- “Managing Director and Partner”
- “Partner and Director”
- “Partner and Associate Director” e
- “Associate Director”

Queste risorse sono dedicate ad attività orientate ad una determinata practice con una caratterizzazione più commerciale e di supervisione delle attività di progettazione. In particolare la figura del Managing Director and Partner è responsabile dei rapporti contrattuali con i clienti e della gestione di tutti gli aspetti relativi ai progetti, inclusi quelli di salute e sicurezza con il supporto della funzione Safety and Security.

Le figure di seniority intermedia (“Partner”, “Principal” e “Project Leader”) hanno un grado di specializzazione tematica variabile, operando su due o più practices, e responsabilità diretta nella gestione operativa di progetti di consulenza.

La macroarea Consulting Team, così come la macroarea Business Service Team, dipende dall'Amministratore Delegato denominato anche Office Administrator (OA), che presiede il comitato degli MDP (“MDP Meeting”).

La macroarea Business Service Team è preposta alla realizzazione e continuo miglioramento dei processi gestionali e di supporto alle attività caratteristiche di consulenza fornita dalla Società.

La macroarea Gestione delle risorse è strutturata nelle seguenti aree operative:

- *Risorse umane* (HR), che racchiude varie figure professionali, con compiti di: attrarre, selezionare, gestire, formare e sviluppare professionisti di altissimo livello che creino i team di CT e BST. All'interno dell'area HR ci sono le seguenti aree: Alumni & Strategic Placement, Career Development, Employer Branding, Recruiting, Sourcing Staffing, Training, HR Operations.
- *Marketing*, la cui missione è la promozione continua del brand BCG presso mercati e Clienti attuali o potenziali, diffondere gli studi e le competenze continuamente sviluppati dall'azienda per garantirne il più efficace e positivo impatto a livello economico e sociale;
- *Finance*, la cui missione è garantire costantemente le funzioni essenziali dei cicli finanziari dell'azienda (ciclo attivo e passivo, budgeting, reporting e consuntivazione delle spese delle attività di consulenza, reporting e consuntivazione delle spese legate alle attività di operations e supporto, gestione paghe e stipendi) e cooperare con Legal e Commercial Director. Fanno altresì riferimento al Finance anche i gruppi:
 - o *Quality and Compliance*, che gestisce le funzioni Qualità, Safety and Security (fatta eccezione per gli aspetti relativi alle infrastrutture fisiche che sono gestiti dall'area operativa più sotto indicata e denominata Operation), GDPR, Travel & Mobility, D.Lgs. 231/2001, Gestione documentazione Cliente e coordina le attività legate agli audit effettuati dal Global Risk Team. Per le attività di Safety and Security, BCG si avvale anche della consulenza di un RSPP esterno (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione) che mantiene l'aggiornamento sulla normativa vigente.
- *Vendor Management*, che garantisce la compliance alle normative e le policy di BCG allo scopo di tutelare la Società dai rischi legati all'area fornitori, ottimizzare lo spending, acquistando prodotti/servizi alle migliori condizioni di mercato e migliorare i processi interni, identificando soluzioni adeguate; *Commercial Director*, la cui missione è di guidare il Consulting Team nella

preparazione e negoziazione degli aspetti commerciali dei contratti con i clienti, lavorando in sinergia con il Finance e Legal;

- *Legal*, la cui missione è supportare il Consulting Team nelle attività contrattualistiche con i clienti in cooperazione con il Finance. Svolge inoltre funzione di supporto nel supervisionare, anche attraverso il supporto del Global Legal Team e di consulenti legali esterni, che le attività di BCG siano svolte nel rispetto delle policy BCG e della normativa vigente.
- *Knowledge Team (KT)*, formata da una rete globale di ricercatori ed analisti, la cui missione è lavorare in stretta collaborazione con i team di consulenza e di marketing, con l'obiettivo di garantire loro le necessarie informazioni e ricerche per lo svolgimento delle attività orientate al cliente;
- *Information Technology*, organizzazione global (coordinata localmente dall'area operativa sotto denominata Operation) la cui missione è sviluppare, mantenere, aggiornare le infrastrutture IT necessarie alla erogazione dei servizi al Cliente nel pieno rispetto dei criteri di qualità (es. PC portatili, servizi e sistemi di comunicazione, server aziendali, sistemi informatici di gestione della conoscenza, infrastrutture di archiviazione sicura, produzione e stampa dei materiali);
- *Operations*, che si compone delle seguenti sottoaree:
 - o *Gestione Infrastrutture fisiche* (uffici, parco auto, ecc.), la cui missione è garantire la piena e sicura disponibilità delle infrastrutture fisiche (es. uffici, autovetture) strumentali alla erogazione dei servizi di consulenza e di supporto di BCG;
 - o *Sicurezza*, rientrano in quest'area le attività legate alla sicurezza degli impianti e degli ambienti (per le quali è stato definito un Responsabile sicurezza) e delle procedure specificamente dedicate.
 - o *Building & Carplan*, la cui missione è gestire e mantenere le infrastrutture fisiche (ufficio) e organizzare il parco auto BCG, attraverso i contatti giornalieri con il fornitore.
 - o *General Services*, che si occupa del rifornimento dei materiali per l'ufficio, delle piccole opere di manutenzione e della stampa e rilegatura dei documenti necessari per i meeting. Si occupa inoltre delle spedizioni.
 - o *Executive Assistants e Support Team*, il cui compito è assicurare al Consulting Team un supporto continuo legato a tutte le attività di gestione agenda, logistica, contatto con le segreterie cliente, redazione documenti, preparazione meeting e workshop. In specifici casi, il supporto è esteso anche all'area di compilazione note spese, timesheet, gestione dei rimborsi medici e inserimento richieste nel portale welfare.
 - o *Reception*, che si occupa in primo luogo dell'accoglienza e del supporto ai dipendenti, ai clienti in visita presso BCG e ai fornitori, ma anche dell'assegnazione e la corretta gestione delle sale riunioni e del materiale in entrata e in uscita dalle sedi BCG.
 - o *Eventi*, che si occupa della programmazione, sviluppo e gestione di tutti gli eventi BCG organizzati dalla sede di Milano/Roma o sedi estere e rivolti a target di livello Local, Regional o Global. Gli eventi possono essere in-site (ospitati dalla sede BCG Milano) o off-site (sedi esterne). Il team si occupa inoltre di supportare l'organizzazione di eventi richiesti da clienti o partner esterni a BCG e autorizzati da BCG. Insieme agli eventi, il team segue la gestione e sviluppo di Progetti Speciali, in collaborazione con il Business Services Team e con il Consulting Team
 - o *Local Impact*, che si occupa di individuare e supportare iniziative di volontariato nelle quali i dipendenti possano prendere parte, al fine di moltiplicare l'impatto di BCG sul territorio e creare internamente una cultura positiva e di aiuto reciproco.

Principali team di lavoro interni sono i seguenti:

- *MDP Meeting*: tutti i Managing Director and Partners e le figure apicali del Business Service Team si riuniscono con cadenza regolare in un comitato di aggiornamento e confronto chiamato MDP Meeting, presieduto dall'Amministratore Delegato.
- *People Team*: formato dal People Chair, dall'HR Director e dalle figure apicali a capo delle varie funzioni People si riunisce periodicamente per monitorare, creare e sviluppare le attività e iniziative legate al personale di BCG, al suo sviluppo e benessere. Il People team è presieduto da un Managing Director and Partner con funzione di People Chair.

Business Development Committee (BDC): è un organo collegiale formato da un comitato di quattro Managing Director and Partners e supportato operativamente da alcune funzioni del BST (quali Finance, HR, Legal, Staffing) che ha funzione di definizione e controllo delle politiche di pricing e di investimento con i clienti, di supporto nella definizione di progetti con Value Base Pricing e di supporto dell'Amministratore Delegato nella pianificazione a medio termine. Il BDC è presieduto da un Managing Director and Partner con funzione di BDC Chair.

1.4 Il sistema di controllo interno

Nella costruzione del Modello di Boston Consulting Group S.r.l. si è tenuto conto degli strumenti di governo dell'organizzazione della Società che ne garantiscono il funzionamento, e segnatamente di:

- **Statuto**: che contempla diverse previsioni relative al governo societario volte ad assicurare il corretto svolgimento dell'attività di gestione;
- **Sistema organizzativo**: composto dalle strutture/posizioni organizzative ed aree di responsabilità, rappresentato nell'Organigramma che è disponibile nell'intranet aziendale;
- **Codice Etico / Code of Conduct**: costituito da un insieme di regole di comportamento e principi di carattere generale che tutti i soggetti interni ed esterni, che hanno direttamente o indirettamente una relazione con BCG, devono rispettare e la cui violazione comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie previste dal sistema sanzionatorio del presente Modello;
- **Sistema procedurale**: composto da policy e procedure volte a regolamentare i processi rilevanti ed a fornire modalità operative e presidi di controllo per lo svolgimento delle attività aziendali. La Società osserva, altresì, la normativa di riferimento anche di settore.

In particolare, al fine di assicurare l'identificazione, la gestione ed il monitoraggio dei principali rischi di compliance, il Gruppo BCG si è dotata di un insieme di regole, procedure e linee guida per disciplinare i processi rilevanti. Tra le principali si segnalano:

- **Policy against bribery & corruption**, che delinea gli elementi principali del sistema di prevenzione della corruzione adottato da BCG; nell'ambito della policy sono altresì definite le regole per ospitalità e omaggi.
- **Conflict of interest policy**, che definisce le modalità di identificazione, valutazione e risoluzione dei potenziali conflitti di interessi che potrebbero sorgere nei rapporti con i clienti.
- **Charitable contributions**, che disciplina la gestione delle erogazioni liberali sia in termini di attività consulenziali svolte pro bono che di contributi economici.
- **Insider trading policy**, che ha l'obiettivo di presidiare l'utilizzo improprio delle informazioni sensibili non di pubblico dominio a cui il personale BCG può avere accesso.
- **Nondiscrimination policy**, che sancisce i principi di non discriminazione nei confronti di tutti i dipendenti BCG.
- **Copyright compliance policy**, che definisce le regole in materia di tutela del diritto d'autore.

2 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il presente documento, in attuazione degli artt. 6 e 7 del Decreto, disciplina il Modello di organizzazione, gestione e controllo di BCG per evitare la commissione di reati di cui al Decreto e leggi collegate da parte dei suoi soggetti apicali e sottoposti (di seguito, per brevità, il “Modello”).

L’adozione del Modello, oltre a rappresentare un motivo di esenzione dalla responsabilità della Società con riferimento alla commissione di alcune tipologie di reato, è un atto di responsabilità sociale di BCG, da cui scaturiscono benefici per una molteplicità di soggetti: soci, manager, dipendenti, creditori e tutti gli altri soggetti i cui interessi sono legati alla vita dell’impresa.

La presenza di un sistema di controllo dell’agire imprenditoriale, unitamente alla fissazione e divulgazione di principi etici, migliorando gli standard di comportamento adottati dalla Società, aumentano infatti la fiducia e l’ottima reputazione di cui la stessa gode nei confronti dei soggetti terzi e, soprattutto, assolvono una funzione normativa, in quanto regolano comportamenti e decisioni di coloro che quotidianamente sono chiamati a operare in favore della Società, in conformità ai suddetti principi etici e standard di comportamento.

In tale contesto, BCG ha, quindi, inteso avviare una serie di attività volte a rendere il proprio Modello organizzativo conforme ai requisiti previsti dal Decreto e coerente con il contesto normativo e regolamentare di riferimento, con i principi già radicati nella propria cultura di governance e con le indicazioni contenute nelle linee guida di categoria emanate dalle associazioni maggiormente rappresentative.

Inoltre, BCG ha adottato tutta una serie di regole volte a disciplinare il proprio operato e di principi cui deve uniformarsi l’agire di tutti coloro che operano nel suo interesse. Gli stessi sono contenuti, tra l’altro, all’interno del proprio Codice Etico.

2.1 Metodologia seguita per la predisposizione del Modello

In particolare, il processo di attività funzionali allo studio, elaborazione e redazione, da parte di BCG, del proprio Modello è stato strutturato in quattro fasi:

- fase 1: identificazione delle aree di rischio;
- fase 2: rilevazione della situazione esistente (as-is);
- fase 3: gap analysis e piano di azione (action plan);
- fase 4: disegno del Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Qui di seguito sono sinteticamente descritti gli obiettivi e le attività svolte nel corso di ciascuna fase.

2.1.1 Identificazione delle aree di rischio

L’art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica, tra i requisiti del Modello, l’individuazione dei processi e delle attività nel cui ambito possono essere commessi i reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti. Si tratta, in altri termini, di quelle attività e processi aziendali che comunemente vengono definiti “sensibili” (c.d. “aree di rischio”).

In questo contesto si collocano gli obiettivi della fase 1, che sono:

- l’identificazione degli ambiti aziendali oggetto dell’intervento e l’individuazione preliminare dei processi e delle attività sensibili;

- L'identificazione dei responsabili dei processi/attività sensibili, ovvero le risorse con una conoscenza approfondita dei processi/attività sensibili e dei meccanismi di controllo attualmente in essere (di seguito, "key individuals").

Propedeutica all'individuazione delle attività sensibili è stata l'analisi della documentazione relativa alla struttura societaria e organizzativa di BCG (organigramma, deleghe funzionali, procedure operative), svolta al fine di meglio comprendere l'attività della Società e di identificare gli ambiti aziendali oggetto dell'intervento.

La raccolta della documentazione rilevante e l'analisi della stessa da un punto di vista sia tecnico-organizzativo che legale ha permesso l'individuazione dei processi/attività sensibili e una preliminare identificazione delle funzioni responsabili di tali processi/attività.

2.1.2 Rilevazione della situazione esistente (As-Is)

Obiettivo della fase 2 è stata l'effettuazione dell'analisi e della valutazione, attraverso le interviste ai key individuals, delle attività sensibili precedentemente individuate, con particolare enfasi sui controlli.

Nello specifico, per ogni processo/attività sensibile individuato nella fase 1, sono state analizzate le sue fasi principali, le funzioni e i ruoli/responsabilità dei soggetti interni ed esterni coinvolti, nonché gli elementi di controllo esistenti, al fine di verificare in quali aree/settori di attività e secondo quali modalità si potessero astrattamente realizzare le fattispecie di violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

Nella rilevazione del sistema di controllo esistente sono stati presi come riferimento i seguenti principi di controllo:

- esistenza di procedure formalizzate;
- tracciabilità e verificabilità ex post delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informativi;
- segregazione dei compiti;
- esistenza di deleghe formalizzate coerenti con le responsabilità organizzative assegnate;
- lo sviluppo di attività formative specifiche sull'attività sensibile.

2.1.3 Gap analysis e piano di azione

Lo scopo della fase 3 è consistito nell'individuazione i) dei requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello organizzativo idoneo a prevenire le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti e ii) delle azioni di miglioramento del Modello organizzativo esistente.

Al fine di rilevare e analizzare in dettaglio il modello di controllo esistente a presidio dei rischi riscontrati ed evidenziati nell'attività di analisi sopra descritta e di valutare la conformità del modello stesso alle previsioni del Decreto, BCG ha quindi eseguito un'analisi comparativa (c.d. "gap analysis") tra il Modello organizzativo e di controllo esistente ("as is") e un modello astratto di riferimento valutato sulla base delle esigenze manifestate dalla disciplina di cui al Decreto ("to be").

Attraverso il confronto operato con la gap analysis è stato possibile desumere aree di miglioramento del sistema di controllo interno esistente e, sulla scorta di quanto emerso, è stato predisposto un piano di attuazione teso a individuare i requisiti organizzativi caratterizzanti un Modello di organizzazione, gestione e controllo conforme a quanto disposto dal Decreto e le azioni di miglioramento del sistema di controllo interno.

2.1.4 Disegno del Modello di organizzazione, gestione e controllo

Scopo della fase 4 è stata la definizione del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, articolato in tutte le sue componenti e regole di funzionamento, idoneo alla prevenzione dei reati e personalizzato alla realtà aziendale, in conformità alle disposizioni del Decreto e alle linee guida delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative (tra le quali in primis Confindustria).

La realizzazione della fase 4 è stata supportata sia dai risultati delle fasi precedenti, sia dalle scelte di indirizzo degli organi decisionali della Società.

2.2 Adozione del Modello e sua attuazione

2.2.1 Adozione

Il presente Modello, elaborato e redatto secondo quanto descritto in precedenza, è stato adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione di BCG, in conformità all'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto.

Sotto la propria esclusiva responsabilità, BCG provvede all'attuazione del Modello nel proprio ambito organizzativo in relazione alle proprie caratteristiche e alle attività dalla stessa in concreto poste in essere nelle aree a rischio.

2.2.2 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di BCG.

È peraltro riconosciuta all'Amministratore Delegato di BCG la facoltà di apportare al testo del presente Modello eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale (quali, ad esempio, quelle necessarie per l'adeguamento del testo del presente Modello all'eventuale, futura variazione di riferimenti normativi, societari ed organizzativi).

2.3 Finalità e destinatari

Con l'adozione del Modello di organizzazione, gestione e controllo la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale e ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da Confindustria così come nel tempo aggiornate.

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- Componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e il Revisore Legale dei Conti;
- Dirigenti;
- Dipendenti;
- Consulenti, collaboratori, fornitori, agenti, distributori ed eventuali partner nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono di seguito definiti "Destinatari".

2.4 La mappa delle attività "sensibili" di BCG

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuate le attività "sensibili" della Società, tenendo conto dell'attuale operatività di BCG e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività e i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- Adempimenti amministrativi e attività ispettive;
- Attività commerciali e gestione progetti;
- Charitable Contributions;
- Comunicazioni sociali;
- Finanziamenti e contributi pubblici;
- Gestione delle informazioni privilegiate;
- Gestione del credito;
- Gestione dei rapporti con interlocutori istituzionali;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione della fiscalità;
- Gestione della sicurezza informatica;
- Gestione smaltimento rifiuti.
- Gift & Hospitality (incl. Travel & Expenses);
- Health & Safety;
- Politiche retributive del personale;
- Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e gestione dei contenziosi;
- Rapporti con gli organi di controllo e segreteria societaria;
- Rapporti con terze parti;
- Rapporti intercompany;
- Selezione e gestione del personale;
- Sponsorship;
- Utilizzo di materiale tutelato dal diritto d'autore;

2.5 La struttura del Modello Organizzativo di BCG

Il Modello si compone di una Parte Generale, illustrativa del contesto normativo di riferimento, degli obiettivi, delle linee di struttura e delle modalità di implementazione dello stesso, e delle seguenti Parti Speciali finalizzate al presidio delle attività a rischio precedentemente individuate:

- Parte Speciale A: I reati nei confronti della pubblica amministrazione, il reato di corruzione fra privati ed il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Parte Speciale B: I reati societari, i reati tributari, i reati di agiotaggio e la disciplina del market abuse;
- Parte Speciale C: I reati in materia di salute e sicurezza;
- Parte Speciale D: I reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio e i delitti di criminalità organizzata;
- Parte Speciale E: I reati informatici e trattamento illecito dei dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- Parte Speciale F: I reati ambientali;
- Parte Speciale G: I reati contro la personalità individuale, reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e reati di razzismo e xenofobia.

I profili di rischio inerenti i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al presente Modello di Organizzazione Gestione e Controllo e dai presidi generali di cui al Codice Etico.

2.6 Modello e Codice Etico

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello sono coerenti con quelle del **Codice Etico** (Code of Conduct del Boston Consulting Group), pur avendo il presente Modello finalità specifiche in ottemperanza al D.Lgs. 231/2001.

Sotto tale profilo, infatti:

- Il Codice Etico rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale da parte delle società del Gruppo Boston Consulting allo scopo di esprimere dei principi di "deontologia aziendale" che il Gruppo Boston Consulting riconosce come propri e sui quali richiama l'osservanza da parte di tutti i Dipendenti, Responsabili, Collaboratori, Esponenti Aziendali, Consulenti e Partners;
- Il Modello risponde invece a specifiche prescrizioni contenute nel D.Lgs. 231/2001, finalizzate a prevenire la commissione di particolari tipologie di reati che, se commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente, possono comportare una responsabilità amministrativa da reato in base alle disposizioni del Decreto medesimo. Il Modello detta regole e prevede procedure che devono essere rispettate allo scopo di costituire l'esimente per la Società ai fini della responsabilità di cui al D.Lgs. 231/2001.

3 L'Organismo di Vigilanza

3.1 L'Organismo di Vigilanza di The Boston Consulting Group S.r.l.

La Società ha attribuito il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo all'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV" o "Organismo"), dotato dei requisiti di seguito indicati e volto ad assicurare un'effettiva ed efficace attuazione del Modello stesso.

3.2 I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere dotati dei requisiti dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

AUTONOMIA E INDIPENDENZA: l'Organismo deve restare estraneo ad ogni forma di interferenza e pressione da parte dei vertici operativi e non essere in alcun modo coinvolto nell'esercizio di attività operative e decisioni gestorie. L'Organismo di Vigilanza non deve trovarsi in situazione di conflitto di interesse e non devono essere attribuiti all'Organismo nel suo complesso, ma anche ai singoli componenti, compiti operativi che ne possano minare l'autonomia.

Il requisito dell'autonomia e dell'indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all'interno della stessa.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare "alla pari".

PROFESSIONALITÀ: ovvero possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto e efficace dell'attività assegnata. La professionalità e l'autorevolezza dell'Organismo sono poi connesse alle sue esperienze professionali. In tal senso, la Società ritiene di particolare rilevanza l'attento esame dei *curricula* dei possibili candidati e le precedenti esperienze, privilegiando profili che abbiano maturato una specifica professionalità in materia.

CONTINUITÀ D'AZIONE: l'OdV svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale.

ONORABILITÀ: in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

I requisiti sopra descritti devono essere verificati in sede di nomina da parte del Consiglio di Amministrazione.

La Società individua i componenti dell'Organismo di Vigilanza tra soggetti particolarmente qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del D.Lgs. n. 231/2001, in modo da garantire all'Organismo adeguata competenza in materia di sistemi di controllo interno, legale, contabile, di *risk assessment*, nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità.

L'Organismo, una volta nominato, si doterà di un Regolamento interno che disciplina le proprie modalità operative, le attività di reporting nei confronti degli altri organi di controllo (sia interni che esterni), nonché gli adempimenti formali e sostanziali cui è tenuto in forza del proprio incarico. Detto Regolamento, una volta approvato dall'Organismo di Vigilanza, dovrà essere presentato in Consiglio di Amministrazione per la necessaria presa visione.

3.3 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell'OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (c.d. "patteggiamento") e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal R. D. 267/1942;
 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del D.Lgs. 61/2002;
 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-*quater* D.Lgs. 58/1998.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della L. 575/1965, come sostituito dall'art. 3 della L. 55/1990 e successive modificazioni.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni, decade con la data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio ed è rieleggibile. La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.4 I compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per lo svolgimento dei propri compiti il Consiglio di Amministrazione attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget* di spesa annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo il Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite e i presidi approntati siano seguiti nel modo più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;
- vigilanza affinché il Codice Etico e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;

- segnalazione al Consiglio di Amministrazione degli eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- valuta e propone l'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

3.5 L'attività di reporting

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello e all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*:

- I. la prima su **base continuativa**;
- II. la seconda a **cadenza annuale**, nei confronti del Consiglio di Amministrazione e, ove nominato, del Collegio Sindacale, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (c.d. "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti e informazioni al Consiglio di Amministrazione.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento e al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

3.6 Obblighi di informativa nei confronti dell'OdV

L'OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i) segnalazioni;
- ii) informazioni.

L'Organismo di Vigilanza assicura la massima riservatezza in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite, fatte salve le esigenze inerenti allo svolgimento delle indagini nell'ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all'OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

i) Le segnalazioni

Tutti i Destinatari sono tenuti a segnalare prontamente all'Organismo di Vigilanza di BCG ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza di norme comportamentali di cui al Codice Etico della Società nonché dei principi di comportamento e delle modalità esecutive di svolgimento delle attività identificate "a rischio" e disciplinate nel Modello.

Le segnalazioni, qualora indirizzate all'Organismo di Vigilanza di BCG, possono essere effettuate sia a mezzo di posta fisica all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza di Boston Consulting Group S.r.l.
Via Ugo Foscolo n. 1
20121 Milano

che di posta elettronica all'indirizzo:

organismodivigilanza@bcg.com

Versione gmail

E' stato inoltre istituito un canale alternativo di segnalazione all'Organismo di Vigilanza al seguente indirizzo: p.gallarati@nctm.it

La casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione deve essere motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto al capitolo sul Sistema Disciplinare.

L'Organismo agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di BCG o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

ii) Le informazioni

L'Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All'Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni e accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali e enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice Etico a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice Etico, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'OdV.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante le modalità e gli indirizzi precedentemente indicati.

3.7 Whistleblowing – tutela del dipendente e/o del collaboratore che segnala illeciti – art. 6, comma 2-bis del D.Lgs. 231/2001

Le segnalazioni di cui al precedente punto e, in generale, le segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordati, o di violazioni (anche presunte) del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui i destinatari del presente Modello siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, avvengono nell'alveo delle disposizioni normative previste in materia di *whistleblowing*, con particolare riferimento alla tutela del segnalante da qualsiasi forma di ritorsione e/o discriminazione.

In particolare, è vietato porre in essere atti di ritorsione o discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante (o *whistleblower*) per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione, in ossequio alle disposizioni normative di cui all'art. 6, comma 2-*bis*, del D.lgs. 231/2001.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale.

Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

L'onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Eventuali violazioni delle misure a tutela del *whistleblower* o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al successivo capitolo 5 "Sistema Disciplinare".

4 Formazione e informazione

4.1 Disposizioni generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

Al termine delle attività formative è effettuata una verifica del grado di apprendimento e del livello di soddisfazione dei partecipanti.

La formazione e l'informativa sono curate dalla Società, in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza.

4.2 Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali dall'Amministratore Delegato.

Tutti i Dipendenti e gli Apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza e accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o documenti su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un set informativo contenente il Modello e il Codice Etico, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche e informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

4.3 Formazione del personale

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio di seguito enucleato.

BCG prevederà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;
- il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il Codice Etico della Società;
- il ruolo dell'Organismo di Vigilanza e i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L'Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

La Società provvederà ad istituire una specifica sezione della *intranet* aziendale, dedicata al tema - e aggiornata periodicamente - al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Codice Etico e del Modello.

4.4 Informativa ai "Terzi Destinatari"

La Società impone la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico tra i c.d. "Terzi Destinatari", quali consulenti, collaboratori, fornitori e ulteriori soggetti esterni che operano per conto della Società.

L'informativa è assicurata attraverso la circolarizzazione di una comunicazione ufficiale o con l'esplicito riferimento all'interno dei contratti in merito all'esistenza del Modello e del Codice Etico.

BCG provvede ad inserire nei contratti con le terze parti con cui opera apposite clausole che prevedono, in caso di inosservanza dei principi etici stabiliti, la risoluzione degli obblighi negoziali.

5 SISTEMA DISCIPLINARE

5.1 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, lettera e) e dall'articolo 7, comma 4, lettera b) del Decreto, dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello stesso.

Per quanto riguarda BCG, al fine di incentivare il rispetto e di promuovere l'attuazione del presente Modello, è predisposto un sistema disciplinare, volto a sanzionare:

- le condotte e i comportamenti in contrasto con le disposizioni contenute nel presente Modello, nel Code of Conduct, nelle regole e nelle procedure aziendali adottate dalla Società;
- la violazione delle misure poste a tutela del *whistleblower*;
- la presentazione di segnalazioni infondate con dolo o colpa grave.

L'osservanza delle disposizioni e delle regole comportamentali previste dal Modello costituisce adempimento da parte dei dipendenti di BCG degli obblighi previsti dall'art. 2104, comma 2, c.c.; obblighi dei quali il contenuto del medesimo Modello rappresenta parte sostanziale e integrante.

I comportamenti tenuti dai dipendenti in violazione delle disposizioni del presente Modello costituiscono, pertanto, illeciti disciplinari; la commissione di illeciti disciplinari è sanzionata da BCG mediante l'applicazione di sanzioni, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), in particolare allorché si tratti di comminare una sanzione più grave del rimprovero verbale.

Poiché le regole di condotta previste dal presente Modello sono assunte da BCG in piena autonomia rispetto ai profili di illiceità eventualmente conseguenti alle condotte stesse, l'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito dei procedimenti penali eventualmente iniziati nei confronti dei dipendenti.

BCG rinvia, per la disciplina dei rapporti con i propri dipendenti, al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende del terziario di mercato: distribuzione e servizi (di seguito, C.C.N.L.).

Il vigente C.C.N.L. del commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi (Confcommercio) agli artt. 220 e ss. regola la materia dei provvedimenti disciplinari.

In applicazione della suddetta disciplina, si procede di seguito a riportare i possibili illeciti disciplinari afferenti alle violazioni del presente Modello nelle fattispecie ivi astrattamente previste:

1. biasimo inflitto verbalmente;
2. biasimo inflitto per iscritto;
3. multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della normale retribuzione;
4. sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5. licenziamento disciplinare senza preavviso.

I suddetti provvedimenti saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano, nel pieno rispetto del principio di gradualità e proporzionalità tra infrazione commessa e sanzione irrogata, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

In applicazione dei principi sopra esposti, incorre nel provvedimento del biasimo verbale il lavoratore che violi una delle procedure interne previste dal Modello o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

Il provvedimento del biasimo scritto si applica al lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure interne previste dal Modello o nell'adottare nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

Il provvedimento della multa si applica al lavoratore che:

- a) nel violare le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio: ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo;
- b) ritardi nell'inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta, in violazione di obblighi e procedure del Modello;
- c) esegua con negligenza il lavoro affidatogli in relazione agli obblighi o procedure di cui al presente Modello;
- d) si assenti dal lavoro sino a tre giorni nell'anno solare senza comprovata giustificazione, in violazione di obblighi e procedure del Modello;
- e) non dia immediata notizia all'azienda di ogni mutamento della propria dimora, sia durante il servizio sia durante i congedi, in violazione di obblighi e procedure del Modello.

La sospensione dal lavoro e dalla retribuzione sarà applicata al lavoratore che in violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso:

- a) arrechi danno alle cose ricevute in dotazione e uso, con dimostrata responsabilità;
- b) si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- c) commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.

Il licenziamento si applica nelle ipotesi in cui vi sia da parte del lavoratore:

- a) assenza ingiustificata oltre tre giorni nell'anno solare, in violazione di obblighi e procedure del Modello;
- b) recidiva nei ritardi ingiustificati oltre la quinta volta nell'anno solare, dopo formale diffida per iscritto, in violazione di obblighi e procedure del Modello;
- c) grave violazione degli obblighi di cui all'art. 220, 1 e 2 comma del C.C.N.L., in violazione di obblighi e procedure del Modello;
- d) violazione delle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto, in violazione di obblighi e procedure del Modello;
- e) abuso di fiducia, concorrenza, violazione del segreto d'ufficio, in violazione di obblighi e procedure del Modello;
- f) esecuzione, in concorrenza con l'attività dell'azienda, di lavoro per conto proprio o di terzi, fuori dell'orario di lavoro, in violazione di obblighi e procedure del Modello;
- g) recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi, in violazione di obblighi e procedure del Modello;
- h) adozione nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili di un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal d.lgs. 231/2001.

Il licenziamento può essere intimato per giusta causa (art. 2119 c.c. e art. 229 del CCNL) o per “giustificato motivo con preavviso”, oltre ai casi esemplificativamente previsti dall’art. 229 del CCNL, nel caso in cui il Dipendente adotti nell’espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal d.lgs. 231/2001.

E’ fatta in ogni caso salva la prerogativa di BCG di chiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Modello da parte di un Dipendente. La Società che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare dell’ammonizione scritta, specificando l’entità del danno. Il risarcimento dei danni eventualmente richiesto sarà commisurato:

- al livello di responsabilità e autonomia del Dipendente, autore dell’illecito disciplinare;
- all’eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso;
- al grado di intenzionalità del suo comportamento;
- alla gravità degli effetti del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio cui la Società ragionevolmente ritiene di essere stata esposta - ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il presente Modello (ovvero le parti rilevanti di esso ai fini di cui al presente Capitolo) deve essere affisso permanentemente in luoghi di lavoro accessibili a tutti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori.

I provvedimenti disciplinari sono irrogati, nel rispetto delle norme procedurali e sostanziali vigenti, dall’Amministratore Delegato e/o dall’Head of Operations, anche su richiesta o segnalazione dell’Organismo di Vigilanza.

Il lavoratore colpito da provvedimento disciplinare, il quale intenda impugnare la legittimità del provvedimento stesso, può avvalersi delle procedure di conciliazione previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori o di quelle previste dal C.C.N.L.

5.2 Sanzioni nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di Dirigenti, delle procedure e istruzioni interne previste dal presente Modello, delle misure a tutela del whistleblower, di presentazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni infondate o di adozione, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dirigenti di aziende industriali.

Se la violazione del Modello determina la sopravvenuta carenza del rapporto di fiducia tra la Società e il dirigente, la sanzione è individuata nel licenziamento per giusta causa.

5.3 Sanzioni nei confronti di altri soggetti

5.3.1 Amministratori e sindaci

In caso di violazione del presente Modello da parte di alcuno degli Amministratori e dei Sindaci della Società, l’Organismo informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale di tale violazione per l’adozione di adeguati provvedimenti, che possono consistere, in relazione alla gravità del comportamento, in:

- censura scritta a verbale;
- sospensione del diritto al gettone di presenza o alla indennità di carica fino a un massimo corrispondente a tre riunioni dell’organo:

- segnalazione all'Assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti (revoca per giusta causa, azione di responsabilità, altro).

Nel caso in cui le funzioni dell'Organismo siano affidate al Collegio Sindacale e le violazioni riguardino uno dei suoi componenti, l'Organismo informa il Consiglio di Amministrazione e l'Assemblea dei Soci.

5.3.2 Consulenti e Partners

In caso di violazione del presente Modello da parte di lavoratori autonomi, fornitori, Consulenti, Partners o altro soggetto avente rapporti contrattuali con BCG, tale da determinare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, l'Organismo informa le funzioni aziendali competenti per l'adozione degli opportuni provvedimenti, quali la risoluzione dei rapporti contrattuali con gli stessi o l'applicazione di penali, in conformità alle norme di legge che disciplinano i rapporti con tali soggetti e alle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste dal Modello, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo da parte di questi soggetti terzi di non adottare atti o assumere comportamenti tali da determinare una violazione del Modello e/o del Decreto da parte di BCG. In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la risoluzione del contratto con eventuale applicazione di penali.

1 Appendice I - La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001

1.1 Fattispecie di reato

I reati per i quali l'ente può essere ritenuto responsabile ai sensi del d.lgs. 231/2001 - se commessi nel suo interesse o a suo vantaggio dai soggetti qualificati ex art. 5, comma 1 del Decreto stesso - sono compresi nelle seguenti categorie:

Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio (artt. 24 e 25 del Decreto)

- Malversazione a danno dello Stato (art. 316-*bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-*ter* c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di un altro Ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319-*bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-*ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-*quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.);
- Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis* del Decreto)

- Documenti informatici (art. 491-*bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
- Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-*quinquies* c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);

- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.).

Delitti di criminalità organizzata (art. 24-*ter* del Decreto)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-*bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5], c.p.p.).

Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-*bis* del Decreto)

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-*bis*.1 del Decreto)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-*bis* c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-*ter* c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

Reati societari (art. 25-ter del Decreto)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione fra privati (art. 2635, comma 3, c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis, comma 1, c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del Decreto)

- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo del Titolo I, Libro II (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.lgs. N. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-*quater*.1 del Decreto)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).

Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqües* del Decreto)

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600-*quater* 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqües* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).

Reati di abuso di mercato

Reati (art. 25-*sexies* del Decreto):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 58/1998 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185, D.lgs. 58/1998 - TUF).

Illeciti Amministrativi (art. 187-*quinqües* TUF):

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis*, D.lgs. 58/1998 - TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 187-*ter*, D.lgs. 58/1998 - TUF).

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-*septies* del Decreto)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 590, comma 3, c.p.).

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-*ter*.1 c.p.).

Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore (art. 25-*novies* del Decreto)

- Protezione penale dei diritti di utilizzazione economica e morale (art. 171, comma 1, lett. a]-*bis* e comma 3, L. 633/1941);
- Tutela penale del *software* e delle banche dati (art. 171-*bis*, comma 1 e comma 2, L. 633/1941);
- Tutela penale delle opere audiovisive (art. 171-*ter*, L. 633/1941);
- Responsabilità penale relativa ai supporti (art. 171-*septies*, L. 633/1941);

- Responsabilità penale relativa a trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171-*octies*, L. 633/1941).

Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-*decies* del Decreto)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

Reati ambientali (art. 25-*undecies* del Decreto)

Si tratta di reati previsti dal codice penale e da leggi speciali.

- Inquinamento ambientale (art. 452-*bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-*quater* c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.);
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.).
- Importazione, esportazione, detenzione utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art.3-*bis* e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, D.lgs. 152/2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, D.lgs. 152/2006);
- Bonifica dei siti (art. 257, D. lgs. 152/2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D. lgs. 152/2006);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. 152/2006);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (art. 260-*bis*, D.lgs. 152/2006);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-*quaterdecies* c.p.);
- Sanzioni (art. 279, D.lgs. n. 152/2006);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.lgs. N. 202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993, art. 3).

Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-*bis*, 3-*ter* e comma 5, D.lgs. n. 286/1998);
- Lavoro subordinato e tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. n. 286/1998).

Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.).

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e gioco d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies del Decreto)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)

Reati tributari (art. 25-quiquestecies del Decreto)

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)

Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva] (art. 12, L. n. 9/2013)

- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Reati transnazionali (art. 10 - L. 146/2006)

Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale:

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso, anche straniera (art. 416-bis c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del Testo Unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del Testo Unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del Testo Unico di cui al D.lgs. 286/1998);

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

I reati e gli illeciti amministrativi sopra richiamati possono comportare la responsabilità amministrativa dell'Ente che, pur avendo sede principale nel territorio italiano, sono stati commessi all'estero.

1.2 Sanzioni

Per quanto attiene alle (rilevanti) sanzioni applicabili alla società che incorra nella responsabilità di cui al Decreto, esse possono essere distinte in sanzioni di tipo pecuniario e di tipo interdittivo, quali la proibizione di contrarre con la pubblica amministrazione, il divieto di pubblicità, l'interdizione dall'esercizio dell'attività, in via temporanea o definitiva, la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi e ciò secondo una graduazione crescente in base alla gravità o reiterazione dell'illecito.

Per quanto attiene alla sanzione pecuniaria, essa è obbligatoriamente applicata, in base all'articolo 10, 1 comma, in ogni ipotesi di responsabilità amministrativa da reato, mentre le altre sanzioni sono accessorie a quella pecuniaria ed eventuali a seconda del reato effettivamente commesso.

I criteri di commisurazione della sanzione pecuniaria sono di due tipi:

- a) quelli oggettivi, legati alla gravità del fatto ed al grado della responsabilità dell'ente, nonché alle attività poste in essere per eliminare o limitare le conseguenze dannose del fatto e prevenire la commissione di ulteriori illeciti, che incidono sulla determinazione del numero delle quote applicate;
- b) quelli soggettivi, legati alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente, che incidono sulla determinazione del valore pecuniario della quota, al fine di assicurare l'efficacia della sanzione.

La sanzione pecuniaria è inoltre soggetta ad un regime di riduzione, da un terzo alla metà, in virtù di determinati fatti, che potrebbero definirsi attenuanti, di carattere oggettivo.

Per quanto attiene alle sanzioni interdittive, i criteri di scelta per la determinazione del tipo e della durata della sanzione interdittiva sono quelli già previsti per la sanzione pecuniaria e con riferimento alla loro idoneità a prevenire illeciti ulteriori; esse hanno quindi valenza preventiva, oltre che punitiva.

Da notare che la legge prevede la possibilità che, in luogo della sanzione della interdizione dalla attività - che può assumere i contorni di una vera e propria condanna a morte per l'ente - il giudice possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale, appositamente nominato, al fine preminente di evitare gravi pregiudizi per la collettività o rilevanti ripercussioni per l'occupazione. In tal caso il profitto derivante dalla prosecuzione dell'attività viene confiscato.

Segnaliamo infine che l'articolo 17 del Decreto prevede l'esclusione della applicazione di sanzioni interdittive ove, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, vengano eliminate le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione di Modelli organizzativi idonei, e sempreché il danno sia stato risarcito e sia stato messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

Per completezza, segnaliamo da ultimo che, ai sensi degli artt. 9-11 del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 (già articolo 80 del Decreto), è stata prevista l'istituzione, presso il casellario giudiziale centrale, dell'anagrafe nazionale delle sanzioni amministrative irrogate alle società o altri enti. Tale anagrafe raccoglie i provvedimenti sanzionatori divenuti irrevocabili ove rimangono per cinque anni dall'applicazione

della sanzione pecuniaria o per dieci anni dall'applicazione della sanzione interdittiva, se negli stessi periodi non sia stato commesso un ulteriore illecito amministrativo.

1.3 I presupposti della responsabilità dell'ente

L'ente può essere chiamato a rispondere nel caso di commissione, o tentata commissione, di un reato da parte di una o più persone fisiche qualificate, ove tale reato risulti commesso nell'interesse dell'ente o a suo vantaggio.

In particolare, il reato deve essere stato commesso da determinati soggetti che abbiano con l'ente un rapporto funzionale e, precisamente, da coloro che si trovino:

- in posizione apicale⁵ rispetto alla struttura dell'ente, cioè al vertice del medesimo; ovvero
- in posizione di sottoposti a tali soggetti ⁶.

E' opportuno, altresì, ribadire che la società non risponde, per espressa previsione legislativa (art. 5, comma 2, del Decreto), se le persone sopra indicate hanno agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi.

1.4 Vicende modificative dell'ente

Il d.lgs. 231/2001 disciplina il regime della responsabilità patrimoniale dell'ente anche in relazione alle vicende modificative dell'ente, quali la trasformazione, la fusione, la scissione e la cessione d'azienda.

Secondo l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 231/2001, dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria risponde l'ente con il suo patrimonio o con il fondo comune, laddove la nozione di patrimonio deve essere riferita alle società e agli enti con personalità giuridica, mentre la nozione di "fondo comune" concerne le associazioni non riconosciute. Tale previsione costituisce una forma di tutela a favore dei soci di società di persone e degli associati ad associazioni, scongiurando il rischio che gli stessi possano essere chiamati a rispondere con il loro patrimonio personale delle obbligazioni derivanti dalla comminazione all'ente delle sanzioni pecuniarie. La disposizione in esame rende, inoltre, manifesto l'intento del Legislatore di individuare una responsabilità dell'ente autonoma rispetto non solo a quella dell'autore del reato (si veda, a tale proposito, l'art. 8 del d.lgs. 231/2001), ma anche rispetto ai singoli membri della compagine sociale.

Gli artt. 28-33 del d.lgs. 231/2001 regolano l'incidenza sulla responsabilità dell'ente delle vicende modificative connesse a operazioni di trasformazione, fusione, scissione e cessione di azienda. Il Legislatore ha tenuto conto di due esigenze contrapposte:

- da un lato, evitare che tali operazioni possano costituire uno strumento per eludere agevolmente la responsabilità amministrativa dell'ente;
- dall'altro, non penalizzare interventi di riorganizzazione privi di intenti elusivi. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 afferma "Il criterio di massima al riguardo seguito è stato quello di regolare la sorte delle sanzioni pecuniarie conformemente ai principi dettati dal codice civile in ordine alla generalità degli altri debiti dell'ente originario, mantenendo, per converso, il

⁵ Si considera soggetto in posizione apicale colui che riveste funzioni di rappresentanza dell'ente (ad esempio, il Presidente della società), di amministrazione o direzione (ad esempio, gli Amministratori ed i Direttori Generali); resta inteso che le funzioni di cui ai punti precedenti possono essere svolte anche presso una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale (per esempio, il Direttore di una filiale o di una divisione). Inoltre, si considera in posizione apicale colui che esercita la gestione e il controllo dell'ente, anche di fatto (ad esempio, l'amministratore di fatto o il socio unico che si occupa della gestione).

⁶ Per quanto attiene ai "sottoposti" degli apicali, devono considerarsi tali tutti i soggetti che operano in posizione sottoposta alla "direzione o alla vigilanza" dei vertici dell'ente, ossia ogni persona che abbia, con l'ente, un qualsivoglia rapporto funzionale (tra cui, ad esempio, i preposti e tutti i lavoratori subordinati).

collegamento delle sanzioni interdittive con il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato”.

In caso di trasformazione, l'art. 28 del d.lgs. 231/2001 prevede (in coerenza con la natura di tale istituto che implica un semplice mutamento del tipo di società, senza determinare l'estinzione del soggetto giuridico originario) che resta ferma la responsabilità dell'ente per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto.

In caso di fusione, l'ente che risulta dalla fusione (anche per incorporazione) risponde dei reati di cui erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione (art. 29 del d.lgs. 231/2001). L'ente risultante dalla fusione, infatti, assume tutti i diritti e obblighi delle società partecipanti all'operazione (art. 2504-bis, primo comma, c.c.) e, facendo proprie le attività aziendali, accorpa altresì quelle nel cui ambito sono stati posti in essere i reati di cui le società partecipanti alla fusione avrebbero dovuto rispondere.

L'art. 30 del d.lgs. 231/2001 prevede che, nel caso di scissione parziale, la società scissa rimane responsabile per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto.

Gli enti beneficiari della scissione (sia totale che parziale) sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall'ente scisso per i reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto, nel limite del valore effettivo del patrimonio netto trasferito al singolo ente.

Tale limite non si applica alle società beneficiarie, alle quali risulta devoluto, anche solo in parte, il ramo di attività nel cui ambito è stato commesso il reato.

Le sanzioni interdittive relative ai reati commessi anteriormente alla data in cui la scissione ha avuto effetto si applicano agli enti cui è rimasto o è stato trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

L'art. 31 del d.lgs. 231/2001 prevede disposizioni comuni alla fusione e alla scissione, concernenti la determinazione delle sanzioni nell'eventualità che tali operazioni straordinarie siano intervenute prima della conclusione del giudizio. Viene chiarito, in particolare, il principio per cui il giudice deve commisurare la sanzione pecuniaria, secondo i criteri previsti dall'art. 11, comma 2, del d.lgs. 231/2001, facendo riferimento in ogni caso alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente originariamente responsabile, e non a quelle dell'ente cui dovrebbe imputarsi la sanzione a seguito della fusione o della scissione.

In caso di sanzione interdittiva, l'ente che risulterà responsabile a seguito della fusione o della scissione potrà chiedere al giudice la conversione della sanzione interdittiva in sanzione pecuniaria, a patto che: (i) la colpa organizzativa che ha reso possibile la commissione del reato sia stata eliminata, e (ii) l'ente abbia provveduto a risarcire il danno e messo a disposizione (per la confisca) la parte di profitto eventualmente conseguito. L'art. 32 del d.lgs. 231/2001 consente al giudice di tener conto delle condanne già inflitte nei confronti degli enti partecipanti alla fusione o dell'ente scisso al fine di configurare la reiterazione, a norma dell'art. 20 del d.lgs. 231/2001, in rapporto agli illeciti dell'ente risultante dalla fusione o beneficiario della scissione, relativi a reati successivamente commessi. Per le fattispecie della cessione e del conferimento di azienda è prevista una disciplina unitaria (art. 33 del d.lgs. 231/2001), modellata sulla generale previsione dell'art. 2560 c.c.; il cessionario, nel caso di cessione dell'azienda nella cui attività è stato commesso il reato, è solidalmente obbligato al pagamento della sanzione pecuniaria comminata al cedente, con le seguenti limitazioni:

- è fatto salvo il beneficio della preventiva escussione del cedente;
- la responsabilità del cessionario è limitata al valore dell'azienda ceduta e alle sanzioni pecuniarie che risultano dai libri contabili obbligatori ovvero dovute per illeciti amministrativi dei quali era, comunque, a conoscenza.

Al contrario, resta esclusa l'estensione al cessionario delle sanzioni interdittive inflitte al cedente.

1.5 Reati commessi all'estero

Secondo l'art. 4 del d.lgs. 231/2001, l'ente può essere chiamato a rispondere in Italia in relazione a reati - rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti - commessi all'estero. La Relazione illustrativa al d.lgs. 231/2001 sottolinea la necessità di non lasciare sfornita di sanzione una situazione criminologica di frequente verifica, anche al fine di evitare facili elusioni dell'intero impianto normativo in oggetto.

I presupposti (previsti dalla norma ovvero desumibili dal complesso del d.lgs. 231/2001) su cui si fonda la responsabilità dell'ente per reati commessi all'estero sono:

- i. il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso).
Il rinvio agli artt. 7-10 c.p. è da coordinare con le previsioni degli articoli da 24 a 25-undecies del d.lgs. 231/2001, sicché - anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del d.lgs. 231/2001 - a fronte della serie di reati menzionati dagli artt. 7-10 c.p., la società potrà rispondere soltanto di quelli per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- iv. (sussistendo i casi e le condizioni di cui ai predetti articoli del codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto).

1.6 Procedimento di accertamento dell'illecito

La responsabilità per illecito amministrativo derivante da reato viene accertata nell'ambito di un procedimento penale. A tale proposito, l'art. 36 del d.lgs. 231/2001 prevede che "la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell'ente appartiene al giudice penale competente per i reati dai quali gli stessi dipendono. Per il procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo dell'ente si osservano le disposizioni sulla composizione del tribunale e le disposizioni processuali collegate relative ai reati dai quali l'illecito amministrativo dipende".

Altra regola, ispirata a ragioni di effettività, omogeneità ed economia processuale, è quella dell'obbligatoria riunione dei procedimenti: il processo nei confronti dell'ente dovrà rimanere riunito, per quanto possibile, al processo penale instaurato nei confronti della persona fisica autore del reato presupposto della responsabilità dell'ente (art. 38 del d.lgs. 231/2001). Tale regola trova un contemperamento nel dettato dell'art. 38, comma 2, del d.lgs. 231/2001, che, viceversa, disciplina i casi in cui si procede separatamente per l'illecito amministrativo. L'ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo; quando il legale rappresentante non compare, l'ente costituito è rappresentato dal difensore (art. 39, commi 1 e 4, del d.lgs. 231/2001).

1.7 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione dei reati

Poiché l'obiettivo della norma è non solo punire ma anche prevenire la commissione di reati, il legislatore ha stabilito in alcune ipotesi una esimente generale, in altre una riduzione di pena, in presenza di un sistema di prevenzione idoneo.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede una forma specifica di esenzione da detta responsabilità qualora l'ente, in caso di reato commesso da un soggetto in posizione apicale, dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Si ha esclusione della responsabilità ove le predette condizioni ricorrano, nel loro complesso, al momento della commissione del reato o illecito; tuttavia, anche l'adozione e l'attuazione del Modello avvenute in un momento successivo alla commissione del reato o illecito svolgono comunque effetti positivi in ordine alle sanzioni irrogabili all'ente (artt. 12 e 17 del Decreto).

Nel caso, invece, di un reato commesso da soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza, la società risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dalla violazione degli obblighi di direzione o vigilanza alla cui osservanza la società è tenuta. A tal proposito, tuttavia, l'articolo 7 del d.lgs. 231/2001 stabilisce che la violazione degli obblighi di direzione o vigilanza è esclusa se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto individua le esigenze a cui debbono rispondere i Modelli di organizzazione, gestione e controllo in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, dettando nella sostanza lo schema di detti Modelli, e cioè:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Inoltre, esso stabilisce che il Modello può essere efficacemente attuato solo a fronte di:

- a) una verifica periodica del Modello e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

1.8 Caratteristiche dei Modelli organizzativi ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. n. 81/2008 (cosiddetto "Testo Unico sulla sicurezza")

Sin da subito si è posto il problema interpretativo del rapporto tra i modelli di organizzazione e controllo previsti dal d.lgs. 231/2001 e le specifiche regole cautelari esistenti in materia di sicurezza sul lavoro basate già su di una articolata "procedimentalizzazione" volta al contenimento dei rischi di infortunio sul lavoro.

Il coordinamento tra la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società (d.lgs. 231/2001) e quella propria della "salute e sicurezza sul lavoro" è oggi realizzato dall'art. 30 del Testo Unico sulla sicurezza (d.lgs. 81/2008), con il quale il legislatore stabilisce in modo esplicito quali sono le caratteristiche che il modello deve presentare per avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex d.lgs. 231/2001.

L'art. 30 si colloca all'interno della Sezione II del Capo III del d.lgs. 81/2008, laddove viene disciplinata la specifica fase della valutazione dei rischi, a dimostrazione dello stretto rapporto esistente tra la fase di risk assessment e i Modelli di organizzazione e gestione, confermando che solamente sulla base di un approfondito risk assessment può essere costruito un idoneo sistema di "governo del rischio".

Il risultato della valutazione del rischio (quale previsto anche dall'art. 6, comma 2 lett. a) e dall'art. 7 comma 3 del d.lgs. 231/2001) deve d'altronde porre in evidenza quelle che sono le attività aziendali in relazione alle quali risulti possibile la commissione dei reati sopra richiamati per violazione delle norme antinfortunistiche ("attività sensibili"), e quindi i profili delle medesime attività che postulino la necessaria osservanza della legge, la predisposizione di presidi cautelari finalizzati a rilevare tempestivamente le situazioni di rischio, individuando - conseguentemente - le disposizioni normative di prevenzione pertinenti.

E' chiaro, quindi, che il primo requisito che il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve avere, al fine di evitare la commissione di infortuni sul lavoro o, comunque, al fine di avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle società per i reati in materia antinfortunistica ex art. 25-septies, è quello di assicurare il rispetto della normativa in materia prevenzionale.

E così il comma 1 dell'art. 30 del d.lgs. 81/2008 afferma che il Modello di organizzazione e gestione deve assicurare, prioritariamente e come precondizione, la conformità normativa della società a quelli che sono gli obblighi di prevenzione in materia di sicurezza e salute ed, in particolare, l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) "al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti de lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimenti al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate".

E' pertanto necessario che la società, sulla base dei propri processi aziendali (normali, anomali, comprese le potenziali situazioni di emergenza) predisponga delle procedure idonee a garantire la conformità dei propri comportamenti al rispetto della legislazione vigente, tracciandone, con apposita registrazione, l'avvenuta effettuazione dell'attività di controllo (art. 30, comma 2).

Al pari, è necessario che il Modello organizzativo preveda una articolazione di funzioni atta ad assicurare la salvaguardia degli interessi protetti.

Organizzare la sicurezza - infatti - significa assicurare un risultato in modo stabile, mediante l'adozione di misure appropriate ed il loro eventuale aggiornamento tramite la cooperazione di più soggetti che - sulla base della valorizzazione delle necessarie competenze differenziate - si dividono il lavoro ripartendosi i compiti.

La società - quindi - in relazione alla natura, dimensioni e tipo di attività svolta, deve stabilire come organizzare - dal punto di vista funzionale - le attività di gestione, individuando quali compiti devono essere svolti da parte di ogni attore che partecipa ai processi decisionali (art. 30, comma 3).

La struttura funzionale organizzativa, con compiti e responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, deve essere formalmente definita, a partire dal datore di lavoro fino a raggiungere ogni singolo lavoratore riservando particolare attenzione alle figure specifiche previste dalla normativa di riferimento (es. responsabile del servizio di prevenzione e protezione, medico competente, addetto al primo soccorso, ecc.).

Tale definizione funzionale dovrà assicurare, per ogni figura individuata, le competenze tecniche, i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio.

Inoltre, il Modello organizzativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate (art. 30, comma 4).

Tale sistema di controllo deve essere in grado di:

- verificare l'adeguatezza del modello in ordine alla sua reale capacità di prevenire i reati in materia antinfortunistica;
- vigilare sull'effettività del modello (verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito);
- analizzare il mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure preventive adottate;
- aggiornare il modello quando "siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico" (art. 30, comma 4, secondo periodo).

Si fa ancora presente che il comma 5 del citato art. 30 stabilisce che: *"In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti (...)".*

Di particolare rilevanza risulta poi la modifica dell'art. 51 del d.lgs. 81/2008 da parte dell'art. 30, comma 1, lettera a), del d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, recante *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, il quale, con l'introduzione del comma 3-bis, ha previsto la possibilità per le imprese di richiedere l'asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione dei Modelli di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro da parte di organismi paritetici costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1.9 Codici di comportamento predisposti dalle associazioni rappresentative degli enti

L'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001 prevede *"I Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati"*.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001, Confindustria ha per prima emanato un codice di comportamento per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo (Linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001) fornendo, tra l'altro, le indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio e la struttura del modello di organizzazione, gestione e controllo.

Sul punto le Linee guida di Confindustria suggeriscono di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo:

- identificazione dei rischi;
- progettazione di un sistema di controllo preventivo;
- adozione di alcuni strumenti generali tra cui i principali sono un codice etico e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'organismo di controllo.

1.10 Sindacato di idoneità

L'accertamento della responsabilità della società, attribuito al giudice penale, avviene mediante:

- la verifica della sussistenza del reato presupposto per la responsabilità della società; e
- il sindacato di idoneità sui Modelli organizzativi adottati.

Il sindacato del giudice circa l'astratta idoneità del modello organizzativo a prevenire i reati di cui al d.lgs. 231/2001 è condotto secondo il criterio della c.d. "prognosi postuma".

Il giudizio di idoneità va formulato secondo un criterio sostanzialmente *ex ante* per cui il giudice si colloca, idealmente, nella realtà aziendale nel momento in cui si è verificato l'illecito per saggiare la congruenza del modello adottato.

In altre parole, va giudicato "*idoneo a prevenire i reati*" il Modello organizzativo che, prima della commissione del reato, potesse e dovesse essere ritenuto tale da azzerare o, almeno, minimizzare, con ragionevole certezza, il rischio della commissione del reato successivamente verificatosi.

PARTE SPECIALE

Premessa

La struttura della presente Parte Speciale prevede l'illustrazione dei presidi finalizzati alla prevenzione del rischio di commissione delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001, ai quali si affiancano le previsioni del Codice Etico / Code of Conduct.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 6, comma 3, del d.lgs. 231/2001, che prevede che " *i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti [...]*", il Modello di organizzazione, gestione e controllo di BCG è stato costruito in conformità alle Linee Guida di Confindustria, così come nel tempo aggiornate.

In particolare, nella definizione e valutazione dei presidi di controllo implementati dalla Società, così come riportati nelle Parti Speciali del presente Modello, si è tenuto conto, oltre che delle *best practices* internazionali, anche dei seguenti standard, che generalmente vengono ritenuti le componenti di un sistema di controllo preventivo, così come raccomandati dalle Linee Guida Confindustria:

- **Codice etico o di comportamento**, che formalizza l'adozione di principi etici ovvero l'individuazione dei valori aziendali primari cui l'impresa intende conformarsi e costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo.
- **Sistema organizzativo aggiornato, formalizzato e chiaro**, che consente l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti, con previsione di specifici principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni.
- **Procedure manuali ed informatiche (sistemi informativi)**, tali da regolamentare lo svolgimento delle attività definendo, altresì, opportuni punti di controllo.
- **Poteri autorizzativi e di firma**, da assegnare in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali nonché la definizione in modo chiaro e univoco dei profili aziendali cui sono affidate la gestione e la responsabilità delle attività a rischio reato.
- **Comunicazione al personale e sua formazione**, da attuare in maniera capillare, efficace, autorevole (cioè emessa da un livello adeguato), chiara e dettagliata, periodicamente ripetuta. Inoltre, deve essere consentito l'accesso e la consultazione della documentazione costituente il Modello anche attraverso l'intranet aziendale. Accanto alla comunicazione, deve essere sviluppato un adeguato programma di formazione modulato in funzione dei livelli dei destinatari.
- **Sistemi di controllo integrato**, da attuare attraverso l'identificazione dei rischi operativi, in particolare relativi alla potenziale commissione di reati-presupposto, in modo da fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare e la definizione di opportuni indicatori per le singole tipologie di rischio rilevato.

Le componenti sopra descritte devono integrarsi organicamente in un'architettura del sistema che rispetti una serie di principi di controllo, fra cui:

- " *Ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua*". Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
- " *Nessuno può gestire in autonomia un intero processo*". Il sistema deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione. Inoltre, occorre che: i) a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati; ii) i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione; iii) i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate e opportunamente documentati in modo da garantirne, all'occorrenza, un'agevole ricostruzione ex post.

- *"I controlli devono essere documentati"*. Il sistema di controllo dovrebbe prevedere un sistema di reporting (eventualmente attraverso la redazione di verbali) adatto a documentare l'effettuazione e gli esiti dei controlli, anche di supervisione.

I protocolli di controllo adottati da BCG

I protocolli adottati dalla Società, in coerenza con gli standard di controllo definiti dalle Linee Guida di Confindustria, si articolano su due livelli di controllo:

- protocolli generali delle attività, che sono sempre presenti in tutte le attività sensibili prese in considerazione dal Modello;
- protocolli specifici, che prevedono disposizioni particolari volte a disciplinare gli aspetti peculiari delle attività sensibili.

I protocolli prevedono sia disposizioni immediatamente precettive, sia disposizioni che trovano invece attuazione nella normativa aziendale (es. procedure, circolari, ecc.).

I protocolli generali di controllo delle attività sono:

- Segregazione delle attività*: l'esercizio delle attività sensibili è realizzato in osservanza del principio di segregazione tra chi esegue, chi controlla e chi autorizza.
- Norme*: la Società adotta e applica disposizioni organizzative idonee a fornire almeno principi di riferimento generali per la regolamentazione dell'attività sensibile in conformità alle prescrizioni del Modello.
- Poteri di firma e poteri autorizzativi*: l'esercizio di poteri di firma e poteri autorizzativi interni avviene sulla base di regole formalizzate a tal fine introdotte.
- Tracciabilità*: i soggetti, le funzioni interessate e/o i sistemi informativi utilizzati assicurano l'individuazione e la ricostruzione delle fonti, degli elementi informativi e dei controlli effettuati che supportano la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società e le modalità di gestione delle risorse finanziarie.
- Sicurezza informatica*: il trattamento informatico dei dati è operato in osservanza di adeguate misure di sicurezza, quali quelle contenute nel D.lgs. 196/2003 e nelle best practice di riferimento.
- Obbligo di collaborazione*: il soggetto che intrattiene rapporti o effettua negoziazioni con soggetti pubblici è obbligato alla massima correttezza, collaborazione e trasparenza nei rapporti con tali soggetti. Tutte le azioni, le operazioni, le negoziazioni e, in genere, i comportamenti posti in essere nello svolgimento dell'attività sensibile, devono essere improntati ai principi di correttezza, integrità, legittimità e chiarezza. Qualsiasi informazione e/o comunicazione destinata a soggetti pubblici deve essere accurata, veritiera, corretta, completa, chiara, puntuale e sempre rigorosamente conforme a quanto previsto dalle disposizioni applicabili.

La presente Parte Speciale si compone di sette capitoli ciascuno dedicato a una categoria di violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti, che la Società ha stabilito di prendere in considerazione in ragione delle caratteristiche della propria attività.

La struttura di ogni capitolo è caratterizzata dall'associazione tra fattispecie di reato, attività sensibili individuate dalla Società con riferimento alle predette fattispecie di reato e protocolli specifici.

I protocolli generali e specifici sono stati definiti utilizzando come riferimento le Linee guida di Confindustria, quelle a oggi pubblicate dalle principali associazioni di categoria e le best practice internazionali.

Si rileva, infine, che nel caso in cui un'attività sensibile individuata dalla Società sia, in tutto o in parte, svolta da soggetti terzi in nome e/o per conto della Società, trovano applicazione - in sostituzione e/o a complemento dei protocolli specifici previsti per le singole attività - i seguenti protocolli:

- *Contratti*: per ogni attività sensibile affidata, in tutto o in parte, in outsourcing è stipulato uno specifico contratto che disciplina lo svolgimento di tale attività e definisce i livelli di servizio (SLA - Service Level Agreement) in modo dettagliato e analitico, in modo da delineare chiaramente le attività di competenza della Società e quelle di competenza dell'outsourcer e regolare le modalità secondo le quali, in conformità alle prescrizioni del Modello, l'attività deve essere eseguita da parte dell'outsourcer.
- *Referente*: con riferimento a ogni attività affidata, in tutto o in parte, in outsourcing è individuato, all'interno della Società, un soggetto/funzione responsabile del rispetto delle disposizioni contenute nel Service Level Agreement (norme contrattuali, livelli di servizio), a presidio delle responsabilità facenti capo alla Società con riferimento all'attività affidata all'esterno.
- *Clausole ad hoc*: nei contratti di servizio stipulati con soggetti terzi sono previsti richiami alla disciplina prevista dal Modello per lo svolgimento dell'attività sensibile e sono inserite clausole risolutive espresse volte a sanzionare comportamenti, da parte dei soggetti terzi, contrari alle previsioni contenute nel Modello.
- *Presidi di controllo*: nei contratti di servizio i soggetti terzi, cui è affidata da parte della Società - in tutto o in parte - la gestione dell'attività, si impegnano a dotarsi di misure idonee a prevenire il rischio di commissione delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001, che potrebbero essere ascritti alla Società.

Sistema di deleghe e dei poteri di firma

La Società è dotata di un sistema di poteri interni (c.d. deleghe) ed esterni (c.d. poteri di firma) illustrato nei documenti qui di seguito indicati, nelle versioni di volta in volta vigenti, disponibili agli atti della Società e accessibili da chiunque abbia legittimo interesse:

- i. statuto;
- ii. organigramma;
- iii. job descriptions;
- iv. deleghe (a efficacia interna);
- v. poteri di firma (a efficacia esterna).

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo competente a conferire e approvare qualsiasi delega o potere di firma, i quali vengono assegnati in coerenza con le responsabilità di ciascun soggetto, con indicazione delle soglie di approvazione delle spese, in coerenza con l'organigramma aziendale.

Le deleghe e le procure sono formalizzate per iscritto.

In particolare, le procure sono conferite mediante delibera del CdA, comunicate al destinatario e registrate presso il competente ufficio del registro delle imprese.

Il sistema dei poteri di firma è in ogni momento caratterizzato dal conferimento di poteri di firma ai soggetti dotati delle necessarie competenze ed è coerente con il sistema delle deleghe interne.

Gestione delle risorse finanziarie

Si rileva che il sistema di gestione delle risorse finanziarie, oltre a essere espresso dai protocolli che danno attuazione ai principi di "Tracciabilità" e "Segregazione delle attività" (quest'ultimo relativamente alla separazione dei compiti e alla contrapposizione di funzioni), trova manifestazione anche nell'ambito del sistema delle deleghe, istituito dalla Società in ossequio al protocollo "Poteri di firma e poteri autorizzativi", che prevede differenziazione delle soglie di approvazione delle spese in capo a soggetti diversi e modalità di esercizio della firma sociale nell'autorizzazione di operazioni finanziarie.

La Società adotta procedure per autorizzare l'esecuzione di qualsiasi pagamento alla o da parte della Società ispirate al principio generale che la funzione che autorizza l'esecuzione del pagamento o dell'incasso, previa

verifica della sussistenza di adeguata causa ed evidenza documentale, sia diversa da quella che decide la relativa operazione.

Sistema procedurale

La Società si è dotata di un sistema di policies e procedure che hanno l'obiettivo di disciplinare i principali processi aziendali, incluse le attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale.

Le procedure, emesse dalle competenti funzioni aziendali o dal Gruppo, hanno l'obiettivo di definire ruoli, responsabilità, attività e presidi di controllo nell'ambito delle specifiche aree di riferimento.

In particolare, le procedure hanno le seguenti caratteristiche:

- definiscono chiaramente le responsabilità delle attività, nel rispetto del generale principio di segregazione dei compiti;
- regolamentano le modalità di svolgimento delle attività;
- assicurano la tracciabilità delle attività e dei processi decisionali, definendone responsabilità e modalità operative;
- definiscono gli specifici presidi di controllo a garanzia dell'integrità e della completezza delle informazioni e delle transazioni.

Le versioni vigenti delle procedure sono disponibili presso le competenti funzioni aziendali, e una versione elettronica è disponibile sull'intranet aziendale e accessibile per la consultazione da parte di tutti i dipendenti interessati.

PARTE SPECIALE A - I reati nei confronti della pubblica amministrazione, il reato di corruzione fra privati ed il reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Premessa: Nozioni di Pubblica Amministrazione, pubblico ufficiale, incaricato di pubblico servizio

Qualsiasi riferimento alla Pubblica Amministrazione include, oltre lo Stato e le sue amministrazioni, anche enti pubblici economici o non, organismi di diritto pubblico (imprese a partecipazione pubblica o controllate dallo Stato o comunque esercenti attività di interesse pubblico o di pubblica utilità) o altri soggetti privati i cui rappresentanti, esponenti aziendali o dipendenti possano essere qualificati pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio ai sensi della normativa vigente.

Ai fini del presente capitolo di Parte Speciale, è necessario esaminare in dettaglio le nozioni di Pubblica Amministrazione (di seguito anche "P.A."), di pubblico ufficiale (di seguito anche "PU") e di incaricato di pubblico servizio (di seguito anche "IPS").

Per P.A. si intende, in estrema sintesi, l'insieme di enti e soggetti pubblici (Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, ecc.) e talora privati (ad esempio concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, S.p.A. miste, ecc.) e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico. Oggetto della tutela penale nei reati che rilevano in questa sede è il regolare funzionamento nonché il prestigio degli Enti Pubblici e, in generale, quel "buon andamento" dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, ovvero, nel caso dei reati di truffa, il patrimonio pubblico.

La nozione di PU è fornita direttamente dal legislatore, all'art. 357 c.p., il quale indica il "pubblico ufficiale" in chiunque eserciti *"una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*, specificandosi che *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi"*.

I *"pubblici poteri"* qui in rilievo sono: il potere legislativo, quello giudiziario e, da ultimo, quelli riconducibili alla pubblica funzione amministrativa.

Il potere legislativo trova la sua esplicazione nell'attività normativa vera e propria ovvero in tutte quelle accessorie e/o preparatorie di quest'ultima. E' un PU, in quanto svolge la *"pubblica funzione legislativa"*, dunque, chiunque, a livello nazionale, internazionale e comunitario, partecipi all'esplicazione di tale potere. I soggetti pubblici cui, normalmente, può ricondursi l'esercizio di tale tipo di funzione sono: il Parlamento, il Governo (limitatamente alle attività legislative di sua competenza, ad esempio decreti legge e decreti delegati), le Regioni e le Province (queste ultime per quanto attinenti alla loro attività normativa); le Istituzioni dell'Unione Europea aventi competenze legislative rilevanti nell'ambito dell'ordinamento nazionale.

Il potere giudiziario trova la sua esplicazione nell'attività del giudicare, essenzialmente nel ruolo del giudice. Si ritiene, dunque, che sia un PU, in quanto svolge la *"pubblica funzione giudiziaria"*, non solo chiunque, a livello nazionale, internazionale e comunitario, compia attività diretta esplicazione di tale potere, ma altresì tutta l'attività afferente l'amministrazione della giustizia, collegata e accessoria alla prima. Svolgono tale tipo di funzione, pertanto, tutti coloro che, a livello nazionale, internazionale e comunitario, partecipano sia alla vera e propria attività del giudice, sia a quella amministrativa collegata allo stesso, ovverosia i magistrati (ivi compresi i pubblici ministeri), i cancellieri, i segretari, i membri delle Corti internazionali, nonché della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, i funzionari e gli addetti a svolgere l'attività amministrativa delle Corti internazionali, nonché della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti Comunitarie, ecc.

I poteri riconducibili alla pubblica funzione amministrativa, da ultimo, sono il potere deliberativo, il potere autoritativo e il potere certificativo della Pubblica Amministrazione. Questi poteri, in nessun modo connessi a particolari qualifiche soggettive e/o mansioni dei soggetti agenti, possono essere qualificati nei termini che seguono:

- il potere deliberativo della P.A. è quello relativo alla *"formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione"*. Questa formula è letta, in senso assai lato e, pertanto,

comprensiva di qualsiasi attività che concorra in qualunque modo a estrinsecare il potere deliberativo della Pubblica Amministrazione; in tale prospettiva, sono stati qualificati come pubblici ufficiali, non solo le persone istituzionalmente preposte a esplicare tale potere ovvero i soggetti che svolgono le attività istruttorie o preparative all'iter deliberativo della Pubblica Amministrazione, ma anche i loro collaboratori, saltuari e occasionali;

- il potere autoritativo della P.A., diversamente, si concretizza in tutte quelle attività che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i suoi fini mediante veri e propri comandi. Questo ruolo di supremazia della P.A. è, ad esempio, facilmente individuabile nel potere della stessa di rilasciare "concessioni" ai privati. Alla luce di queste considerazioni, possono essere qualificati come pubblici ufficiali tutti i soggetti preposti a esplicare tale potere;
- il potere certificativo è l'insieme dei poteri riconosciuti alla Pubblica Amministrazione che concernono il complesso delle attività di documentazione cui l'ordinamento assegna efficacia probatoria.

Diversamente, l'art. 358 riconosce la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" a tutti "coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio", intendendosi per tale "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

E', pertanto, un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una "pubblica attività", non riconducibile ad alcuno dei poteri sopra rammentati e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione di opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale. Esempi di incaricati di pubblico servizio sono gli impiegati degli enti pubblici, gli impiegati postali, i farmacisti. L'effettiva sussistenza della qualifica di incaricato di un pubblico servizio deve essere comunque verificata, caso per caso, in ragione della concreta ed effettiva possibilità di ricondurre l'attività di interesse alle richiamate definizioni,

1.1 I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione richiamati dagli articoli 24 e 25 del D.lgs. 231/2001

1.1.1 Malversazione a danno dello Stato (articolo 316-bis del codice penale)

Questo delitto consiste nell'effettuare un mutamento di destinazione di contributi, sovvenzioni o finanziamenti ottenuti dallo Stato, da altri enti pubblici o dell'Unione Europea, e che dovevano invece essere impiegati nella realizzazione di opere o nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

Il delitto si consuma anche se solo una parte dei fondi è distratta e anche nel caso in cui la parte correttamente impiegata abbia esaurito l'opera o l'iniziativa cui l'intera somma era destinata.

La condotta criminosa prescinde dal modo in cui sono stati ottenuti i fondi e si realizza solo in un momento successivo all'ottenimento dei fondi stessi.

Il reato in esame può configurarsi sia quando le sovvenzioni sono erogate a favore della società, sia quando la società si fa tramite, nell'ambito di un rapporto trilaterale, della loro distribuzione ai privati destinatari dell'erogazione.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato destinando, in tutto o in parte, le somme concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee per l'assunzione e formazione del personale o per la ristrutturazione degli immobili o per le attività di adeguamento alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro ad altri scopi quali finanziamenti di progetti, acquisti di beni e servizi, ecc.

1.1.2 Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (articolo 316-ter del codice penale)

La fattispecie di delitto si realizza qualora l'ente - tramite chiunque (anche esterno all'ente stesso) - consegua per sé o per altri erogazioni dallo Stato, da altri enti pubblici o dell'Unione Europea, mediante una condotta consistente in qualsiasi tipo di utilizzo (ad es. presentazione) di dichiarazioni (scritte o orali), o di altra documentazione materialmente e/o ideologicamente falsa ovvero attraverso l'omissione di informazioni dovute.

La fattispecie si consuma con l'avvenuto ottenimento delle erogazioni (che costituisce l'evento tipico del reato).

Questa fattispecie costituisce una "ipotesi speciale" rispetto alla più ampia fattispecie di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640-bis c.p. Si applicherà la norma qui in esame (e cioè l'art. 316-ter c.p.) tutte le volte che ne ricorrano i requisiti specifici da essa contemplati; ricadendosi invece nell'ipotesi della fattispecie più generale (e più grave) solo qualora gli strumenti ingannevoli usati per ottenere le erogazioni pubbliche siano diversi da quelli considerati nell'art. 316-ter ma comunque riconducibili alla nozione di "artifici o raggiri" richiamata dall'art. 640-bis.

Il reato qui in esame (art. 316-ter c.p.) si configura come ipotesi speciale anche nei confronti dell'art. 640, comma 2, n. 1, c.p. (truffa aggravata in danno dello Stato), rispetto al quale l'elemento "specializzante" è dato non più dal tipo di artificio o raggirò impiegato, bensì dal tipo di profitto conseguito ai danni dell'ente pubblico ingannato. Profitto che nella fattispecie più generale, testé richiamata, non consiste nell'ottenimento di una erogazione, ma in un generico vantaggio di qualsiasi altra natura.

La società può essere chiamata a rispondere quando i suoi esponenti pongono in essere la condotta illecita prevista, assicurando alla società un finanziamento al quale non avrebbe diritto.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato rilasciando, allo scopo di ottenere un finanziamento pubblico (statale o comunitario), all'ente erogante informazioni/dichiarazioni non corrispondenti alla realtà o attestanti cose non vere ovvero omettendo informazioni dovute. Si pensi, in particolare, al caso in cui l'ente erogante richieda fra i requisiti di ammissibilità della richiesta del finanziamento che la società sia iscritta in albi specifici e la stessa società pur di ottenere il finanziamento produca una documentazione falsa che attesta l'iscrizione all'albo richiesto dall'ente.

1.1.3 Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640, comma 2, n. 1 del codice penale)

Si tratta della normale ipotesi di truffa (articolo 640 del codice penale), aggravata dal fatto che il danno economico derivante dall'attività ingannatoria posta in essere ricade sullo Stato o su altro ente pubblico.

La condotta consiste, sostanzialmente, in qualsiasi tipo di menzogna (compreso l'indebito silenzio su circostanze che devono essere rese note) tramite la quale si ottiene che taluno cada in errore su qualcosa e compia, di conseguenza, un atto di disposizione che non avrebbe compiuto se avesse conosciuto la verità. Per la consumazione del reato occorre che sussista, oltre a tale condotta, il conseguente profitto di qualcuno (chiunque esso sia, anche diverso dall'ingannatore) e il danno dello Stato o dell'ente pubblico.

La responsabilità della società potrà sussistere, in via esemplificativa, quando un suo dipendente compia una truffa ai danni di un ente previdenziale o un'amministrazione locale attraverso dichiarazioni mendaci o fraudolente, purché agisca nell'interesse o a vantaggio della società.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato:

- alterando la documentazione trasmessa agli uffici della P.A. competenti al fine di indurre in errore circa l'esistenza di condizioni essenziali per ottenere licenze, autorizzazioni, concessioni, abilitazioni, ecc.;

- assumendo, nella fase preliminare e contestuale alla conclusione di accordi commerciali con la P.A., un comportamento fraudolento ovvero ponendo in essere artifici e/o raggiri che inducano in errore la P.A. circa la situazione economica patrimoniale della società, il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti, i requisiti quantitativi e qualitativi richiesti. Si pensi, in particolare, al caso in cui la P.A. sia intenzionata a contrattare esclusivamente con società che hanno un certo numero di dipendenti o che hanno sedi in luoghi specifici, e la società, interessata alla conclusione positiva del contratto, fornisca nelle dichiarazioni/informazioni da trasmettere all'ente dati diversi da quelli reali anche supportati da documentazione alterata (es. statistiche ufficiali);
- omettendo il versamento o alterando la documentazione relativa ai versamenti dei contributi INPS, INAIL dei dipendenti;
- alterando la documentazione da fornire alla P.A. all'atto dell'assunzione di personale appartenente alle categorie protette o agevolate al fine di ottenere sgravi contributivi indebiti e crediti d'imposta ovvero rendendo informazioni non veritiere in occasione della redazione del prospetto informativo annuale relativo alle assunzioni obbligatorie.

1.1.4 Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640-bis del codice penale)

La fattispecie si realizza se il fatto previsto dall'art. 640 del codice penale (ossia la truffa) riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato inducendo in errore, attraverso artifici, raggiri o dichiarazioni mendaci, l'ente erogante allo scopo di ottenere erogazioni pubbliche (statali o comunitarie). Si pensi, in particolare, al caso in cui la società induca in errore l'ente erogante circa il possesso di specifici requisiti richiesti per ottenere il finanziamento producendo (o contribuendo a produrre, nel caso di concorso) documentazione falsa attestante il possesso dei predetti requisiti richiesti dall'ente erogante.

1.1.5 Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 640-ter del codice penale)

Questa fattispecie delittuosa si realizza quando un soggetto, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o a esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente Pubblico.

Il reato presenta elementi costitutivi pressoché identici a quelli della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

Nello specifico il reato in oggetto potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato alterando i registri informatici della P.A. per far risultare esistenti condizioni essenziali per la partecipazione a gare (iscrizione in albi, ecc.) ovvero per la successiva produzione di documenti attestanti fatti e circostanze inesistenti o, ancora, per modificare dati fiscali/previdenziali di interesse della società (es. Mod. 770), già trasmessi all'amministrazione finanziaria.

1.1.6 Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio (articoli 318, 319 e 319-bis del codice penale)

La fattispecie prevista dall'articolo 318 del codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione) si realizza quando il pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente

riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa. La nozione di pubblico ufficiale è quella definita dall'art. 357 del codice penale richiamata in Premessa.

Il reato di cui all'art. 318 c.p. è dunque configurabile anche nei casi in cui l'esercizio della funzione pubblica non si concretizzi nel compimento di uno specifico atto.

Tale fattispecie criminosa potrebbe, ad esempio, concretizzarsi mediante l'assegnazione al pubblico ufficiale di beni fittiziamente a titolo di omaggio o liberalità.

La fattispecie prevista dall'articolo 319 del codice penale (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) si realizza, invece, quando il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 del codice penale ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o rimborso di tributi (articolo 319-bis del codice penale).

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale per (i) omettere di segnalare anomalie emerse a seguito di una verifica disposta dalle Autorità di Vigilanza, oppure (ii) garantire l'aggiudicazione di una gara.

1.1.7 Corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter del codice penale)

Scopo di questa norma è garantire lo svolgimento imparziale dell'attività giudiziaria. Questa ipotesi di reato si configura se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 del codice penale siano commessi dal pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Ai fini della configurazione di questo reato non è necessario che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice anche attività riconducibili a soggetti diversi dal giudice (cancelliere, funzionario, Polizia Giudiziaria).

In via esemplificativa potrà rispondere del reato in esame la società che, coinvolta in un processo il cui esito negativo potrebbe causarle un grave danno patrimoniale, decida di corrompere il giudice per ottenere un risultato favorevole.

1.1.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (articolo 319-quater del codice penale)

L'ipotesi di reato di cui trattasi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando delle sue qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui oppure ad un terzo denaro o altra utilità.

La norma estende la punibilità anche al soggetto privato che è indotto al pagamento o alla sua promessa (che diventa dunque soggetto attivo concorrente).

Ai fini dell'integrazione della fattispecie di cui trattasi debbono sussistere i seguenti elementi:

- una condotta del soggetto attivo che deve tradursi in un'attività di induzione;
- un evento incarnato da due condotte del soggetto passivo (promessa o dazione indebita di denaro o altra utilità);
- un nesso causale tra induzione ed evento finale;
- la rappresentazione e volizione della propria azione antiggiuridica.

1.1.9 Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (articolo 320 del codice penale)

Le disposizioni di cui agli articoli 318 e 319 del codice penale si applicano anche se il fatto è commesso da persona incaricata di un pubblico servizio, quale definita dall'articolo 358 del codice penale.

1.1.10 Pene per il corruttore (articolo 321 del codice penale)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 del codice penale in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche, per disposizione della norma qui in esame, a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

In altri termini, colui che corrompe commette una autonoma fattispecie di reato rispetto a quella compiuta dal pubblico ufficiale (o dall'incaricato di pubblico servizio) che si è lasciato corrompere nei modi e ponendo in essere le condotte contemplate negli articoli sopra richiamati.

1.1.11 Istigazione alla corruzione (articolo 322 del codice penale)

Tale ipotesi di reato si realizza con la semplice offerta o promessa di denaro o altra utilità, purché caratterizzata da adeguata serietà ed in grado di turbare psicologicamente il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, così da far sorgere il pericolo che lo stesso accetti l'offerta o la promessa.

A titolo esemplificativo, vi è condotta illecita nel promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale, senza che questa promessa sia accettata, per omettere di segnalare anomalie emerse a seguito di una verifica disposta dalle Autorità di Vigilanza.

1.1.12 Concussione (articolo 317 del codice penale)

Tale fattispecie si realizza quando "il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio [...] abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità".

La differenza tra concussione e corruzione risiede dunque nell'esistenza di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

La concussione si configura, nello specifico, nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità (cioè indipendentemente dalle sue competenze specifiche, ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito), costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Soggetti passivi di tale reato (persone offese) sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione ed il privato concusso.

E' riconducibile a tale ipotesi delittuosa, ad esempio, la condotta di un funzionario dell'Agenzia delle Entrate che, esibendo ad un contribuente uno scritto anonimo che denuncia alcune sue inadempienze fiscali, gli prospetti gravi conseguenze sul piano tributario in esito a dei controlli che il funzionario stesso, in ragione del suo potere, potrebbe impedire in cambio di una cospicua somma di denaro.

1.1.13 Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (articolo 322-bis del codice penale)

Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale, si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari e agli agenti delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette a enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea o nell'ambito di istituzioni internazionali svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio, nonché a determinati soggetti facenti parte della Corte penale internazionale, con funzioni ad essi corrispondenti ovvero addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte stessa.

Ciò premesso, va detto che l'articolo 322-bis del codice penale incrimina altresì - e questo è d'interesse per i privati che abbiano a che fare con i soggetti sopra elencati - tutti coloro che compiano le attività colpite dagli articoli 319-quater secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma del codice penale (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322-bis del codice penale incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità "a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri [diversi da quelli dell'Unione Europea, n.d.r.] o organizzazioni pubbliche internazionali" (art. 322-bis).

Nello specifico i reati di corruzione sopra richiamati potrebbero, a titolo esemplificativo, essere realizzati offrendo/promettendo denaro o altra utilità:

- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di concludere accordi commerciali - mediante procedure negoziate o a evidenza pubblica - con la PA di appartenenza;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: ottenere l'accelerazione di pratiche di rilascio di autorizzazioni; non far rilevare elementi che impedirebbero il rilascio di autorizzazioni; garantire il sicuro rilascio di autorizzazioni;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di non ricevere provvedimenti di natura sanzionatoria a seguito di accertate violazioni di adempimenti obbligatori (es. violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro);
- a esponenti delle pubbliche autorità al fine di: omettere nel verbale di ispezione rilievi, anomalie emerse nel corso dell'ispezione; far ritardare o non effettuare l'ispezione stessa; far ignorare ritardi, o il mancato invio delle comunicazioni o risposte a richieste specifiche da parte delle autorità;
- al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di: non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato inoltro di risposte alle richieste di informazioni inoltrate dall'Agenzia delle Entrate; non ricevere sanzioni per il mancato o ritardato pagamento delle imposte e tasse; evitare indagini di carattere fiscale; non far rilevare anomalie accertate in corso d'ispezione/indagine.

L'utilità promessa od offerta al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di ottenere un indebito vantaggio, potrebbe consistere a titolo esemplificativo:

- nell'assunzione di persone legate al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio da vincoli di parentela o simili;
- in regali o omaggi che non siano di modico valore e non direttamente ascrivibili a normali relazioni di cortesia;
- nella concessione di prodotti e servizi a condizioni economiche particolarmente vantaggiose;
- nella conclusione di contratti per la fornitura di beni e servizi con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;

- nella conclusione di contratti di sponsorizzazione con controparti segnalate dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

1.1.14 Traffico di influenze illecite (articolo 346-bis del codice penale)

Il reato di Traffico di influenze illecite - introdotto nel codice penale con la l. n. 190/2012 - è stato novellato per effetto della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (cd. legge spazzacorrotti) che ha ampliato la fattispecie che, ora, ricomprende anche la condotta del millantato credito di cui all'art. 346, reato che è stato contestualmente abrogato.

L'attuale disposizione sanziona la condotta di chiunque partecipi ad un accordo mirato ad una qualsiasi forma di influenza "illecita" sull'attività di pubblici ufficiali od incaricati di pubblico servizio, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con i soggetti pubblici. Il limite della fattispecie è che non venga esercitata una reale influenza sul pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio realizzandosi, altrimenti, i reati di corruzione ex art. 318 o 319, rispetto ai quali il reato in oggetto è sussidiario, essendovi una specifica clausola di riserva.

Due sono le ipotesi delittuose previste dalla fattispecie:

- la condotta di chi vanti dei rapporti privilegiati, in realtà inesistenti, con dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per proporsi quale mediatore a pagamento (denaro o qualsiasi utilità) nei confronti di tale funzionario al di fuori di qualsiasi effettivo rapporto;
- la condotta di chi abbia effettivi rapporti con dei pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per proporsi quale mediatore nei confronti di tale funzionario, ricevendo denaro o qualsiasi utilità per sé o per l'asserito pagamento del soggetto pubblico.

Al pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sono equiparati i soggetti di cui all'art. 322-bis c.p., ovvero coloro che svolgono analoghe funzioni in altri Stati (anche extra U.E.) nonché in organizzazioni sovranazionali.

1.2 Il reato di corruzione tra privati richiamato dall'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001

1.2.1 Corruzione tra privati (articolo 2635 del codice civile)

La fattispecie di "corruzione tra privati" punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati, che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà.

Il fatto è penalmente rilevante anche se commesso da chi nell'ambito organizzativo della società esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui sopra.

Le pene si applicano anche se il fatto è commesso da coloro che sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti qualificati di cui al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone sopra indicate, è punito con le pene previste dalla norma.

Le pene sono aggravate nel caso in cui la società "danneggiata" sia quotata in Italia o in altri Stati dell'Unione europea ovvero i cui titoli siano diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del D.lgs. n. 58 del 1998.

La norma prevede, altresì, una clausola di riserva in forza della quale rimane esclusa la punibilità ex art. 2635 c.c. qualora il fatto integri un più grave reato.

In virtù del richiamo al terzo comma dell'art. 2635 c.c. operato dall'art. 25-ter del D.lgs. n. 231 del 2001, la corruzione tra privati costituisce fonte di responsabilità per l'ente al quale appartiene il corruttore. Potrà dunque configurarsi la responsabilità dell'ente nell'ipotesi in cui il corruttore (soggetto apicale o "sottoposto") offra, dia o prometta denaro o altra utilità, nell'interesse o a vantaggio del proprio ente di appartenenza, alle persone indicate nel primo e nel secondo comma dell'articolo 2635 c.c. appartenenti ad un'altra società.

A titolo esemplificativo, sussiste questo reato nel caso in cui i dipendenti della società A offrono a dipendenti della società B una somma di denaro affinché questi accedano all'intranet aziendale per fare copia dell'elenco fornitori della società B nonché dei dati sensibili dei propri clienti.

1.2.2 Istigazione alla corruzione tra privati richiamato dall'art. 25-ter, comma 1, lett. s-bis) del D.lgs. 231/2001

Tale fattispecie si pone a corredo dell'art. 2635 c.c. e riguarda gli specifici casi di "sollecitazione non accolta" e di "offerta non accettata".

Questa norma ha esteso la punibilità anche alle ipotesi di istigazione (attiva e passiva) alla corruzione.

Punisce, in particolare,

- chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, (istigazione cd. attiva);
- gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, -i sindaci e -i liquidatori, di società o enti privati, nonché - chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata (istigazione cd. passiva).

1.3 Il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria richiamato dall'art. 25-decies del D.lgs.231/2001

1.3.1 Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Il reato si configura allorché taluno, con violenza, minaccia, con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha facoltà di non rispondere, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

1.4 Le attività individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24, 25, 25-ter (limitatamente al reato di corruzione tra privati) e 25-decies del D.lgs. 231/2001.

Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili identificate con riferimento ai reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo Patrimonio, al reato di corruzione fra privati e al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

- Attività commerciali e gestione progetti;
- Finanziamenti e contributi pubblici;
- Adempimenti amministrativi e attività ispettive;
- Gestione dei rapporti con interlocutori istituzionali;
- Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e gestione dei contenziosi;
- Rapporti con terze parti;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione del credito;
- Rapporti intercompany;
- Gift & Hospitality (incl. Travel & Expenses);
- Charitable Contributions;
- Sponsorship;
- Selezione e gestione del personale;
- Politiche retributive del personale.

1.5 Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, al reato di corruzione tra privati ed al delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, oltre ai protocolli generali sono stati individuati i protocolli specifici elencati nei successivi paragrafi.

Relativamente a tutte le attività sensibili, la Società applica i protocolli specifici rappresentati dai seguenti divieti da applicare in relazione ai soggetti che intrattengono rapporti con la Pubblica Amministrazione ed ai soggetti privati che intrattengono rapporti con la Società.

- i. Divieto di intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione in autonomia: nessun soggetto può intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione da solo e liberamente.
- ii. Divieto di stipulare contratti in autonomia: nessun soggetto può stipulare contratti, dallo stesso negoziati, con controparti private da solo e liberamente.
- iii. Divieto di accesso a risorse finanziarie in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione ovvero con controparti private non può da solo e liberamente accedere alle risorse finanziarie e autorizzare disposizioni di pagamento.
- iv. Divieto di concessione di utilità in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione ovvero con controparti private non può da solo e liberamente concedere qualsivoglia utilità.
- v. Divieto di assunzione di personale in autonomia: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione ovvero con controparti private non può da solo e liberamente procedere ad assunzioni di personale.
- vi. Divieto di concedere in autonomia servizi di consulenza a condizioni diverse da quelle standard: il soggetto che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione ovvero con controparti private

non può da solo e liberamente concedere servizi di consulenza a condizioni diverse da quelle previste dalle procedure aziendali.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

“Attività commerciali e gestione progetti”

- Applicare elevati livelli di scontistica in sede di negoziazione, senza che siano rispettati i livelli di approvazione e le linee guida interne in materia, al fine di ottenere un illecito vantaggio.
- Offrire o promettere denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale al fine di condizionare l'esito della gara a favore di BCG.
- In sede di partecipazione ad una gara pubblica produrre documenti falsi attestanti l'esistenza di condizioni e/o requisiti essenziali al fine di influenzarne illecitamente il buon esito.
- Influenzare il soggetto incaricato della stesura del bando di gara affinché indichi all'interno dello stesso elementi favorevoli all'ottenimento dello stesso da parte di BCG.

Relativamente alla suddetta attività sensibile i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Procedure*: garantire il rispetto delle procedure e linee guida relative alle attività di fornitura di servizi, alle politiche di sconto, tempistiche e dilazioni di pagamento, incentivazione e promozione riservate dalla Società ai propri clienti.
- *Ruoli e responsabilità*: chiara identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare l'azienda nelle attività di fornitura di servizi di consulenza ai clienti, in particolare di natura commerciale e promozionale.
- *Autorizzazione*: l'eventuale concessione di servizi a condizioni diverse da quelle standard può avvenire solo in base a una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate.
- *Condizioni commerciali*: garantire una definizione formale delle condizioni secondo cui è gestito il canale delle forniture di servizi ai clienti (servizi erogabili, valore min/max dell'ordine, modalità di pagamento).
- *Controlli di conformità*: garantire la conformità degli ordini ricevuti dai clienti a quanto previsto dall'offerta commerciale, prima dell'inserimento dell'ordine a sistema, e alle policy aziendali.
- *Monitoraggio*: analisi periodiche volte a evidenziare eventuali condotte che influenzano in maniera anomala le politiche della Società relative alle agevolazioni.

Ove per la gestione dell'attività la Società instaurasse rapporti di cooperazione con controparti private concorrenti, i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Procedura*: garantire il rispetto di procedure e linee guida per la gestione dei rapporti e contatti con controparti private concorrenti della Società ed i loro esponenti aziendali.
- *Autorizzazione*: l'eventuale concessione di servizi a condizioni diverse da quelle standard può avvenire solo in base a una delega o autorizzazione o procura a tal fine formalizzate.
- *Poteri, ruoli e responsabilità*: l'attribuzione formale di poteri interni/responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) ed esterni (es. procure) avviene nei confronti dei soggetti che istituzionalmente intrattengono rapporti con le controparti private concorrenti della Società, nonché con riferimento all'instaurazione e alla gestione di tali rapporti. Le fasi del processo di vendita sono approvate secondo uno schema che definisce i livelli autorizzativi sulla base delle caratteristiche economiche/tecniche del progetto.
- *Controlli preventivi*: i) effettuazione di una verifica del possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento del contratto; ii) controlli sulla documentazione allegata alle offerte al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla controparte.
- *Accesso ristretto*: accesso ristretto a determinati soggetti aziendali, chiaramente identificati, al sistema informatico utilizzato per la predisposizione della documentazione ed in particolare delle offerte, al fine di impedire manipolazioni dei dati da trasmettere alle controparti della Società.

- *Coerenza delle offerte*: controllo formale di conformità delle condizioni e dei termini dei contratti stipulati a quanto previsto in fase di approvazione delle offerte.
- *Verifica del potenziale conflitto di interessi*: garantire che ogni potenziale conflitto di interessi sia stato opportunamente verificato.
- *Formalizzazione*: garantire che qualsiasi impegno che genera diritti/obblighi in capo alla Società sia formalizzato tramite accordo scritto, sottoscritto da soggetti dotati di idonei poteri/procure e firmato da ambo le parti.
- *Rappresentanza*: garantire, in caso di gare pubbliche, che durante gli incontri ufficiali con la pubblica amministrazione siano presenti, ove possibile, almeno 2 soggetti in forza della Società.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della suddetta attività è fatto divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altre utilità a controparti pubbliche o private o a persone a queste vicine, anche per il tramite di soggetti terzi, al fine di favorire la stipula di un contratto di fornitura;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società nell'ambito delle attività disciplinate dal presente protocollo, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- stipulare contratti di fornitura con prezzi e condizioni stabilite secondo parametri non oggettivi;
- concedere Agevolazioni diverse da quelle normalmente praticate dalla Società;
- presentare offerte non sottoposte all'approvazione dei soggetti dotati di idonei poteri;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà od omettendo l'esibizione di documenti veri;
- produrre documentazione e dati non veritieri al fine di ottenere l'aggiudicazione di una gara ovvero l'accettazione di un'offerta da parte di una controparte pubblica o privata;
- esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non corrispondenti al vero;
- compiere atti di intimidazione, violenza o minaccia ad imprese concorrenti (anche attraverso esercizio di violenza sui beni delle stesse), nonché, più in generale, pratiche di concorrenza sleale nei confronti di imprenditori concorrenti;
- partecipare ad accordi di carattere associativo con concorrenti della Società, ad eccezione di raggruppamenti temporanei di impresa, consorzi o simili, destinati a specifici progetti, nel rispetto dei requisiti di legge.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

“Finanziamenti e contributi pubblici”.

- Indurre in errore un pubblico ufficiale tramite artifici o raggiri al fine dell'indebito ottenimento di un finanziamento da parte della Pubblica Amministrazione.
- Impiegare i contributi pubblici per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati richiesti ed ottenuti.
- Corrompere una controparte pubblica al fine dell'indebito ottenimento di un finanziamento da parte della Pubblica Amministrazione.

Relativamente alla suddetta attività sensibile i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Segregazione*: segregazione di funzioni tra chi propone la richiesta di un finanziamento agevolato, chi effettua lo studio di fattibilità per valutare la possibilità di accedere al finanziamento, chi raccoglie e predispone la documentazione necessaria per la richiesta e chi approva e sottoscrive la richiesta.
- *Controlli preventivi*: effettuazione di studi di fattibilità per la verifica del possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'ottenimento del finanziamento; controlli sulla documentazione allegata

alla richiesta di finanziamento al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati alla P.A..

- *Ruoli/Responsabilità*: l'attribuzione formale di poteri interni/responsabilità (es. attraverso deleghe di funzione e disposizioni/comunicazioni organizzative) avviene nei confronti dei soggetti che istituzionalmente intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
- *Autorizzazione e poteri*: solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati a intrattenere rapporti con gli enti pubblici eroganti.
- *Effettivo utilizzo*: assicurare che le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute.
- *Monitoraggio periodico*: monitoraggio periodico dei progetti coperti da finanziamenti pubblici allo scopo di garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stato ottenuto il finanziamento.
- *Consuntivazione*: garantire che a seguito della partecipazione ad un bando per l'ottenimento di finanziamenti/contributi, le attività di consuntivazione siano svolte con il supporto delle funzioni competenti, nei modi e nei termini previsti dai bandi/contratti di finanziamento, e che le informazioni comunicate siano veritiere e corrette.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della suddetta attività è fatto divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine o a soggetti privati, anche per il tramite di terze parti, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documentazione;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- esporre, nelle predette comunicazioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

“Adempimenti amministrativi ed attività ispettive” .

- Consegnare o promettere, nell'ambito di un'attività ispettiva, denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di indurlo indebitamente a determinare il buon esito della verifica.
- Indurre in errore la Pubblica Amministrazione non semplicemente presentando dichiarazioni o documenti falsi o attestanti circostanze non vere, ma ponendo in essere ulteriori malizie quali, ad esempio, allegazioni di fatture per operazioni inesistenti, al fine di conseguire indebitamente, per sé o per altri, un'autorizzazione o un permesso concessi dalla PA.

“Gestione dei rapporti con interlocutori istituzionali”

- Elargire denaro o altra utilità ad un soggetto pubblico al fine di ottenere trattamenti di favore nell'ambito delle responsabilità del pubblico ufficiale.
- Offrire o promettere denaro o altra utilità ad un soggetto terzo il quale, vantando relazioni con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, si adoperi in qualità di intermediario nei rapporti con la Pubblica Amministrazione al fine di far ottenere a BCG trattamenti di favore o vantaggi indebiti.

Relativamente alle suddette attività sensibili i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza e rispetto delle leggi*: garantire che i rapporti con i soggetti pubblici avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza. Gestire gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza, nonché la predisposizione della relativa documentazione nel rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia e dei principi generali, delle regole aziendali e delle regole di comportamento richiamate nel Codice Etico e nella presente Parte Speciale.
- *Policy e linee guida*: assicurare il rispetto delle regole e policy aziendali e di Gruppo in materia di interazioni con le Istituzioni Pubbliche e presidi anti-corruzione.
- *Documentazione*: esistenza di adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere arbitrariamente i documenti archiviati. Garantire che la documentazione sia predisposta dalle persone competenti in materia e sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri.
- *Poteri*: garantire che le comunicazioni, gli adempimenti e i rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente da soggetti muniti di idonei e specifici poteri di rappresentanza ovvero da soggetti da questi appositamente e formalmente delegati.
- *Segregazione*: segregazione di funzioni tra chi predispone la documentazione necessaria per la richiesta di una autorizzazione/licenza, chi la controlla e chi sottoscrive la richiesta.
- *Verifica*: verifica della documentazione da inviare o fornire alla Pubblica Amministrazione al fine di garantire la completezza, accuratezza e veridicità dei dati comunicati.
- *Monitoraggio periodico*: monitoraggio periodico volto a garantire il persistere delle condizioni in base alle quali è stata ottenuta l'autorizzazione e la tempestiva comunicazione alla P.A. di eventuali cambiamenti.
- *Adeguamento*: condivisione dei risultati delle verifiche ispettive con i responsabili aziendali coinvolti al fine di definire il piano d'azione per la tempestiva implementazione delle azioni correttive necessarie a fronte di eventuali carenze rilevate dalla P.A.
- *Scadenziario*: monitoraggio tramite appositi scadenziari delle autorizzazioni/licenze ottenute al fine di richiedere il rinnovo delle stesse nel rispetto dei termini di legge.
- *Adempimenti nei confronti della PA*: provvedere tempestivamente agli adempimenti richiesti nei confronti della Pubblica Amministrazione e delle Autorità di Vigilanza con la massima diligenza e professionalità, fornendo informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere ed evitando situazioni di conflitto di interesse.
- *Comunicazione tempestiva*: comunicare tempestivamente alla Pubblica Amministrazione ogni variazione significativa che potrebbe avere impatto sull'ottenimento/mantenimento di autorizzazioni, licenze, ecc..
- *Tracciabilità*: assicurare la tracciabilità dei rapporti intrattenuti con la Pubblica Amministrazione.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione della suddetta attività è fatto divieto di:

- effettuare promesse o indebite elargizioni di denaro o altra utilità a controparti pubbliche o a persone a queste vicine o a soggetti privati, anche per il tramite di terze parti, con la finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società;
- cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da soggetti pubblici o incaricati di pubblico servizio;
- presentare dichiarazioni non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà o omettendo l'esibizione di documentazione;
- tenere condotte ingannevoli nei confronti della Pubblica Amministrazione tali da indurre quest'ultima in errori di valutazione;
- tenere comportamenti comunque intesi ad influenzare impropriamente le decisioni dei funzionari che trattano o prendono decisioni per conto della Pubblica Amministrazione;
- intrattenere rapporti con Funzionari della Pubblica Amministrazione o pubblici ufficiali senza la presenza di almeno un'altra persona, ove possibile, e senza garantirne la tracciabilità;
- ostacolare i funzionari pubblici nello svolgimento di attività ispettive;
- esporre, nelle predette comunicazioni, fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti;

- porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio dei funzionari pubblici e delle Autorità di Vigilanza, anche in sede di ispezioni.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla seguente attività:

“Rapporti con l'autorità giudiziaria e contenziosi”

- Elargire denaro o altra utilità, sia direttamente che per il tramite di consulenti legali, in occasione dei rapporti con l'Autorità Amministrativa e Giudiziaria affinché BCG sia favorita in sede processuale, pur in assenza dei presupposti.
- Concedere denaro o altra utilità ad un Giudice al fine di compensarlo per l'esito favorevole di un processo.
- Corrompere una controparte privata al fine di raggiungere un accordo extragiudiziale.
- Indurre un soggetto imputato o indagato in un procedimento penale a rendere false dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria o ad astenersi dal renderle al fine di evitare che BCG sia dichiarata responsabile.

Relativamente alla suddetta attività sensibile i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Autorizzazione e poteri*: solo soggetti dotati di apposita procura sono legittimati a intrattenere rapporti con l'Autorità Giudiziaria (di qualsiasi genere, grado e giurisdizione).
- *Documentazione*: esistenza di adeguata documentazione delle attività e conservazione della stessa in apposito archivio con divieto di cancellare o distruggere. Assicurare, inoltre, che tutta la documentazione e gli atti prodotti nell'ambito della gestione dei contenziosi e rapporti con l'Autorità Giudiziaria sia sottoscritta da soggetti dotati di idonei poteri.
- *Monitoraggio*: monitoraggio interno sullo status dei contenziosi e reporting al management aziendale, relativo anche alle spese sostenute e da sostenere.
- *Verifica della prestazione*: evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate, prima del benestare al pagamento, al fine di verificare la conformità al contratto.
- *Lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza e rispetto delle leggi*: operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, standard di condotta e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza.
- *Valutazione controparte*: garantire che il processo di selezione di eventuali professionisti esterni (consulenti, legali, ecc.), sia effettuato da soggetti dotati di idonei poteri valutando la professionalità e onorabilità della controparte.
- *Contratti/lettere di incarico*: assicurarsi che i rapporti con i consulenti legali siano definiti nell'ambito di contratti/lettere d'incarico formalizzati riportanti clausole che specifichino:
 - che la terza parte dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
 - che la terza parte dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra indicati, avendo dotato - ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione, siano coinvolti nella gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria e dei contenziosi **è fatto divieto** di:

- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di legali esterni, consulenti, periti o altri soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di incontri formali ed informali, anche a mezzo di legali esterni e consulenti, per indurre Giudici o Membri di Collegi Arbitrali (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio) a favorire indebitamente gli interessi della Società;

- adottare comportamenti contrari alle leggi e al Codice Etico in sede di ispezioni/controlli/verifiche da parte degli Organismi pubblici o periti d'ufficio, per influenzarne il giudizio/parere nell'interesse della Società, anche a mezzo di legali esterni e consulenti.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione dei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, oltre al complesso di regole di cui al presente Modello, ai Destinatari è **fatto obbligo** di conoscere e rispettare quanto di seguito riportato:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, i Destinatari sono tenuti a prestare una fattiva collaborazione ed a rendere dichiarazioni veritiere, trasparenti ed esaustivamente rappresentative dei fatti;
- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria i Destinatari e, segnatamente, coloro i quali dovessero risultare indagati o imputati in un procedimento penale anche connesso, inerente all'attività lavorativa prestata nella Società, sono tenuti ad esprimere liberamente le proprie rappresentazioni dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge;
- tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire, attraverso gli strumenti di comunicazione esistenti all'interno della Società (oppure con qualsivoglia strumento di comunicazione, purché nel rispetto del principio di tracciabilità), l'Organismo di Vigilanza di ogni atto, citazione a testimoniare e procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente;
- l'Organismo di Vigilanza deve poter ottenere una piena conoscenza del procedimento in corso, anche attraverso la partecipazione ad incontri inerenti i relativi procedimenti o comunque preparatori all'attività difensiva del Destinatario medesimo, anche nelle ipotesi in cui i predetti incontri prevedano la partecipazione di consulenti esterni.

Nell'ambito dei citati comportamenti è **fatto divieto** di:

- coartare od indurre, in qualsiasi forma e con qualsiasi modalità, nel malinteso interesse della Società, la volontà dei Destinatari di rispondere all'Autorità Giudiziaria o di avvalersi della facoltà di non rispondere;
- accettare, nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria, denaro o altre utilità, anche attraverso consulenti della Società medesima;
- promettere o offrire denaro o qualsivoglia utilità ovvero ricorrere all'uso di violenza o minaccia, al fine di indurre un soggetto chiamato a testimoniare a non rilasciare dichiarazioni ovvero a rilasciare dichiarazioni false davanti all'Autorità Giudiziaria, qualora tali dichiarazioni possano essere utilizzate all'interno di un processo penale.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla seguente attività:

“Rapporti con terze parti”

- Stipulare contratti fittizi o a valori volutamente non congrui con terze parti al fine di costituire provviste da utilizzare ai fini corruttivi.
- Stipulare contratti con una terza parte vicina o preferite da una controparte pubblica o privata al fine di ottenere un vantaggio illecito.

Relativamente alla suddetta attività i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Procedura*: rispetto delle procedure e linee guida per la gestione dei rapporti con le terze parti.
- *Lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza e rispetto delle leggi*: garantire che i rapporti con fornitori e consulenti avvengano nell'assoluto rispetto di leggi, normative vigenti e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza.
- *Approvazione*: esistenza di un iter approvativo formalizzato per la stipula degli accordi con terze parti.

- *Lista fornitori*: le terze parti sono scelte all'interno di una lista gestita dalla funzione competente; l'inserimento/eliminazione dei fornitori dalla lista è basato su criteri qualitativi oggettivi per categoria di bene o servizio; l'individuazione del fornitore è motivata e documentata.
- *Budget*: le spese devono rientrare nell'ambito del budget approvato per l'attività con riferimento allo specifico settore di business.
- *Conflict check*: richiesta al fornitore di una dichiarazione relativa a eventuali rapporti/conflitti di interesse. In caso di incarichi a persone fisiche verificare l'assenza di incompatibilità legate, ad esempio, allo status di ex dipendente pubblico al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.lgs. 165/2001, art.53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di "Anticorruzione").
- *Gara*: garantire il ricorso al confronto tra più offerte per acquisti superiori a determinati importi ovvero motivare il ricorso al fornitore singolo.
- *Selezione*: evidenza documentale del processo di selezione del fornitore e dell'approvazione della scelta da parte dell'adeguato livello gerarchico (in relazione all'importo dell'acquisto).
- *Clausola di rispetto*: inserimento nel contratto/convenzione con i fornitori della previsione relativa all'impegno della controparte a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa, nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, delle violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001.
- *Anagrafica*: la gestione dell'anagrafica fornitori deve essere adeguatamente segregata; le modifiche all'anagrafica fornitori devono essere formalizzate e supportate da adeguata documentazione; periodicamente deve essere effettuato un controllo dei fornitori presenti in anagrafica al fine di verificare l'adeguatezza dei requisiti qualitativi e quantitativi. Tutte le modifiche e gli inserimenti devono essere verificati con cadenza regolare.
- *Three way match*: le fatture sono registrate in accordo al principio del three way match: la fattura è registrata solamente in presenza di un ordine adeguatamente approvato in accordo con i limiti di spesa attribuiti a ogni dipendente in funzione delle proprie responsabilità e dell'evidenza del bene/servizio ricevuto; tale flusso è automatizzato e gestito all'interno del sistema informatico; i pagamenti sono effettuati da una funzione segregata rispetto alla contabilità fornitori e sono effettuati a fronte di fatture registrate nel sistema informatico; in casi specifici possono essere effettuati pagamenti anche con richiesta senza ordine, adeguatamente autorizzata e registrata a sistema.
- *Predisposizione e revisione dei contratti*: la predisposizione e revisione dei contratti da stipulare avviene all'interno del sistema informatico da parte delle diverse funzioni aziendali coinvolte per approvazioni di diversa natura (tecnico-economica, legale, fiscale); tali funzioni assicurano la tracciabilità dei commenti e delle proposte di modifiche da apportare alla bozza del contratto sottoposto ad approvazione.
- *Revenue recognition*: è effettuato un controllo sulla corretta applicazione del principio della "revenue recognition": tutti i servizi fatturati entro il periodo contabile di riferimento devono essere stati effettuati.
- *Note di credito*: il modulo di richiesta note di credito è verificato e approvato con criteri gerarchici; l'emissione periodica delle note di credito è approvata da adeguati livelli autorizzativi e in accordo con il principio della segregazione di funzioni.
- *Qualifica del fornitore*: prevedere l'attuazione di processi di qualifica dei fornitori che prevedano, tra le altro:
 - la valutazione dei requisiti di onorabilità degli stessi;
 - la verifica dell'esistenza delle specifiche autorizzazioni dei fornitori che svolgono attività per le quali le stesse sono richieste;
 - in caso di controparti estere, la verifica dell'assenza del nominativo delle stesse all'interno delle black list internazionali per il contrasto al finanziamento del terrorismo.
- *In caso di servizi in appalto*:
 - in caso di utilizzo da parte della terza parte di personale proveniente da paesi extra UE, verificare la validità dei relativi permessi di soggiorno;

- garantire che la terza parte sia soggetta ad iter di qualificazione che preveda, tra l'altro, la raccolta di documentazione di supporto: DURC, autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, documentazione richiesta dalle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, DVR, Visura Camerale, autodichiarazione di regolarità contributiva del personale dipendente dell'appaltatore, autodichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi;
- assicurarsi che l'ingresso ai locali aziendali sia consentito al solo personale dell'appaltatore specificamente autorizzato, munito di tessera di riconoscimento, che si sia opportunamente registrato ed abbia dichiarato di uniformarsi ai regolamenti interni aziendali;
- *Accordo scritto*: garantire che tutti i rapporti con i fornitori o consulenti/professionisti siano formalizzati tramite specifici accordi scritti, sottoscritti da soggetti muniti di idonei poteri.
- *Autorizzazione*: assicurare che tutti i pagamenti a fornitori o appaltatori siano effettuati se adeguatamente supportati da contratto o ordine e solamente a seguito di un iter autorizzativo interno predefinito.
- *Effettività*: assicurare l'effettivo svolgimento delle attività previste da fornitori e terze parti.
- *Pagamenti*: verificare la regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatario e controparti effettivamente coinvolte.
- *Congrui e trasparenza*: individuare criteri di retribuzione dei consulenti congrui e trasparenti.
- *Monitoraggio e valutazione delle prestazioni*: monitorare e valutare periodicamente le prestazioni effettuate da consulenti e fornitori.

Con riferimento ai rapporti di consulenza con soggetti c.d. "influenzanti" o rappresentanti di interessi, valgono i seguenti **protocolli specifici**:

- *Selezione*: la selezione di qualsiasi soggetto c.d. "influenzante" o rappresentante di interessi della Società (di seguito "Consulente") avviene da parte di una funzione diversa da quella che ne verifica l'operato, secondo modalità definite che includono richiesta di requisiti soggettivi relativi alla professionalità, competenza e onorabilità del medesimo e che devono essere coerenti con il servizio/attività richiesta.
- *Documentazione*: esistenza di adeguata documentazione del processo di selezione e obbligo di conservare la relativa documentazione in apposito archivio, con divieto di cancellare o distruggere i documenti archiviati.
- *Pagamenti*: i pagamenti sono effettuati solo con mezzi tracciabili (ad es. bonifico bancario), con esclusione di pagamenti in contanti o per mezzo di titoli al portatore ovvero nei confronti di soggetto diverso dal Consulente e in luogo/Paese diverso da quello in cui il Consulente ha reso i propri servizi.
- *Riconoscimento dei compensi*: il riconoscimento/determinazione dei compensi è operato secondo modalità predefinite e ancorato a parametri oggettivi essenzialmente legati al tempo o all'importanza della prestazione in se, su base mensile o giornaliera. È vietato qualsiasi compenso avente natura provvisoria o comunque legato ai risultati.
- *Rimborsi spese*: il rimborso delle spese sostenute dal Consulente è condizionato alla presentazione dei relativi giustificativi e comunque entro limiti massimi prestabiliti nel contratto.
- *Dichiarazioni di osservanza della legge*: la Società impartisce al Consulente disposizioni di assoluto e inequivocabile divieto di qualsiasi fatto o comportamento che possa costituire una violazione della legge, anche inserendo nel relativo contratto, quale condizione essenziale di instaurazione e mantenimento del rapporto, la dichiarazione di accettazione/attuazione dei principi di osservanza della legge con l'impegno del Consulente: (i) a non adottare comportamenti e (ii) a non utilizzare i propri compensi o parte di essi, per il raggiungimento di fini che possano determinare una violazione della legge.
- *Clausole standard con richiami al Codice Etico e al Modello*: il Consulente rilascia alla Società una dichiarazione di conoscenza dei contenuti del Codice Etico e del Modello della Società e delle finalità cui essi tendono, contenente l'impegno del Consulente - anche promettendo il fatto dei propri dipendenti e/o collaboratori - a non adottare atti o intrattenere comportamenti tali da determinare una violazione del Codice Etico e del Modello della Società nei rapporti con la stessa,

nonché, più in generale, comportamenti che possano determinare la commissione, ovvero il tentativo, di reati e illeciti amministrativi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa ex D.lgs. 231/2001. Nei contratti di consulenza è inserita una clausola risolutiva espressa in favore della Società in caso di violazione del predetto obbligo, con diritto al risarcimento del danno anche in forma di penali.

- *Disposizioni in materia di etica commerciale*: sono impartite al Consulente direttive anche in materia di etica commerciale con espresso divieto al Consulente stesso, anche mediante previsione contrattualmente stabilita, nell'espletamento della propria attività per conto della Società, di offrire o promettere - direttamente o indirettamente - denaro o qualsiasi altra utilità a pubblici ufficiali o a incaricati di pubblico servizio o comunque a soggetti riconducibili alla Pubblica Amministrazione, in senso lato, al fine di influenzare un atto o una decisione relativi al loro ufficio.
- *Divieto di cessione del contratto*: il contratto con il Consulente è sottoposto a divieto di cessione, anche parziale, senza preventivo consenso scritto da parte della Società.
- *Reportistica del Consulente*: il Consulente fornisce alla Società report periodici, idealmente trimestrali sull'andamento delle attività svolte.
- *Esclusione del potere del Consulente di rappresentare o vincolare la Società*: nei contatti con i terzi, il Consulente si qualifica come portatore di interessi della Società, chiarendo espressamente l'assenza di qualsiasi potere di rappresentanza o comunque altro potere di vincolare la Società. Il contratto con il Consulente prevede l'esclusione del potere di quest'ultimo di vincolare la Società in assenza di specifica e preventiva approvazione della stessa.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti, su conti correnti cifrati o non intestati al fornitore/consulente o diversi da quelli previsti dal contratto;
- effettuare pagamenti in paesi diversi da quello di residenza del fornitore/consulente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- autorizzare pagamenti legati ad operazioni inesistenti o non effettuate dal consulente/fornitore;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);
- impegnare la Società con ordini/contratti verbali;
- effettuare prestazioni in favore di consulenti che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi e riconoscere loro compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
- effettuare qualsiasi operazione commerciale o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (persone fisiche o giuridiche) i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o da soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- favorire, nei processi di acquisto, collaboratori, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione come condizione per lo svolgimento di successive attività.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla seguente attività:

"Gestione dei flussi finanziari"

- Consentire alla Società tramite la gestione poco trasparente delle risorse finanziarie l'accantonamento di fondi da utilizzare a fini corruttivi.

Relativamente alla suddetta attività i protocolli specifici sono i seguenti:

- *Regole e istruzioni operative interne*: assicurare il rispetto delle regole e delle istruzioni operative interne in materia di gestione dei flussi finanziari.

- *Autorizzazione e poteri*: solo soggetti dotati di apposita delega o autorizzazione o procura formalizzate sono legittimati alla gestione e movimentazione dei flussi finanziari.
- *Limiti*: prevedere limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative.
- *Documentazione*: esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità approvati da adeguato livello gerarchico e archiviati.
- *Causale espressa*: assicurare che le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche o finanziarie abbiano una causale espressa, siano motivate dal soggetto richiedente e siano documentate e opportunamente registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.
- *Segregazione*: concorrenza di più soggetti responsabili alla definizione delle risorse disponibili e degli ambiti di spesa, con l'obiettivo di garantire la costante presenza di controlli e verifiche incrociate su un medesimo processo/attività, volta tra l'altro a garantire una adeguata segregazione delle funzioni.
- *Tracciabilità*: effettuare le movimentazioni di flussi finanziari con strumenti che ne garantiscano la tracciabilità. Garantire che gli incassi e i pagamenti della Società, nonché i flussi di denaro siano sempre tracciabili e provabili documentalmente.
- *Controllo di coerenza*: eseguire un controllo di coerenza tra il soggetto cui è intestata la fattura e l'intestatario del servizio/prodotto.
- *Canali di incasso e pagamento*: per la gestione dei flussi in entrata e in uscita, utilizzare esclusivamente i canali bancari e di altri intermediari finanziari accreditati e sottoposti alla disciplina dell'Unione Europea o enti creditizi/finanziari situati in uno Stato extracomunitario che imponga obblighi equivalenti a quelli previsti dalle leggi sul riciclaggio e preveda il controllo del rispetto di tali obblighi.
- *Poteri bancari*: il sistema dei poteri di firma bancari è caratterizzato da meccanismi di doppia firma per quanto attiene alle operazioni di maggiore rilevanza, secondo quanto di volta in volta definito dai regolamenti interni.
- *Riconciliazione automatica di pagamenti e incassi*: il pagamento dei debiti e gli incassi dei crediti, inviati dalle banche sui sistemi aziendali, sono abbinati automaticamente con i debiti e crediti. Le partite non abbinati sono indagate e riconciliate.
- *Report*: sono predisposti report periodici sull'utilizzo di risorse finanziarie con motivazioni e beneficiari, inviati al livello gerarchico superiore e archiviati.
- *Cassa contanti*: in caso di utilizzo dei fondi presenti nella piccola cassa, rispettare le regole interne adottate dalla Società nonché i limiti di utilizzo del contante di cui alla normativa vigente. Assicurare che il ricorso ai fondi della piccola cassa sia adeguatamente documentato ed effettuato da personale specificamente autorizzato e garantire la periodica riconciliazione della piccola cassa.
- *Carte di credito aziendali*: in caso di utilizzo di carte di credito aziendali assicurare il rispetto delle regole adottate dalla Società nonché le tipologie di spese ammesse ed assicurare la presenza dei giustificativi relativi alle spese effettuate con carte di credito aziendali.

Inoltre, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto divieto di:

- effettuare pagamenti in contanti per importi superiori ai limiti normativi o con mezzi di pagamento non tracciabili;
- effettuare pagamenti su conti correnti cifrati o conti correnti non intestati al fornitore;
- effettuare pagamenti su conti correnti diversi da quelli previsti contrattualmente;
- effettuare pagamenti non adeguatamente documentati;
- ricevere pagamenti da soggetti che non abbiano nessun rapporto commerciale/contrattuale con la Società;
- effettuare trasferimenti di denaro rispetto ai quali non vi sia piena coincidenza tra i destinatari/ordinanti i pagamenti e le controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;

- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte);effettuare pagamenti o riconoscere compensi in favore di soggetti terzi che operino per conto della Società, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla seguente attività:

“Gestione del credito”

- Autorizzare un passaggio a perdita di crediti, pur in assenza dei requisiti, al fine di concedere un beneficio alla controparte e creare provvista da utilizzare a fini corruttivi

Relativamente alla suddetta attività i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- Segregazione di funzioni e responsabilità tra chi è incaricato del monitoraggio dei crediti scaduti e del relativo recupero, chi si occupa della contabilità clienti e chi si occupa dell'attività di gestione e registrazione degli incassi.
- Identificazione dei soggetti autorizzati a rappresentare la Società nelle attività di contatto legate al recupero dei crediti.
- Autorizzazione formale delle operazioni di cancellazione del credito e di emissione di note di credito nei confronti della P.A. e archiviazione della documentazione a supporto.
- Passaggio a perdita dei crediti: assicurarsi che il passaggio a perdita di crediti venga effettuato solo sulla base di documentazione certa ed attendibile, attestante l'effettiva irrecuperabilità del credito, ed approvata per iscritto da soggetti dotati di idonei poteri.

Inoltre, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è **fatto divieto** di:

- autorizzare il passaggio a perdita di crediti senza che ve ne siano i requisiti.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla seguente attività:

“Rapporti intercompany”

- Utilizzare le risorse finanziarie in operazioni con società del Gruppo al fine di creare provviste da utilizzare a fini corruttivi.
- Consentire alla Società anche per il tramite di rapporti con società controllate, collegate, controllanti o soggetti terzi, l'accantonamento di fondi da utilizzare a fini corruttivi.

Relativamente alla suddetta attività i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Contratti*: garantire che i rapporti intercompany siano regolati tramite specifici contratti disciplinanti, tra gli altri:
 - il dettaglio delle attività oggetto di contratto ed i servizi erogati;
 - i ruoli e le responsabilità delle parti;
 - i compensi pattuiti ed i relativi parametri per la determinazione dei corrispettivi.
- *Autorizzazione e poteri*: assicurarsi che i contratti stipulati con Società del Gruppo siano sottoscritti da soggetti dotati di idonei poteri.
- *Tracciabilità*: garantire la tracciabilità di tutte le operazioni con le Società del Gruppo mediante l'archiviazione di tutta la documentazione rilevante.

Inoltre, ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è **fatto divieto** di:

- procedere al pagamento di fatture intercompany relative ad operazioni inesistenti in tutto o in parte;
- creare fondi a fronte di pagamenti non giustificati (in tutto o in parte), anche per il tramite di rapporti con società facenti parte del Gruppo.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alle seguenti attività:

“Gift & Hospitality (incl. Travel & expenses)”

- Concedere o accettare omaggi e atti di ospitalità inappropriati o di valore significativo a controparti pubbliche o private al fine di compiere azioni corruttive e ottenere vantaggi illeciti.
- Rimborsare spese fittizie o spese non rientranti nella normale attività del dipendente al fine di dotarlo di provviste da utilizzare a fini corruttivi.

“Charitable Contributions”

- Concedere liberalità di valore significativo a controparti pubbliche o private al fine di compiere azioni corruttive e ottenere vantaggi illeciti.
- Concedere contributi liberali in favore di controparti pubbliche o private in occasione di una negoziazione al fine di indurre la controparte a favorire il buon esito della stessa in favore di BCG.

“Sponsorship”

- Sponsorizzare eventi tramite soggetti terzi riconoscendo a questi compensi non congrui al fine di dotarli di provviste da utilizzare ai fini corruttivi.

Relativamente alle suddette attività sensibili i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Procedura*: garantire il rispetto delle procedure e linee guida per la gestione di gift & hospitality, travel expenses, charitable contributions e sponsorship.
- *Richiesta a ricevere erogazioni liberali*: esistenza di una richiesta scritta del soggetto interessato al ricevimento di qualsiasi erogazione e, in relazione a quelle maggiormente significative, stipulazione di un accordo con il beneficiario che stabilisca modalità e tempistiche delle elargizioni.
- *Beneficiario*: verificare che i beneficiari delle donazioni siano soggetti dotati di adeguati requisiti e operino nel rispetto dei principi della Società.
- *Modico valore*: gli omaggi sono di modico valore e comunque tali da non poter essere interpretati come finalizzati ad acquisire favori o vantaggi in modo improprio o indebito. È comunque vietata l'effettuazione, a uno stesso beneficiario, di più doni sotto la soglia del modico valore e la cui somma comporta il superamento della soglia stessa.
- *Report*: relazione periodica sulle spese per la concessione di omaggi, con motivazioni e nominativi dei beneficiari, inviata al livello gerarchico superiore, comunicata all'Organismo di Vigilanza e archiviata.
- *Elenco degli omaggi*: gli omaggi sono sempre selezionati/acquistati sulla base di un elenco gestito dalla funzione competente e, comunque, da soggetto diverso da quello che intrattiene rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- *Oggetto e destinatari*: definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto, il valore e la natura del beneficiario.
- *Approvazione*: la richiesta è approvata da almeno due funzioni aziendali della Società prima dell'esecuzione dell'erogazione, sulla base di limiti di valore e oggetto predeterminati.
- *Limiti*: garantire il rispetto dei limiti interni in tema di omaggi e spese di ospitalità.
- *Trasparenza e tracciabilità*: garantire la trasparenza e tracciabilità del processo di approvazione delle donazioni.
- *Spese rimborsabili*: definizione delle spese rimborsabili (tipologia e limiti).
- *Approvazione*: garantire che il rimborso delle note spese avvenga solo a seguito di approvazione delle stesse a cura di soggetti dotati di idonei poteri, sulla base di un processo segregato, e solo in presenza di regolari giustificativi.

- *Inerenza*: verificare che le spese sostenute siano inerenti lo svolgimento dell'attività lavorativa ed adeguatamente documentate tramite l'allegazione di giustificativi fiscalmente validi.
- *Spese anomale*: garantire, in caso di spese anomale o non supportate da opportuno giustificativo, che le stesse non siano rimborsate.
- *Archiviazione*: garantire la completa archiviazione della documentazione relativa alla gestione delle note spese a cura delle funzioni coinvolte nei succitati processi.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto divieto** di:

- promettere o concedere utilità in favore di Enti Pubblici/privati, o ad altri soggetti da questi segnalati, al fine di assicurare alla Società vantaggi indebiti;
- promettere o erogare, direttamente o indirettamente, utilità a pubblici funzionari italiani o stranieri per finalità diverse da quelle istituzionali e di servizio;
- offrire o promettere ai Funzionari Pubblici o a loro familiari, direttamente o indirettamente, qualsiasi forma di regalo o prestazioni gratuite che possano apparire comunque connessi con il rapporto di affari con la Società, o finalizzati ad influenzare l'indipendenza di giudizio, o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società
- promettere o concedere contributi a soggetti i cui nominativi siano contenuti nelle Liste disponibili presso la Banca d'Italia, o a soggetti da questi ultimi controllati, quando tale rapporto di controllo sia noto;
- effettuare rimborsi spese che:
 - non siano stati preventivamente autorizzati;
 - non trovino giustificazione in relazione al tipo di attività svolta;
 - non siano supportati da giustificativi fiscalmente validi o non siano esposti in nota spese.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alle seguenti attività:

“Selezione e gestione del personale”

- Assumere un candidato vicino o indicato da un pubblico ufficiale ovvero da un soggetto appartenente ad una società cliente al fine di influenzarne illecitamente il processo decisionale nell'ambito della procedura di gara.
- Assumere un dipendente di una società concorrente in cambio di informazioni utili a BCG in danno della controparte.

“Politiche retributive del personale”

- Erogare ad una risorsa premi/incentivi in denaro volutamente non proporzionati al ruolo/competenze al fine di dotarla di provviste da utilizzare ai fini corruttivi

Relativamente alle suddette attività sensibili i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Procedura*: garantire il rispetto delle procedure e linee guida per l'assunzione del personale ed operare nel pieno rispetto di leggi, normative vigenti, Codice Etico e principi di lealtà, correttezza, chiarezza e trasparenza.
- *Valutazione, incentivi, bonus*: garantire il rispetto delle disposizioni aziendali adottate dalla Società in base alle quali gli obiettivi posti ai dipendenti nell'esercizio della loro attività e i meccanismi di incentivazione previsti non siano basati su target di performance palesemente immotivati e così “sfidanti” da risultare, di fatto, irraggiungibili con mezzi leciti.
- *Obiettivi*: garantire che gli obiettivi rappresentino risultati specifici, non generici e misurabili.
- *Documentazione*: assicurare l'esistenza di adeguata documentazione a supporto del processo di selezione e garantire che la stessa sia conservata in apposito archivio, al fine di garantire la tracciabilità dello stesso.
- *Autorizzazione formale*: l'assunzione di personale avviene solo in base a una delega o autorizzazione o procura formalizzate.

- *Anagrafica*: segregazione delle funzioni tra chi aggiorna l'anagrafica dipendenti, chi provvede al calcolo dei cedolini e chi gestisce il loro pagamento; formale autorizzazione delle modifiche apportate all'anagrafica dipendenti e ai dati retributivi e controllo volto a garantire che le modifiche apportate all'anagrafica del personale (inserimento di nuovo personale, cancellazioni, modifiche delle retribuzioni) siano dovutamente autorizzate.
- *Effettività*: utilizzo di meccanismi operativi di controllo atti a garantire la coerenza tra ore retribuite e ore di lavoro effettuate ed evitare il pagamento di salari/stipendi non dovuti o dovuti solo parzialmente.
- *Benefit*: definizione formale dei criteri di assegnazione dei benefit aziendali in base a un sistema di obiettivi qualitativi e quantitativi.
- *Processo di selezione*: formalizzazione dei requisiti richiesti per la posizione da ricoprire e delle valutazioni dei diversi candidati nelle diverse fasi del processo di selezione; archiviazione della documentazione relativa al processo di selezione, al fine di garantire la tracciabilità dello stesso; richiesta al candidato di una dichiarazione relativa (i) a eventuali rapporti di parentela con altri dipendenti della Società o del Gruppo; (ii) all'obbligo di mantenere confidenziali e riservate le informazioni assunte nel corso del rapporto con la Società, con divieto di divulgarle a terzi; (iii) all'assenza di patti di non concorrenza con competitors della Società; (iv) all'impegno a non ricevere l'assegnazione di incarichi in presenza di interessi o rapporti patrimoniali o personali con clienti della Società; verificare l'esistenza di possibili conflitti di interesse e dell'eventuale status di ex dipendente pubblico del candidato, al fine di garantire la conformità a quanto previsto dal D.lgs. 165/2001, art. 53, comma 16-ter (introdotto dalla Legge 190/2012 in materia di "Anticorruzione").
- *Proposta di assunzione*: formulazione dell'offerta economica in base a linee guida aziendali relative alla retribuzione e necessaria autorizzazione per offerte economiche superiori al limite definito per la posizione.
- *Contratto di lavoro*: assumere personale solo ed esclusivamente con regolare contratto di lavoro e con retribuzione coerente al CCNL applicato.
- *Congruità della retribuzione*: assicurare che la definizione delle condizioni economiche sia coerente con la posizione ricoperta dal candidato e le responsabilità/compiti assegnati ed approvata da soggetti dotati di idonei poteri.
- *Meritocrazia e pari opportunità*: operare nel rispetto del criterio di meritocrazia e delle pari opportunità, senza nessuna discriminazione basata sul sesso, l'origine razziale ed etnica, la nazionalità, l'età, le opinioni politiche, le credenze religiose, lo stato di salute, l'orientamento sessuale, le condizioni economico-sociali, in relazione alle reali esigenze della Società.
- *Permesso di soggiorno*: per il personale proveniente da Paesi Extra-UE, verificare la validità del permesso di soggiorno ed il monitoraggio dello stesso nel corso della durata del rapporto di lavoro.
- *Condizioni e ambiente di lavoro*: curare che siano assicurate, all'interno della Società, condizioni di lavoro rispettose della dignità personale, delle pari opportunità ed un ambiente di lavoro adeguato, nel rispetto della normativa contrattuale collettiva del settore e della normativa previdenziale, fiscale ed assicurativa.
- *Orari di lavoro*: verificare che gli orari di lavoro siano applicati nel rispetto della normativa vigente.
- *Comunicazione*: assicurare che al momento dell'assunzione al dipendente sia consegnato un folder contenente copia del Codice Etico, del presente Modello, del regolamento aziendale e di tutta la documentazione relativa all'assunzione e che questi si impegni formalmente al pieno rispetto dei principi in essi contenuti.
- *Formazione*: garantire un adeguato processo formativo al neo-assunto che preveda, tra le altre, un'adeguata informativa in merito al Modello ed al Codice Etico adottato dalla Società. Assicurare, inoltre, che siano organizzate specifiche e periodiche sessioni formative a favore di tutto il personale dipendente.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività è fatto divieto di:

- operare secondo logiche di favoritismo;
- tollerare forme di lavoro irregolare o minorile o di sfruttamento della manodopera;

- assumere personale, anche per contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti (ad esempio in termini di contributi previdenziali ed assistenziali, permessi di soggiorno, ecc.);
- promettere assunzioni/avanzamenti di carriera a risorse vicine o gradite a funzionari pubblici o controparti private (ad esempio competitors, fornitori, ecc.) quando questo non sia conforme alle reali esigenze dell'azienda e non rispetti il principio della meritocrazia con il fine di produrre un vantaggio illecito per la Società;
- assumere o promettere l'assunzione ad impiegati della Pubblica Amministrazione (o loro parenti, affini, amici, ecc.) che abbiano partecipato a processi autorizzativi della Pubblica Amministrazione o ad atti ispettivi, nei confronti della Società.

1.6 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-*ter* (come sopra specificato) e 25-*decies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, a titolo esemplificativo, i Destinatari sono tenuti a trasmettere all'Organismo di Vigilanza:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;
- le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali violazioni delle regole di cui al Modello.

1.7 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE B - I reati societari, i reati tributari, i reati di agiotaggio e la disciplina del market abuse

2.1 I reati societari richiamati dall'articolo 25-ter del D.lgs. 231/2001

2.1.1 False comunicazioni sociali (articolo 2621 del codice civile), fatti di lieve entità (articolo 2621-bis del codice civile) e false comunicazioni sociali delle società quotate (articolo 2622 del codice civile)

Il reato di False comunicazioni sociali si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero nell'omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

Si precisa che:

- soggetti attivi del reato possono essere amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori (trattasi, quindi, di cd. "reato proprio"), nonché coloro che secondo l'articolo 110 del codice penale concorrono nel reato da questi ultimi commesso;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni;
- la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

A titolo esemplificativo sussiste il reato di False comunicazioni sociali nel caso in cui gli amministratori, nel predisporre il bilancio, omettano di adeguare il fondo svalutazione crediti pur a fronte dell'acclarata situazione di insolvenza di un importante cliente, per non far emergere una perdita che potrebbe comportare l'obbligo di reintegrare il capitale sociale.

Ai sensi dell'art. 2621-*bis* c.c. (Fatti di lieve entità) è prevista una riduzione di pena - e, conseguentemente, della sanzione pecuniaria nei confronti dell'ente - se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

La stessa riduzione di pena si applica se i fatti di cui all'art. 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati nell'art. 1 comma 2 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (società che non possono fallire). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

L'art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali delle società quotate) ricalca la norma base di cui al precedente art. 2621, ma si riferisce ad una determinata tipologia di società e cioè le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato italiano o di altro paese dell'Unione europea (alle quali sono equiparate le società che controllano quelle appena richiamate, le società emittenti strumenti finanziari per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione nel mercato di cui sopra o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano e le società che fanno appello al pubblico risparmio o comunque lo gestiscono). Questa fattispecie punisce la condotta degli amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

2.1.2 Impedito controllo (articolo 2625 del codice civile)

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Si precisa che:

- soggetti attivi sono gli amministratori;
- si configura illecito penale, procedibile a querela di parte, se la condotta ha cagionato un danno ai soci.

Questo reato potrebbe, a titolo esemplificativo, essere realizzato impedendo lo svolgimento di controlli da parte dei soggetti legittimati/organo di controllo mediante azioni (ad es. messa a disposizione di documentazione o informazioni non veritiere) od omissioni relative a informazioni, dati, documenti, ecc.

2.1.3 Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Il reato è posto a tutela dell'effettività ed integrità del capitale sociale e punisce una serie di condotte, poste in essere dagli amministratori o dai soci conferenti, nel momento di formazione o di aumento del capitale. Tale ipotesi si realizza quando gli amministratori od i soci conferenti della Società, anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrivano reciprocamente azioni o quote; effettuino una sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti dei beni in natura, dei crediti ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

2.1.4 Indebita restituzione dei conferimenti (articolo 2626 del codice civile)

Il reato sussiste laddove gli amministratori, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberino dall'obbligo di eseguirli riducendo l'integrità ed effettività del capitale sociale a garanzia dei diritti dei creditori e dei terzi.

La fattispecie in esame, così come quella successiva prevista dall'art. 2627, sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

2.1.5 Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (articolo 2627 del codice civile)

Il reato punisce la condotta degli amministratori, i quali ripartiscono utili, o acconti sugli utili, che non sono stati effettivamente conseguiti, o che sono destinati per legge a riserva.

La fattispecie potrebbe verificarsi inoltre attraverso la ripartizione di riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

2.1.6 Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (articolo 2628 del codice civile)

Il reato si configura qualora gli amministratori, al di fuori dei casi previsti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali proprie o della società controllante, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

2.1.7 Operazioni in pregiudizio dei creditori (articolo 2629 del codice civile)

Le operazioni in pregiudizio dei creditori sorgono allorché gli amministratori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.

2.1.8 Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (articolo 2629-bis del codice civile)

Il reato in esame si configura allorché un componente del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di una società - con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.lgs. 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.lgs. 385/1993, del citato testo unico di cui al D.lgs. 58/1998, della L. 576/1982, o del D.lgs. 124/1993 - violando la disciplina in materia di interessi degli amministratori prevista dal codice civile, rechi alla stessa o a terzi un danno.

La norma rimanda all'art. 2391, comma 1, del codice civile, il quale impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ad i sindaci) ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata.

2.1.9 Formazione fittizia del capitale (articolo 2632 del codice civile)

Il reato riguarda la condotta degli amministratori e dei soci conferenti i quali, anche in parte, formano o aumentano in modo fittizio il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

2.1.10 Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (articolo 2633 del codice civile)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Soggetti attivi sono i liquidatori e costituisce una modalità di estinzione del reato il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio.

2.1.11 Illecita influenza sull'assemblea (articolo 2636 del codice civile)

Il reato si perfeziona quando chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'"ente".

2.1.12 Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (articolo 2638 del codice civile)

Il reato ricorre nel caso in cui determinati soggetti (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti) realizzino una delle condotte punite nella fattispecie.

Nello specifico, la condotta criminosa si realizza attraverso due modalità:

- la prima, mediante l'esposizione nelle comunicazioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza; ovvero mediante l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;
- la seconda, mediante ostacolo intenzionale delle funzioni delle Autorità di vigilanza, attraverso una qualsiasi condotta attiva od omissiva.

Si precisa che la responsabilità si ravvisa anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto terzi.

2.2 I reati tributari richiamati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/2001

2.2.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (articolo 2 del D.lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2.2.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 del D.lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi, fuori da casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2.2.3 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 del D.lgs. 74/2000)

Il delitto è costituito dalla condotta di chi, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2.2.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 del D.lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

2.2.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 del D.lgs. 74/2000)

Il reato è costituito dalla condotta di chi al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

2.3 Il reato di agiotaggio richiamato dall'art. 25-ter del D.lgs. 231/2001 e i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato richiamati dall'art. 25-sexies del D.lgs. 231/2001

2.3.1 Agiotaggio (articolo 2637 del codice civile)

Il reato ricorre qualora un soggetto riferibile alla Società, apicale e non (il reato può essere commesso da "chiunque") diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

2.3.2 Abuso di informazioni privilegiate (articolo 184 del D.lgs. 58/1998)

La fattispecie si realizza quando:

- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio; ovvero
- chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose:
 - a. acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
 - b. comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014;

- c. raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

E' previsto un aggravamento della pena nel caso di rilevante offensività del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, è prevista la sanzione penale.

2.3.3 Manipolazione del mercato (articolo 185 del D.lgs. 58/1998).

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Anche in questo caso è previsto un aggravamento della pena nell'ipotesi di rilevante offensività del fatto in ragione delle qualità personali del colpevole o dell'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numeri 2), 2-bis) e 2-ter), limitatamente agli strumenti finanziari il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario di cui ai numeri 2) e 2-bis) ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, o relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata come un mercato regolamentato di quote di emissioni, è prevista la sanzione penale.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche:

- a) ai fatti concernenti i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);
- b) ai fatti concernenti gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti finanziari;
- c) ai fatti concernenti gli indici di riferimento (benchmark).

2.4 Gli illeciti amministrativi richiamati dall'articolo 187-*quinquies* del D.lgs. 58/1998

L'art. 187-bis e ss. del T.U. della finanza, introduce un sistema a "doppio binario" in base al quale alle sanzioni tipicamente penali comminate per la commissione dei reati di market abuse, si aggiungono specifiche sanzioni amministrative di natura pecuniaria, irrogate dalla Consob, per il caso in cui le pressoché medesime condotte realizzate o tentate colposamente, non configurino un reato, bensì un semplice illecito amministrativo (abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate - art. 187-bis T.U. della finanza e manipolazione del mercato - art. 187-ter T.U. della finanza).

Qualora tale illecito amministrativo sia stato commesso da persone riconducibili alle categorie dei "soggetti apicali" e dei "soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza", nell'interesse o a vantaggio di una

società, in base all'art. 187-quinquies del T.U. della finanza, tale società può essere, altresì, ritenuta responsabile del pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a quindici milioni di euro e il fatturato è determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 () o del divieto di cui all'articolo 15 () del regolamento (UE) n. 596/2014.

2.4.1 Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (articolo 187-bis del D.lgs. 58/1998)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria chiunque viola il divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il profitto conseguito ovvero le perdite evitate per effetto dell'illecito quando, tenuto conto dei criteri elencati all'articolo 194-bis e della entità del prodotto o del profitto dell'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

2.4.2 Manipolazione del mercato (articolo 187-ter del D.lgs. 58/1998)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria chiunque viola il divieto di manipolazione del mercato di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Si applica la disposizione dell'articolo 187-bis, comma 5.

2.5 Le attività individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai reati societari, ai reati tributari, al reato di agiotaggio e alla disciplina del “market abuse”

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-*ter*, 25-*sexies* e 25-*quinqüesdecies* del D.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai suddetti reati:

- Comunicazioni sociali;
- Gestione della fiscalità;
- Rapporti con gli organi di controllo e segreteria societaria;
- Rapporti intercompany;
- Gestione delle informazioni privilegiate;
- Rapporti con terze parti.

2.6 Il sistema dei controlli

Per ognuna delle attività sensibili identificate, oltre ai protocolli generali sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

“Comunicazioni sociali”

Reati societari

- Esporre consapevolmente fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettere fatti materiali rilevanti, la cui comunicazione è imposta dalla legge, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore.

Market Abuse

- Vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni privilegiate di cui si è in possesso in ragione della propria attività lavorativa.

Reati tributari

- Registrare fatture o altri documenti relativi a operazioni inesistenti facendo ottenere, in tal modo, un vantaggio illecito per la Società.

“Gestione della fiscalità”

Reati tributari

- Presentare una dichiarazione fiscale fraudolenta indicando, all'interno della stessa, elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture o altri documenti relativi ad attività ed operazioni inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Relativamente alle suddette attività sensibili i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- Regole di comportamento: deve essere garantita la più rigorosa trasparenza contabile; le comunicazioni devono essere effettuate nel rispetto dei principi di buona fede, veridicità e correttezza; nelle comunicazioni sono inserite informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

- *Rispetto della legge*: osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere.
- *Norme*: la Società adotta e diffonde al personale coinvolto nella predetta attività norme che definiscano con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio civilistico (e situazioni infrannuali) e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme sono tempestivamente aggiornate dall'ufficio competente alla luce delle novità della normativa civilistica e diffuse ai destinatari sopra indicati.
- *Istruzioni*: le chiusure annuali e infrannuali (per i relativi documenti contabili societari) nonché le relative modalità e la tempistica sono regolate da istruzioni rivolte alle funzioni/unità organizzative, che indicano dati e notizie che è necessario fornire alla funzione preposta alla predisposizione dei documenti di cui sopra.
- *Tracciabilità*: il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garantisce la tracciabilità dei singoli passaggi e l'identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione/unità coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità di tutti i dati e le informazioni finanziarie.
- *Training*: sono svolte attività di formazione di base, rivolte alle funzioni/unità coinvolte nella redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio e alle relative norme di Gruppo.
- *Tenuta e conservazione*: la Società adotta regole formalizzate che identificano ruoli e responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio dall'approvazione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, al deposito e pubblicazione (anche informatica) dello stesso fino alla relativa archiviazione.
- *Controlli*: garantire che il Bilancio, prima della sua approvazione, sia soggetto a controlli preventivi sia da parte delle Funzioni interne che degli organi di controllo a ciò preposti, come previsto dalla normativa di riferimento.
- *Segregazione*: garantire, ove possibile, adeguata segregazione dei compiti tra il soggetto che ha effettuato l'operazione, chi provvede alla registrazione in contabilità e chi effettua il relativo controllo.
- *Ragionevolezza, prudenza e chiarezza*: procedere alla valutazione e registrazione di elementi economico patrimoniali nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza, nella relativa documentazione, i criteri che hanno guidato la determinazione del valore del bene.
- *Rispetto della normativa*: assicurare il rispetto degli adempimenti (sia in termini di dichiarativi che di pagamenti) e delle scadenze definite dalla normativa fiscale. Assicurare il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa in materia di imposte dirette e indirette.
- *Qualifica dei consulenti fiscali*: assicurare che gli adempimenti fiscali siano eseguiti o supportati da professionisti qualificati.
- *Completezza e correttezza del dato*: assicurare la correttezza e completezza dei dati utilizzati per effettuare il carico fiscale in relazione alle chiusure annuali e infra-annuali, nonché nella predisposizione delle dichiarazioni.
- *Veridicità e correttezza dei dati contabili*: garantire che il calcolo delle imposte, così come i dichiarativi fiscali, siano predisposti sulla base di dati contabili veritieri e corretti.
- *Aggiornamento normativo*: garantire che le principali novità normative in materia fiscale siano tempestivamente diffuse al personale coinvolto nella gestione della fiscalità.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto divieto** di:

- porre in essere azioni finalizzate a fornire informazioni fuorvianti con riferimento all'effettiva rappresentazione della Società, non fornendo una corretta rappresentazione della situazione economica, patrimoniale, finanziaria e fiscale della Società;
- procedere alla registrazione in contabilità di fatture o altri documentazioni relativi ad operazioni inesistenti;
- distruggere o occultare scritture contabili o altra documentazione rilevante al fine di ottenere un vantaggio fiscale;

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilancio, relazioni o prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- acquistare o sottoscrivere azioni proprie della Società fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizio del capitale sociale;
- effettuare operazioni al fine di eludere le normative fiscali;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli Organi di controllo;
- ripartire i beni sociali tra i soci, nell'eventuale fase di liquidazione, prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- alterare o distruggere documenti ed informazioni finanziarie e contabili disponibili in rete attraverso accessi non autorizzati o altre azioni idonee allo scopo.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla seguente attività:

“Rapporti con gli organi di controllo e segreteria societaria”

Reati societari

- Ostacolare le attività di vigilanza degli organi di controllo, occultando documenti o con altri idonei artifici.
- Porre in essere azioni a svantaggio dei soci della Società attraverso operazioni sul capitale o una gestione impropria delle attività assembleari.
- Raggiungere la maggioranza in Assemblea attraverso atti simulati o fraudolenti, ad esempio attraverso la presentazione di documenti o informazioni false o fuorvianti.
- Compiere operazioni illecite che vadano ad intaccare il patrimonio della Società.

Relativamente alla suddetta attività i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Regole di comportamento*: la Società prevede obblighi di massima collaborazione e trasparenza nei rapporti con il Collegio Sindacale e in occasione di richieste da parte dei soci.
- *Archiviazione*: l'archiviazione di fonti e informazioni nei rapporti con soci e Collegio Sindacale è costantemente assicurata.
- *Obbligo di trasmissione*: assicurare che siano resi disponibili dati e documenti richiesti dagli Organi di controllo in modo puntuale ed in un linguaggio chiaro, oggettivo ed esaustivo in modo da fornire informazioni accurate, complete, fedeli e veritiere e dare tempestiva e completa evasione alle richieste di documentazione specifica avanzate dagli Organi di controllo nell'espletamento delle attività di controllo e verifica.
- *Diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione e disponibilità*: mantenere nella gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale e con la Società di Revisione Legale la massima diligenza, professionalità, trasparenza, collaborazione e disponibilità.
- *Rispetto della legge*: garantire che tutti gli adempimenti societari (convocazioni, tenuta libri sociali, adempimenti amministrativi, ecc.) siano gestiti secondo le modalità e le tempistiche previste dalla legge.

- *Chiarezza e precisione*: predisporre i documenti relativi alle delibere assembleari e alla convocazione degli organi sociali in maniera chiara e precisa.
- *Comunicazione del conflitto di interessi*: è previsto l'obbligo, per ciascun esponente di BCG che assuma il ruolo di amministratore o di componente del consiglio di gestione in altra società, di comunicare, all'apertura della riunione del consiglio di amministrazione o del consiglio di gestione di tale società, agli altri amministratori o componenti del consiglio di gestione e al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza, l'eventuale presenza di interessi che - per conto di BCG - abbia in una determinata operazione della società, precisando, ove presente, l'interesse, la natura, l'origine o la portata.

Limitatamente alle operazioni sul capitale e destinazione degli utili, i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Utili e riserve*: il Consiglio di Amministrazione elabora adeguata motivazione al fine di giustificare la proposta di distribuzione di utili e riserve nel rispetto di quanto previsto dalla legge.
- *Documentazione*: adeguata documentazione relativa al processo di elaborazione e approvazione della bozza di bilancio/situazioni infrannuali è predisposta e mantenuta da parte del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento alla formazione di utili e riserve.
- *Operazioni di finanza straordinaria*: con riferimento ad operazioni di finanza straordinaria (riferite tipicamente all'assunzione di mutui e finanziamenti, sottoscrizione e aumenti di capitale sociale, concessione di garanzie e fidejussioni, concessione di finanziamenti e sottoscrizione di obbligazioni, acquisizioni di rami d'azienda o partecipazioni azionarie, altre operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti), i soggetti coinvolti dovranno assicurare che il soggetto competente, sia esso il Consiglio di Amministrazione o altra persona formalmente delegata, disponga di un supporto informativo adeguato tale da poter esprimere una decisione consapevole.

Per ogni operazione di finanza straordinaria da deliberare dovrà essere predisposta della documentazione idonea a valutarne la fattibilità e la convenienza strategica e economica, comprendente, ove applicabile:

- descrizione quali-quantitativa del target (studio di fattibilità, analisi finanziarie, studi e statistiche sul mercato di riferimento, confronti fra diverse alternative di effettuazione dell'operazione);
- caratteristiche e soggetti coinvolti nell'operazione;
- struttura tecnica, principali garanzie e accordi collaterali e copertura finanziaria dell'operazione;
- modalità di determinazione delle condizioni economiche dell'operazione ed indicazione di eventuali consulenti esterni/intermediari/advisors coinvolti;
- impatto sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale prospettica;
- valutazioni circa la congruità e la rispondenza all'interesse della Società dell'operazione da deliberare da parte di soggetti dotati di idonei poteri.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto divieto** di:

- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione di capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite;
- acquistare o sottoscrivere - fuori dai casi previsti dalla legge - azioni proprie, di società controllate, con lesione dell'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge;
- effettuare riduzioni di capitale sociale, fusioni e scissioni con altra società, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, provocando un danno a questi ultimi;
- procedere a formazione o aumento fittizi di capitale sociale mediante: (i) attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, (ii) sottoscrizione reciproca di azioni o quote, (iii) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della Società nel caso di trasformazione;

- distrarre beni sociali tra i soci in sede di liquidazione della Società prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionando un danno ai predetti creditori;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre il Collegio Sindacale o la Società di Revisione Legale in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione presentata;
- esibire documenti incompleti e dati falsi o alterati.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla seguente attività:

“Rapporti intercompany”

Reati tributari

- Procedere alla registrazione in contabilità di elementi passivi, mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti con società del Gruppo, al fine di ottenere un vantaggio fiscale illecito.

Relativamente alla suddetta attività, oltre a quanto previsto nella **Parte Speciale A** “*I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, il Reato di corruzione fra privati ed il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria*” sono, altresì, previsti i seguenti **protocolli specifici**:

- *Contrattualizzazione*: assicurare che tutti i rapporti intercompany siano formalizzati tramite appositi contratti.
- *Congruità e adeguatezza*: determinare prezzi di trasferimento congrui, adeguatamente valutati, in linea con i benchmark di mercato e definiti all’interno dei suddetti contratti.
- *Effettività*: conservare la prova di effettività delle prestazioni rese.
- *Verifiche*: verificare l’effettiva esecuzione della prestazione, la coerenza delle modalità di esecuzione adottate con le prescrizioni normative di volta in volta applicabili e la compatibilità delle condizioni praticate con i criteri generalmente accettati per la determinazione del valore normale delle transazioni.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla seguente attività:

“Gestione delle informazioni privilegiate”

Market Abuse

- Divulgare impropriamente informazioni sensibili di cui si sia venuti in possesso in ragione della propria attività lavorativa.
- Comunicare, prima dell’annuncio di una transazione, informazioni privilegiate di cui si sia a conoscenza in ragione della propria attività lavorativa.
- Diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Relativamente alla suddetta attività i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Registro possessori di informazioni sensibili*: è prescritta l’istituzione del registro dei soggetti aventi accesso ad informazioni privilegiate con evidenza dei criteri adottati per i) l’individuazione del responsabile della gestione, dell’aggiornamento e della conservazione del registro, ii) l’individuazione dei soggetti da inserire nel registro; iii) la comunicazione dell’iscrizione dei soggetti inseriti nel registro e iv) le comunicazioni imposte dalla normativa.

- *Rispetto delle regole di comportamento*: garantire che la gestione delle attività avvenga nell'assoluto rispetto di leggi e normative vigenti nonché delle disposizioni aziendali in materia.
- *Training*: assicurare che sia effettuata specifica attività di formazione e aggiornamento del personale sulla disciplina normativa.
- *Documentazione contenente informazioni sensibili*: prevedere vincoli formalizzati per il mantenimento della riservatezza dei documenti e delle informazioni di cui i dipendenti e/o consulenti esterni vengano a conoscenza nello svolgimento dei loro compiti.
- *Riservatezza*: garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate, onde evitare che possano essere visionate o ascoltate da estranei o comunque da soggetti che non hanno necessità di conoscere tali informazioni.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto divieto di:

- utilizzare informazioni privilegiate in funzione della propria posizione all'interno della Società con il fine di trarne vantaggio personale o per favorire soggetti terzi.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative di reato con riferimento alla seguente attività:

“Rapporti con terze parti”

Reati tributari

- Procedere, nell'ambito di un rapporto di fornitura e/o appalto, alla registrazione in contabilità di fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, al fine di ottenere un vantaggio fiscale illecito per la Società.

Per i principi di comportamento specifici in relazione alla sopra citata attività si rinvia a quanto previsto nella **Parte Speciale A** “*I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, il Reato di corruzione fra privati ed il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

2.7 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*ter*, 25-*sexies* e 25-*quinqüesdecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

2.8 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE C - I reati in materia di salute e sicurezza

3.1 I reati in materia di Salute e Sicurezza richiamati dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001

3.1.1 Omicidio Colposo (art. 589 c.p.)

L'omicidio colposo sussiste in tutti i casi in cui l'agente, nel tenere un comportamento lecito, compie per negligenza, imprudenza, imperizia o violazione di leggi, regolamenti, ordini o discipline un atto da cui deriva la morte di una persona.

Con riferimento a tale forma di colpa, la giurisprudenza ha precisato che la stessa può configurarsi sia nel caso di violazione di specifiche norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (negligenza specifica) sia in ipotesi di omessa adozione di misure o accorgimenti per la più efficace tutela dell'integrità fisica dei lavoratori, in violazione dell'art. 2087 c.c.

3.1.2 Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Commette tale fattispecie di reato chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima.

Costituisce circostanza aggravante il fatto di aver cagionato la lesione personale con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.):

- se dal fatto derivi una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione ovvero lo sfregio permanente del viso.

3.2 Le attività individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi e gravissime commessi con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sul lavoro

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-septies del D.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza:

- Health & Safety;
- Rapporti con terze parti.

3.3 Il sistema dei controlli

Per l'attività sensibile identificata oltre ai protocolli generali sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

"Health & Safety"

- Mancato rispetto degli standard e delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- Non dotarsi degli strumenti necessari per far fronte ai rischi identificati in tema di salute e sicurezza sul lavoro

Relativamente alla suddetta attività sensibile i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Procedure*: le attività sono svolte in conformità alle procedure aziendali presenti e strettamente inerenti la presente attività sensibile. Qualora vi sia conflitto tra le regole previste dal presente Modello e quelle di cui alle suddette procedure troveranno sempre applicazione le disposizioni più rigorose.
- *Applicazione delle procedure in materia di salute e sicurezza sul lavoro*: la Società ha adottato un Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell'art. 28 Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (di seguito anche "TU") ed ha predisposto un organigramma della sicurezza che consente di definire i compiti ed i poteri gravanti sui soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- *Ruoli e responsabilità*: la Società ha predisposto un sistema di deleghe che consente di definire le responsabilità, i compiti ed i poteri gravanti sugli altri soggetti chiamati ad operare nel sistema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il Datore di Lavoro è identificato nella figura del Business Management Senior Director. Sono stati nominati due Medici Competenti, nonché il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza; inoltre, sono stati identificati i preposti, nonché gli addetti alla gestione delle emergenze per il primo soccorso e per la prevenzione degli incendi.
- *Normativa applicabile*: in via generale ai Destinatari, come sopra individuati, e a tutti i soggetti aventi compiti di responsabilità nella gestione degli adempimenti previsti dalle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, è fatto obbligo di operare nel rispetto delle normative applicabili e garantire, ognuno nell'ambito di propria competenza:
 - la definizione degli obiettivi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e l'identificazione continua dei pericoli;
 - un adeguato livello di informazione/formazione dei preposti, dei dipendenti, dei lavoratori somministrati e dei fornitori/appaltatori anche sulle conseguenze derivanti da un mancato rispetto delle norme di legge e delle regole di comportamento e controllo definite dalla Società;
 - la prevenzione degli infortuni, delle malattie e la gestione delle emergenze;
 - l'adeguatezza delle risorse umane - in termini di numero e qualifiche professionali - e materiali, necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Società per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - l'applicazione di provvedimenti disciplinari nel caso di violazioni dei principi comportamentali definiti e comunicati dalla Società, in accordo con il Sistema Disciplinare enucleato nel Modello di Organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ed al quale si rinvia (Parte Generale, Cap. 5).

Costituiscono, a titolo esemplificativo, illecito disciplinare e contravvenzione, le violazioni agli obblighi di cui all'art. 59 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/2008, secondo cui i lavoratori devono:

- preservare la salute e la sicurezza propria e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle loro azioni ed omissioni,

- conformemente alla formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti loro dal Datore di Lavoro;
- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui sotto per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal Datore di Lavoro anche tramite consulenti esterni accreditati.

In generale, tutti i Destinatari del Modello devono assicurare il rispetto dei **seguenti protocolli**:

- *Osservanza di leggi, procedure e disposizioni interne*: osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge e dalle procedure aziendali interne in materia di salute, sicurezza e igiene sul lavoro. Agire sempre nel rispetto dei protocolli e delle procedure aziendali interne che su tali norme si fondano. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale.
- *Comunicazione*: garantire che sia comunicata tempestivamente al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione designato dall'azienda qualsivoglia informazione relativa ad infortuni avvenuti a collaboratori/dipendenti nell'esercizio della propria attività professionale.
- *Tempestiva segnalazione*: garantire che siano prontamente segnalate possibili aree di miglioramento e/o eventuali gap procedurali riscontrati sul luogo di lavoro sia da parte di soggetti con responsabilità codificate in termini di sicurezza (RSPP, RLS, Medico competente, etc.) sia da parte di soggetti in posizione apicale che abbiano ricevuto segnalazioni in tal senso da parte dei propri collaboratori/sottoposti.
- *Cura*: avere cura della sicurezza propria e dei soggetti che hanno accesso alle strutture della Società.

In particolare, in conformità agli adempimenti prescritti dal D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, nonché in coerenza con i ruoli, i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza:

- Il Datore di Lavoro:
 - designa le figure dell'Organigramma sulla Sicurezza, in base ai requisiti di cui al D.lgs. 81/2008;
 - effettua la valutazione dei rischi presenti in azienda, in collaborazione con RSPP e Medico Competente;
 - garantisce, direttamente ovvero tramite soggetto a ciò delegato, l'implementazione e l'aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione, prevedendo un adeguato sistema di vigilanza sul rispetto delle procedure e delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori;
 - assicura, direttamente ovvero tramite soggetto a ciò delegato, che sia fornita adeguata formazione ai dipendenti in materia di sicurezza sia in occasione dell'assunzione che del trasferimento ad altre mansioni. In ogni caso la formazione deve essere adeguata agli eventuali rischi specifici della mansione cui il lavoratore è in concreto assegnato;
 - monitora, in collaborazione con l'RSPP, lo svolgimento della sorveglianza sanitaria da parte del Medico Competente;
 - approva il piano delle verifiche annuali che deve prevedere interventi finalizzati a verificare la conformità alle norme e la corretta implementazione da parte di tutti i componenti dell'organizzazione;
 - adotta provvedimenti disciplinari in conformità alle disposizioni legislative nei confronti dei lavoratori che non osservino le misure di prevenzione e le procedure di sicurezza.

- *I soggetti nominati dalla Società ai sensi del D.lgs. 81/2008 (RSPP, Addetti al primo soccorso, ecc.) ed i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza: svolgono, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze ed attribuzioni, i compiti di sicurezza specificamente affidati dalla normativa vigente e previsti nel sistema di sicurezza adottato dalla Società.*
- *Dirigenti (ad es. MDP, come meglio identificati al par. 1.3): in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attuano le direttive del Datore di Lavoro, organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.*
- *Preposti (ad es., Partner, Principal, come meglio identificati al par. 1.3): in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintendono all'attività lavorativa e garantiscono l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.*
- *Il RSPP: garantisce l'effettuazione di attività periodiche di verifica sul sistema di prevenzione e protezione, nel rispetto delle regole comportamentali e di controllo definite nel presente Modello.*

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di condotte commissive o omissive tali che, prese individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere o concorrere in qualsiasi forma nella realizzazione di comportamenti che, sebbene siano tali da non integrare i reati indicati, possano potenzialmente tradursi in essi o agevolarne la commissione.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

“Rapporti con terze parti”

- Al fine di ottenere un risparmio economico, la Società seleziona fornitori che non rispettano le normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Relativamente alla suddetta attività sensibile oltre a quanto previsto nella **Parte Speciale A “I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, il Reato di corruzione fra privati ed il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”** sono, altresì, previsti i seguenti protocolli specifici:

- *Qualifica della terza parte:* valutare, nel corso della selezione, la capacità delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi di garantire la tutela della salute e della sicurezza sia dei lavoratori impiegati dagli stessi che di quelli della Società.
- *Verifiche:* verificare l'idoneità tecnico - professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, anche - ma non solo - secondo le modalità previste dall'art. 26 comma 1 del D.lgs. 81/2008.
- *Accordi scritti:* stipulare accordi scritti riportanti le modalità di gestione e coordinamento dei lavori in appalto.
- *Informazione:* fornire ai predetti soggetti dettagliate informazioni su:
 - rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui operano;
 - misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
- *DUVRI:* elaborare (ove previsto e con la cooperazione dell'appaltatore/subappaltatore), un “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI) finalizzato a:
 - cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto del contratto;

- coordinare gli interventi di prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente, anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
- *Tracciabilità*: formalizzare e tracciare i controlli effettuati sulla documentazione obbligatoria - ai sensi della normativa di riferimento - al momento dell'ingresso degli appaltatori nei locali della Società.

3.4 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-septies provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni delle disposizioni di cui al presente Modello, ai principi del Codice Etico o alla normativa in materia.

Dovranno essere tempestivamente inviate all'Organismo di Vigilanza le informazioni in merito:

- all'accadimento di infortuni o denunce di malattie professionali;
- alle modifiche ed agli aggiornamenti del Documento di Valutazione dei Rischi;
- al piano di formazione ed al consuntivo della formazione erogata in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- alle eventuali violazioni, da parte delle funzioni preposte (accertate internamente o ad opera di autorità competenti), relative ad adempimenti richiesti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dell'ambiente di lavoro e relative azioni correttive intraprese.

3.5 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE D - I reati di ricettazione, riciclaggio e
impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita,
nonché autoriciclaggio e i delitti di criminalità organizzata

4.1 I reati in materia di Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio richiamati dall'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001

4.1.1 Ricettazione (art. 648 c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o a altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Perché sussista ricettazione è necessario che l'autore del reato non abbia concorso alla realizzazione del delitto dal quale provengono il danaro o le cose oggetto di ricettazione.

4.1.2 Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è aumentata, quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4.1.3 Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c. p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis* c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La pena è aumentata, quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

4.1.4 Autoriciclaggio (art. 648-*ter.1* c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Attraverso questa norma anche l'autore del delitto presupposto (ossia del delitto che determina l'illecita provenienza del bene) può essere chiamato a rispondere delle successive condotte volte a reimmettere il bene (denaro, beni materiali o altra utilità) nel circuito economico-imprenditoriale.

4.2 I delitti in materia di Criminalità Organizzata richiamati dall'articolo 24-*ter* del D.lgs 231/2001

4.2.1 Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Il reato punisce chi promuove, costituisce o organizza associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti.

4.2.2 Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis)

Vi incorre chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Le disposizioni dell'art. 416-bis c.p. si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

4.2.3 Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)

4.2.4 Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

Il reato punisce chi ottiene la promessa di voti, attraverso il ricorso al cd. "metodo mafioso", in cambio di erogazione di denaro.

4.2.5 Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza allorché taluno sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

4.2.6 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990)

Il reato punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia associazioni di tre o più persone con il fine di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 73 del D.P.R. 309/1990.

4.2.7 Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).

4.3 Le attività individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché' autoriciclaggio e i delitti di criminalità organizzata

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24-ter e 25-octies del D.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché' autoriciclaggio e i delitti di criminalità organizzata:

- Attività commerciali e progetti;
- Selezione e gestione del personale;
- Rapporti con terze parti;
- Finanziamenti e contributi pubblici;
- Rapporti intercompany;
- Gestione dei flussi finanziari;
- Gestione della fiscalità.

4.4 Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate oltre ai protocolli generali sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

“Attività commerciali e progetti”

Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

- Avendo commesso o concorso a commettere il reato di turbativa d'asta nell'ambito di un procedimento di gara, impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, i proventi derivanti dalla commissione di tale reato, in modo da commettere il reato di autoriciclaggio e ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

“Selezione e gestione del personale”

Criminalità organizzata

- Procedere alla selezione di un soggetto segnalato o vicino ad un'organizzazione criminale, al fine di ricevere un vantaggio indebito

“Rapporti con terze parti”

Criminalità organizzata

- Stipulare contratti con soggetti segnalati o vicini ad associazioni criminali ovvero procedere con gli stessi alla commissione dei reati di corruzione

Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

- Al fine di ottenere un indebito vantaggio, commettere il reato di ricettazione procedendo all'acquisto di beni di provenienza illecita

“Finanziamenti e contributi pubblici”

Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

- Impiegare, sostituire, trasferire in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione del reato di truffa ai danni dello Stato al fine dell'ottenimento di un contributo pubblico, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa

“Rapporti intercompany”

Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

- Utilizzare le risorse finanziarie in operazioni con società del Gruppo, al fine di favorire l'immissione nel circuito legale di denaro di provenienza illecita

“Gestione dei flussi finanziari”

Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

- Accettare denaro proveniente da attività illecite
- Accantonare provviste finanziarie di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa incorrendo, così, nel reato di autoriciclaggio

Criminalità organizzata

- Erogare pagamenti non dovuti per prestazioni in tutto o in parte inesistenti a soggetti terzi legati ad associazioni criminose o mafiose al fine di agevolare l'attività illecita

Per i protocolli specifici in relazione alle sopra citate aree sensibili si rinvia a quanto previsto nella **Parte Speciale A** “*I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, il Reato di corruzione fra privati ed il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

“Gestione della fiscalità”

Ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio

- Avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indicare in una delle dichiarazioni annuali relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto elementi passivi fittizi e costituire così una provvista di provenienza illecita da impiegare, sostituire, trasferire dallo stesso soggetto in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa

Per i protocolli specifici in relazione alla sopra citata area sensibile si rinvia a quanto previsto nella **Parte Speciale B** “*I Reati societari, reati tributari, reati di agiotaggio e disciplina del market abuse*” del presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

4.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*ter* e 25-*octies* del D.lgs.231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza qualsiasi informazione concernente ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza delle disposizioni di cui al presente Modello, ai principi del Codice Etico o alle norme di legge in materia.

4.6 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE E - I reati informatici e trattamento illecito dei dati e reati in materia di violazione del diritto d'autore

5.1 I reati informatici e trattamento illecito dei dati richiamati dall'art.24-bis del D.lgs. 231/2001

5.1.1 Documenti informatici (491-bis c.p.)

La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria estendendo, attraverso un espresso rinvio, l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico.

Quanto all'identificazione del concetto di "documento informatico pubblico", un'indicazione può desumersi dalla giurisprudenza formatasi in materia di falsità in documenti cartacei, secondo la quale non tutti i documenti provenienti dalla pubblica amministrazione sono "pubblici", dovendosi intendere come tali quei documenti la cui redazione sia espressione di esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio.

Quanto alla nozione di "efficacia probatoria", si fa presente che ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale è attribuita rilevanza probatoria ai documenti informatici formati nel rispetto di regole tecniche che garantiscano l'identificabilità dell'autore e l'integrità del documento (firma digitale "forte", cioè firma elettronica la cui provenienza e integrità è stata preventivamente certificata da un ente certificatore legalmente autorizzato).

5.1.2 Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615-ter c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Nel primo caso (introduzione) si mira dunque a punire colui che abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto. Più precisamente, l'introduzione nel sistema informatico deve realizzarsi mediante un accesso non autorizzato al sistema stesso, intendendosi come tale l'inizio di un'interazione con il *software* della macchina che supporta il sistema cui abusivamente si accede (cd. accesso logico). La condotta di introduzione si realizza nel momento in cui l'agente oltrepassi abusivamente le barriere di protezione sia dell'*hardware* che del *software*. La legge non richiede che l'agente abbia preso conoscenza di tutti o di una parte cospicua dei dati memorizzati nel sistema violato. E' sufficiente, per la consumazione del reato, che abbia superato le barriere di protezione e che abbia iniziato a conoscere i dati in esso contenuti.

Nel secondo caso (mantenimento), invece, si punisce la condotta di colui che permane nel sistema informatico/telematico contro la volontà di chi ha il diritto di escluderlo. Si tratta di casi in cui l'introduzione nel sistema avviene originariamente in modo legittimo, ma diviene poi illecita in un secondo tempo, a causa del superamento dei limiti di permanenza nel sistema.

Per "sistema informatico" deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, attraverso l'esecuzione di un programma per elaboratore, compiono l'elaborazione automatica di dati.

Per "sistema telematico" si intende un sistema combinato di apparecchiature, idoneo alla trasmissione a distanza di dati e informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.

5.1.3 Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615-quater c.p.)

La norma in esame punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri

mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Scopo della norma è la tutela della riservatezza informatica e, indirettamente, della sicurezza informatica. Le condotte punite consistono nel:

- procurarsi abusivamente una chiave d'accesso, cioè adoperarsi per venirne in possesso illegittimamente;
- riprodurre una delle chiavi d'accesso, cioè replicarla abusivamente;
- diffondere, comunicare o consegnare le chiavi d'accesso;
- fornire indicazioni idonee a superare le barriere di accesso al sistema.

5.1.4 Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615-quinquies c.p.)

La norma intende preservare il corretto funzionamento delle tecnologie informatiche. Essa punisce la condotta di chiunque si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento,

Il riferimento della norma è, tra l'altro, ai c.d. "virus", programmi capaci di modificare o cancellare i dati di un sistema informatico. Da notare che la norma in esame non riguarda solo il software, ovvero le condotte afferenti a programmi informatici, ma anche l'hardware e tutte quelle apparecchiature e dispositivi il cui funzionamento sia idoneo a danneggiare un sistema informatico, ovvero ad alterarne il funzionamento.

5.1.5 Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617-quater c.p.)

La norma in questione tutela la riservatezza delle comunicazioni informatiche ovvero il diritto all'esclusività della conoscenza del contenuto di queste ultime, sia nei confronti di condotte di indebita captazione, sia di rivelazione di contenuti illecitamente appresi.

Tale fattispecie di reato può configurarsi attraverso due distinte modalità: l'ipotesi in cui un soggetto fraudolentemente intercetti, interrompa o impedisca, con interruzioni provocate da qualsiasi forma di ingresso nel sistema, le comunicazioni intercorrenti tra soggetti terzi per il tramite di sistemi informatici o telematici, oppure l'ipotesi in cui un soggetto diffonda il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche fraudolentemente intercettate tramite un mezzo di comunicazione al pubblico.

Per "intercettazione" deve intendersi qualsiasi forma di presa di conoscenza, con o senza registrazione, che avvenga fraudolentemente, cioè con mezzi e modalità che implicano frode o inganno; per "rivelazione" deve intendersi qualsiasi forma di divulgazione delle comunicazioni.

La norma prevede delle circostanze aggravanti per i casi in cui il fatto sia commesso a danni di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da altra impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, o da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio con abuso di potere, o con abuso della qualità di operatore di sistema, o da chi esercita la professione di investigatore privato.

5.1.6 Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (617-quinquies c.p.).

La norma tutela il bene giuridico della riservatezza delle informazioni o notizie trasmesse per via telematica o elaborate da singoli sistemi informatici.

Questa ipotesi di reato si configura nel caso in cui vengano installate apparecchiature volte a consentire al soggetto agente o ad altro soggetto di intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche o telematiche.

La condotta sanzionata è quella dell'installazione, nel senso che il complesso delle apparecchiature deve essere posto in condizione di poter svolgere le funzioni richieste dalla norma, ovvero "intercettare, impedire o interrompere".

5.1.7 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati e programmi informatici.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

5.1.8 Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

La pena è aumentata qualora dal fatto consegua la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o programmi informatici o se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

5.1.9 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis c.p. - ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi - distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Trattasi di tutela rinforzata rispetto all'ipotesi di cui all'art. 635-bis c.p.: nel caso in esame, difatti, si ha danneggiamento del sistema (e non soltanto di dati e informazioni), nel senso che il danneggiamento di dati e informazioni è tale da rendere inservibile il sistema o da ostacolarne gravemente il funzionamento.

Come già precisato, per "sistema informatico" deve intendersi qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate che compiono l'elaborazione automatica di dati; per "sistema telematico", un sistema combinato di apparecchiature, idoneo alla trasmissione a distanza di dati e informazioni, attraverso l'impiego di tecnologie dedicate alle comunicazioni.

5.1.10 Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635-quinquies c.p.)

La norma sanziona la stessa condotta di cui al punto precedente nel caso in cui il fatto sia diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

La pena è aumentata se dal fatto derivi la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile e se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.

5.1.11 Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.)

La norma punisce il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

5.2 I reati in materia di violazione del diritto d'autore richiamati dall'articolo 25-novies del D.lgs. 231/2001

Si tratta dei reati previsti dalla Legge 633/1941 a tutela del diritto d'autore.

5.2.1 Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 171, I. 633/1941 comma 1 lett a) *bis*) e comma 3.

E' punita la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa.

Il reato si può realizzare, a titolo di esempio, con le seguenti modalità:

- *File sharing*: condivisione o scambio di file in violazione delle norme sul diritto d'autore e, comunque, al di fuori degli ordinari e leciti circuiti commerciali dei beni oggetto di proprietà intellettuale;
- *Upload/download*: immissione o condivisione, senza averne diritto, di contenuti protetti da diritti d'autore in un sistema di reti informatiche

È previsto un aggravio di pena se la condotta è commessa sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

5.2.2 Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis I. 633/1941 comma 1)

E' punita l'abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori.

5.2.3 Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2)

Sono punite le condotte di riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati.

5.2.4 Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter l. 633/1941)

Sono punite le condotte di

- abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

5.2.5 Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies l. 633/1941)

E' punita la mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione.

5.2.6 Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies l. 633/1941)

Sono punite le condotte di fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

5.3 Le attività individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai Reati informatici e trattamento illecito dei dati nonché ai reati in materia di violazione del diritto d'autore

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati informatici ed ai reati in materia di violazione del diritto d'autore:

- *Gestione della sicurezza informatica;*
- *Utilizzo di materiale tutelato dal diritto d'autore.*

5.4 Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate oltre ai protocolli generali sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

"Gestione della sicurezza informatica"

Reati informatici

- Utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Società per commettere uno dei reati richiamati dall'art. 24 ter del D.lgs. 231/2001
- Accedere abusivamente ad un sistema di terzi al fine di ottenere dati o informazioni da utilizzare a vantaggio della Società
- Divulgazione non autorizzata di codici di accesso ai sistemi informatici di terzi
- Danneggiare, distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di terzi

Diritto d'autore

- Installare software senza aver acquisito le relative licenze al fine di consentire alla Società di ottenere risparmi economici

Relativamente alla suddetta attività sensibile i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Norme, procedure e istruzioni di lavoro:* osservare rigorosamente le norme poste dalla legge e dalle procedure/istruzioni di lavoro interne in merito alla sicurezza dei sistemi informativi dell'azienda ed al trattamento di qualsivoglia dato personale.
- *Rispetto delle disposizioni:* operare nel rispetto delle disposizioni disciplinanti la sicurezza dei sistemi IT; astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato di cui agli artt. 24-bis e 25-novies del D.lgs. 231/2001.
- *Sicurezza fisica:* garantire che i server siano ospitati in locali dedicati e messi in sicurezza e che l'accesso ai suddetti locali sia riservato al solo personale autorizzato. Prevedere sistemi di sicurezza per l'accesso ai locali CED.
- *Backup:* assicurare che i backup dei dati residenti su server siano salvati con frequenza periodica ed i supporti siano adeguatamente messi in sicurezza ovvero conservati e protetti anche tramite sistemi ignifughi.

- *Autenticazione ai sistemi*: garantire che l'accesso ai sistemi informativi sia limitato e protetto da strumenti di autenticazione individuale.
- *Credenziali di accesso*: definire i criteri e le modalità per la creazione delle password di accesso alla rete, alle applicazioni, al patrimonio informativo aziendale e ai sistemi critici o sensibili (es. lunghezza minima della password, regole di complessità, scadenza). Custodire accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza.
- *Protezione*: attivare ogni misura ritenuta necessaria per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso in caso di allontanamento dalla postazione;
- *Gestione delle utenze*: garantire che le nuove utenze siano attivate solo previa richiesta predisposta dalla Funzione Responsabile e siano definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione, la modifica e la cancellazione dei profili utente.
- *Poteri e autorizzazioni*: assicurare che i profili amministratori siano gestiti esclusivamente da soggetti dotati di specifici poteri e la loro attività sia adeguatamente tracciata. Garantire che le installazioni di nuovi software siano effettuate esclusivamente dal personale autorizzato previa acquisizione delle relative licenze.
- *Protezione della rete*: assicurare che la rete sia protetta da software antivirus/antispam periodicamente aggiornati.
- *Licenze*: utilizzare esclusivamente software di cui si possiede regolare licenza.
- *Controlli di attività*: effettuare periodicamente controlli sull'effettiva attività degli account e, in caso di inattività dell'utenza, procedere al blocco degli stessi nonché alla disabilitazione dell'utenza.
- *Verifiche*: garantire che siano effettuate attività di verifica periodica dell'efficienza ed efficacia del sistema di gestione della sicurezza informatica.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nelle predette attività **è fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) e di rete assegnate dalla Società per scopi personali ovvero per finalità diverse da quelle lavorative, salvo quanto sopra riportato in merito all'utilizzo occasionale;
- tenere qualsiasi condotta che possa compromettere la sicurezza, riservatezza ed integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- tenere qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale della Società o altrui;
- intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi aziendali;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenersi contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di Enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di virus con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di Enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di società concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);

- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare software/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

“Utilizzo di materiale tutelato dal diritto d’autore”

Diritto d’autore

- Utilizzare materiale tutelato dal diritto d’autore a vantaggio della Società senza rispettarne i diritti e le condizioni di utilizzo

Relativamente alla suddetta attività sensibile i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Rispetto delle disposizioni*: operare nel rispetto delle disposizioni disciplinanti la tutela dei diritti di proprietà intellettuale altrui; astenersi dal porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino le fattispecie di reato di cui all’art. 25-novies del D.lgs. 231/2001.
- *Diritti di utilizzo*: garantire che l’utilizzo di materiale coperto da diritto d’autore sia effettuato nel rispetto dei diritti di utilizzo concessi a BCG dal proprietario del copyright.
- *Accordo scritto*: garantire che i diritti di utilizzo in capo alla Società siano regolati da un accordo negoziato o da una serie di termini e condizioni.
- *Autorizzazione*: assicurare che l’utilizzo di materiale coperto da copyright sia stato preliminarmente autorizzato.
- *Segnalazione*: se si è a conoscenza di una potenziale violazione del copyright, si raccomanda di portare la questione all’attenzione della persona coinvolta nonché al contatto appropriato in base alla natura del materiale protetto da copyright o al team legale.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto divieto** di:

- porre in essere, nell’ambito delle proprie attività lavorative e/o mediante utilizzo delle risorse della Società, comportamenti di qualsivoglia natura atti a ledere diritti di proprietà intellettuale altrui;
- introdurre nel territorio dello Stato, detenere per la vendita, porre in vendita o comunque mettere in circolazione - al fine di trarne profitto - beni/opere realizzati usurpando il diritto d’autore o brevetti di terzi;
- diffondere - tramite reti telematiche - un’opera dell’ingegno o parte di essa;
- duplicare, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori, banche dati, opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico per i quali non siano stati assolti gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d’autore e sui diritti connessi al suo esercizio.

5.5 Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24-*bis* e 25-*novies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

Inoltre, i Destinatari sono altresì tenuti a trasmettere all'Organismo eventuali diffide, lettere o comunicazioni di terzi che segnalano violazioni del diritto d'autore.

5.6 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE F - I reati ambientali

6.1 I reati ambientali richiamati dall'art. 25-undecies del D.lgs. 231/2001

6.1.1 Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2. di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna.

6.1.2 Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

La norma punisce chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1. l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2. l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3. l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

6.1.3 Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

La norma punisce chiunque commette per colpa taluno dei fatti di cui ai punti precedenti (artt. 452-bis e 452-quater c.p.).

6.1.4 Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

La norma punisce - salvo che il fatto costituisca più grave reato - chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

6.1.5 Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

E' previsto l'aumento di pena quando l'associazione di cui all'articolo 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti contro l'ambiente di cui al Titolo VI-bis c.p.

La pena è aumentata quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VI-bis ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale.

Le pene sono aumentate se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

6.1.6 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.)

La norma punisce chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti. La condotta è aggravata se si tratta di rifiuti ad alta radioattività.

6.1.7 Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Chi cagiona l'uccisione, la cattura o detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie animali selvatiche protette, ovvero la distruzione, il prelievo o la detenzione di un quantitativo non trascurabile di esemplari di specie vegetali selvatiche protette.

6.1.8 Distruzione o deterioramento di habitat (art. 733-bis c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

6.1.9 Sanzioni penali (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata;
- effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli artt. 107, comma 1, e 108, comma 4;
- in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1;
- non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

La norma punisce, altresì, lo scarico - nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili- di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

6.1.10 Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1 lett. a] e b], 3, 5 e 6, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 D.lgs. 152/2006;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata;
- realizza o gestisce una discarica non autorizzata destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- in violazione del divieto di cui all'art. 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti;

- effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'art. 227, comma 1, lett. b).

6.1.11 Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, commi 1 e 2, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque:

- cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e ss. D.lgs. 152/2006;
- omette la comunicazione di cui all'art. 242 D.lgs. 152/2006.

La condotta di inquinamento di cui al primo punto è aggravata dall'utilizzo di sostanze pericolose.

6.1.12 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chi:

- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti falso in relazione alla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e
- chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

6.1.13 Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.lgs. 152/2006)

La norma punisce chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'art. 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del Regolamento stesso. La condotta è aggravata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

6.1.14 False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti, previste dall' art. 260-bis comma 6, comma 7 e comma 8, D. Lgs n.152/2006,

costituito dalla condotta:

- di chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- del trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti. La condotta è aggravata in caso di trasporto di rifiuti pericolosi;

- di colui che, durante il trasporto, fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati;
- del trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione fraudolentemente alterata. La condotta è aggravata nel caso di rifiuti pericolosi.

6.1.15 Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette, previsto dagli artt. 1, 2, 3-bis e 6, L. n.150/1992,

costituito dalla condotta di chi, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento (CE) n. 338/97:

- importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Inoltre, la norma punisce:

- le condotte di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati;
- chi detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.

6.1.16 Violazione dei valori limite di emissione nell'esercizio di uno stabilimento, previsto dall'art. 279, comma 5, D. Lgs. 152/2006,

che si configura nel caso in cui le emissioni in atmosfera prodotte dalla Società superando i valori limite di emissione, determinino altresì il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6.1.17 Reati connessi alla tutela dell'ozono, previsto dall'art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549,

costituito dalla condotta di chi effettua attività di: produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione, e commercializzazione di sostanze lesive dello strato atmosferico di ozono.

6.1.18 Inquinamento provocato dalle navi, previsto dagli artt. 8 e 9, D.lgs. 6 novembre 2007, n. 202, "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni",

che si configura nel caso in cui il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave provochino l'inquinamento delle acque marine con condotte dolose o colpose.

6.2 Le attività individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai Reati ambientali

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dall'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati ambientali:

- *Gestione smaltimento rifiuti.*

6.3 Il sistema dei controlli

Per l'attività sensibile identificata oltre ai protocolli generali sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alla seguente attività:

"Gestione smaltimento rifiuti"

- Smaltire, raccogliere, trasportare autonomamente ed illegalmente i rifiuti in assenza delle autorizzazioni richieste
- Stoccare o abbandonare in maniere incontrollata e impropria i rifiuti al di fuori delle aree autorizzate
- Stipulare contratti con vettori, smaltitori o intermediari non qualificati e/o non muniti delle necessarie autorizzazioni di legge
- Classificare/conferire i rifiuti in maniera non corretta, anche in accordo con vettori, smaltitori o intermediari, al fine di ottenere un risparmio economico
- Falsificare formulari e registri obbligatori, in collaborazione con vettori, smaltitori o intermediari, al fine di ottenere un risparmio economico dalla non corretta classificazione dei rifiuti e/o dei relativi pesi

Relativamente alla suddetta attività sensibile i **protocolli specifici** sono i seguenti:

- *Prescrizioni di legge*: garantire il rispetto ed il costante monitoraggio delle prescrizioni legali applicabili e verificare, periodicamente, il rispetto di tali prescrizioni.
- *Responsabilità e competenze*: assicurare che la gestione delle attività ad impatto ambientale sia effettuata a cura di personale/funzioni dotato/e delle necessarie competenze e, ove necessario, dei relativi poteri.
- *Classificazione del rifiuto*: identificare la natura e le caratteristiche dei rifiuti ed attribuire la corretta classificazione al fine di definire le corrette modalità di smaltimento, secondo le previsioni di legge.
- *Linee Guida*: garantire la corretta applicazione delle Linee Guida disciplinanti la gestione delle attività ad impatto ambientale.
- *Selezione e qualifica dei fornitori di servizi ambientali*: stipulare contratti con fornitori di servizi ambientali qualificati, dotati delle apposite autorizzazioni e selezionati nel rispetto di quanto disciplinato dalla Parte Speciale A "Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio, reato di corruzione tra privati e delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria" di cui al presente Modello. Nello specifico, i predetti contratti devono contenere clausole che specifichino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico adottato dalla Società;
 - che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati che fondano la responsabilità amministrativa

degli enti, avendo dotato - ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;

- che l'impresa interessata dichiara di essere dotata delle autorizzazioni richieste dalla legge per lo svolgimento della propria attività;
 - che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..
- *Raccolta e archiviazione*: garantire l'archiviazione di tutta la documentazione di processo a cura della Funzioni coinvolte.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività **è fatto divieto** di:

- □ conferire i rifiuti in discariche non autorizzate o non dotate delle apposite autorizzazioni in base alla tipologia di rifiuto;
- □ utilizzare fornitori preposti alla raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti non dotati delle apposite autorizzazioni;
- □ depositare o abbandonare rifiuti;
- □ appiccare fuoco a rifiuti abbandonati o depositati in maniera incontrollata.

6.4 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D.lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti al presente capitolo.

All'Organismo di Vigilanza dovranno essere trasmesse tempestivamente le informazioni in merito ad eventuali incidenti aventi impatto ambientale anche potenziale.

6.5 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.

PARTE SPECIALE G - I reati contro la personalità individuale,
reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è
irregolare e reati di razzismo e xenofobia

7.1 Delitti contro la personalità individuale richiamati dall'art. 25-*quiquies* del D.lgs. 231/2001

7.1.1 Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

7.1.2 Prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.)

La norma punisce chiunque:

1. recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
2. favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la norma punisce anche chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

7.1.3 Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.)

Questa norma punisce chiunque:

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Inoltre è punito chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma dell'art. 600-*ter* c.p., con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Inoltre è punito chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito anche chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto.

Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.

7.1.4 Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.)

La norma punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-*ter*, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

La pena è aumentata ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

7.1.5 Pornografia virtuale (art. 600-*quater.1* c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-*ter* e 600-*quater* si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

7.1.6 Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.)

La norma punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

7.1.7 Tratta di persone (art. 601 c.p.)

La norma punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età.

7.1.8 Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

La norma punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 601, acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'articolo 600.

7.1.9 Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena è aumentata per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano un aumento della pena:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

7.1.10 Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)

La norma punisce, se il fatto non costituisce più grave reato, chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesci un minore di anni sedici. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

7.2 Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare richiamato dall'art. 25-duodecies del D.lgs. 231/2001

7.2.1 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D. Lgs. n. 286/1998)

La norma punisce chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito

delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico. Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata.

7.2.2 Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 co. 12-bis del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

Il reato si configura allorché il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori:

- privi del permesso di soggiorno;
- il cui permesso di soggiorno è scaduto e non è stato richiesto il rinnovo nei termini di legge;
- il cui permesso di soggiorno è stato revocato o annullato.

Il predetto reato comporta la responsabilità amministrativa di cui al Decreto quando:

- i lavoratori reclutati sono in numero superiore a tre;
- trattasi di minori in età non lavorativa;
- i lavoratori intermediati sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

7.3 I delitti previsti dall'articolo 25-terdecies del D.lgs. 231/2001

7.3.1 Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

- a) chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- b) chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo .

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

7.4 Le attività individuate come sensibili ai fini del D.lgs. 231/2001 con riferimento ai Reati contro la personalità individuale, Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e Reati di razzismo e xenofobia

L'analisi dei processi aziendali della Società ha consentito di individuare le attività nel cui ambito potrebbero astrattamente esser realizzate le fattispecie di reato richiamate dagli articoli 25-*quinquies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del D.lgs. 231/2001. Qui di seguito sono elencate le cosiddette attività sensibili o a rischio identificate con riferimento ai reati contro la personalità individuale, al reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e ai reati di razzismo e xenofobia:

- *Selezione e gestione del personale;*
- *Rapporti con terze parti.*

7.5 Il sistema dei controlli

Per le attività sensibili identificate oltre ai protocolli generali sono stati individuati i protocolli specifici di seguito elencati.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

“Selezione e gestione del personale”

Personalità individuale

- Corrispondere ai propri lavoratori una retribuzione sproporzionata per difetto rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato ovvero violare ripetutamente la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie

Soggiorno irregolare

- Reclutare o assumere personale straniero privo del permesso di soggiorno

Razzismo e xenofobia

- Istigare a commettere/commettere atti discriminatori legati all'origine razziale ed etnica, nei confronti del personale assunto ovvero dei candidati coinvolti nel processo di recruiting

Relativamente alla suddetta attività sensibile, oltre a quanto previsto nella **Parte Speciale A “I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, il Reato di corruzione fra privati ed il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria”** sono, altresì, previsti i seguenti protocolli specifici:

- *Normativa:* garantire il rispetto della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria ed alle ferie.
- *Retribuzione proporzionata:* garantire una retribuzione proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato.
- *Verifica:* verificare che i candidati cittadini di paesi terzi:
 - siano in possesso di regolare permesso di soggiorno che abiliti al lavoro (non scaduto o revocato o annullato);
 - in caso di permesso di soggiorno scaduto, abbiano presentato richiesta di rinnovo entro il termine previsto dalla normativa (documentata dalla relativa ricevuta postale).

- *Monitoraggio*: monitorare la validità dei documenti dei dipendenti cittadini di stati terzi e sollecitare il rinnovo degli stessi prima della scadenza indicata sul permesso di soggiorno.
- *Parità di trattamento*: garantire che non venga fatta alcuna forma di discriminazione in base a razza, colore, età, religione, sesso e orientamento sessuale limitatamente ad assunzioni, promozioni, trasferimenti, assunzioni, ecc.
- *Tutela della persona*: assicurare la non discriminazione delle persone e creare un ambiente di lavoro basato sull'integrità e sul rispetto per l'individuo.

Ai Destinatari che, per ragione del proprio incarico o della propria funzione o di specifico mandato, siano coinvolti nella predetta attività è fatto divieto di:

- assumere personale, anche con contratti temporanei, senza il rispetto delle normative vigenti in materia previdenziale, fiscale, assicurativa e sulla disciplina dell'immigrazione, ecc.;
- assumere dipendenti extra-comunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale;
- discriminare i soggetti aziendali in base a razza, colore, età, religione, sesso e orientamento sessuale.

Di seguito sono elencate le principali modalità esemplificative dei reati con riferimento alle seguenti attività:

“Rapporti con terze parti”

Personalità individuale

- Rivolgersi a fornitori che violino la normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie

Soggiorno irregolare

- Rivolgersi a fornitori che impieghino alle proprie dipendenze cittadini di stati terzi privi del permesso di soggiorno

Relativamente alla suddetta attività sensibile, oltre a quanto previsto nella **Parte Speciale A** “*I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, il Reato di corruzione fra privati ed il Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*” sono, altresì, previsti i seguenti protocolli specifici:

- *Verifiche*:
 - garantire che sia verificata la sussistenza dei requisiti normativi di regolarità della controparte tramite la consegna della documentazione prevista dalla legge (e.g., Documento Unico di Regolarità Contributiva - DURC);
 - verificare la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori mediante verifiche, anche a campione, dei contratti di lavoro o del Libro Unico del Lavoro;
 - assicurare la verifica del possesso del permesso di soggiorno in corso di validità per eventuale personale extracomunitario alle dipendenze di appaltatori e subappaltatori.
- *Clausole contrattuali*: introdurre nei contratti con le terze parti clausole che specificino:
 - che l'impresa interessata dichiara di rispettare i principi di cui al D.lgs. 231/2001, nonché di attenersi ai principi del Codice Etico;
 - che l'impresa interessata dichiara di aver posto in essere tutti i necessari adempimenti e cautele finalizzati alla prevenzione dei reati sopra richiamati, avendo dotato - ove possibile - la propria struttura aziendale di procedure interne e di sistemi del tutto adeguati a tale prevenzione;

- che l'impresa interessata dichiara di impiegare alle proprie dipendenze esclusivamente personale assunto con regolare contratto di lavoro e, in caso di cittadini provenienti da paesi extra Unione Europea, dotato di regolare permesso di soggiorno, nel pieno rispetto della normativa;
- che la non veridicità delle suddette dichiarazioni potrebbe costituire causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

7.6 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-*quinqüies*, 25-*duodecies* e 25-*terdecies* del D.lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

7.7 Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società, conformemente al CCNL applicato o al contratto di volta in volta sottoscritto.

Ogni violazione delle prescrizioni ivi contenute ovvero i comportamenti elusivi delle stesse da parte di soggetti terzi è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole inserite nei relativi contratti.